

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 30 APRILE 2007

N. 63



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 febbraio 2007, n. 89

P.O.R. 2000-2006 - Misura 1.6 - Salvaguardia e Valorizzazione dei beni naturali e ambientali PIS n. 15 “Turismo, cultura e ambiente del Gargano”. Approvazione dei progetti e concessione del finanziamento in favore dell’Ente Parco Nazionale del Gargano. Impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2007: Euro 313.803,33 sul cap. 1091106 residui di stanziamento 2005, Euro 2.288.237,07 sul cap.1091106 residui di stanziamento 2006, ed Euro 397.959,60 sul cap. 1095106 residui di stanziamento 2005.

Pag. 6873

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 06 marzo 2007, n. 109

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” - Proposte integrate - Interventi relativi alle Azioni 1, 3a, 3b, 4a, e 4b. Annualità 2005 - 2006. Rettifica ed Integrazione Finanziamento POR - Unione dei Comuni Nord Salento - Comune di Campi Salentina (LE) (Capofila).

Pag. 6877

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 122

Legge regionale n.11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità impatto Ambientale - Progetto di ampliamento dello stabilimento Getrag di Modugno (Ba) - Proponente Getrag S.p.A.

Pag. 6880

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 123

Legge regionale n.11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Opificio industriale per il recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi destinati alla produzione di composti di qualità ovvero di fertilizzanti organici - Comune di Laterza (TA) - Proponente: Progeva S.r.l.

Pag. 6882

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 124

Legge regionale n.11/01 - Procedura diverifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in Loc. Marchitto - Comune di Ortona (Fg) - Proponente: Eurowind S.r.l.-

Pag. 6887

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 129

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Piano di coltivazione e progetto di recupero ambientale di una cava di conglomerati in località “Stivaletta” in agro di Ginosa. - Proponente: Ditta Sarim S.r.l.

Pag. 6891

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 130

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Realizzazione di una cava di misto alluvionale”. Loc. “Ripatetta” di Lucera (fg 119 ptcc.34 e 38 e fg 129 ptcc 4 e 11). Ditta Altieri Scavi S.r.l. Lucera (Fg).

Pag. 6894

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 131

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Coltivazione cava di calcare. Loc. “Parco Casale” dell’agro di Palagianello e Palagiano. - Ampliamento. Ditta Colannino Vito -

Pag. 6898

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 132

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto di prosecuzione alla coltivazione di una cava di calcare sita nel Comune di Gravina in Puglia (BA) in località “Castello - Vasciolella” - Ditta Mastrodonato Andrea S.r.l. -

Pag. 6901

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 marzo 2007, n. 139

Legge regionale n.11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità impatto Ambientale - Installazione di n. 3 (tre) turbine eoliche di piccola taglia

(20 KW/cad. di potenza) in località "venticinquenni" in agro del Comune di Laterza (Ta) - Proponente: Celi-donia S.r.l.

Pag. 6902

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 153

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto di residenze turistico-alberghiere "DUNONDA" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

Pag. 6905

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 154

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto per villaggio-albergo "DUNONDA (CALANÈ 2)" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

Pag. 6909

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 155

Legge R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto per un villaggio-albergo denominato "Pineta Golf" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

Pag. 6914

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 156

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto per albergo denominato "Le sabbie del tasso" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

Pag. 6918

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 157

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto per albergo centrale e centro congressi denominato "Nova Yardinia" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

Pag. 6923

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 aprile 2007, n. 164

Proroga V.I.A. relativa all'apertura di una cava di pietra calcarea in agro del comune di Giovinazzo (Ba) - Proponente: Codaedil s.r.l.-

Pag. 6927

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 aprile 2007, n. 165

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Parco Vecchio, Ripa - Comune di Volturino (Fg) - Proponente: Volturino Wind S.r.l. -

Pag. 6928

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 aprile 2007, n. 166

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Vallo Rosso - Comune di Volturino (Fg) - Proponente: Daunia S.r.l. -

Pag. 6932

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 aprile 2007, n. 167

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Tegole-Carsogni-Livagni - Comune di Bovino (Fg) - Proponente: Avalon Assets LTD -

Pag. 6936

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 aprile 2007, n. 170

Riesame parere di Valutazione Impatto Ambientale - Proroga esercizio attività di cava in loc. Itri nel comune di Gallipoli (Le) - Proponente: F.Ili Ciullo S.n.c.-

Pag. 6941

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 aprile 2007, n. 176

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Impianto eolico denominato "Vento Caldo" in loc. Campo di Bove e Mezzarazza - Comune di Chieuti (Fg) - Proponente: Levante S.r.l. -

Pag. 6943

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 aprile 2007, n. 177

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un raccordo tra le S.P. n. 74 Mesagne-San Pancrazio Salentino e n. 66 Erchie-San Pancrazio Salentino ed adeguamento delle predette strade provinciali - Proponente: Amministrazione Provinciale di Brindisi. -

Pag. 6948

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 febbraio 2007, n. 89

P.O.R. 2000-2006 - Misura 1.6 - Salvaguardia e Valorizzazione dei beni naturali e ambientali PIS n. 15 "Turismo, cultura e ambiente del Gargano". Approvazione dei progetti e concessione del finanziamento in favore dell'Ente Parco Nazionale del Gargano. Impegno di spesa di Euro 3.000.000,00 sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2007: Euro 313.803,33 sul cap. 1091106 residui di stanziamento 2005, Euro 2.288.237,07 sul cap.1091106 residui di stanziamento 2006, ed Euro 397.959,60 sul cap. 1095106 residui di stanziamento 2005.

L'anno 2007 addì 19 del mese di FEBBRAIO in Modugno (BA), presso l'ufficio Parchi e Riserve Naturali, il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Luca Limongelli, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTI gli artt. 4,5 e 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

VISTO il Complemento di Programmazione approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21.11.2000 e dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11.12.2000 n. 1697 e successivamente, a seguito di rimodulazione di metà percorso del POR Puglia 2000/2006, modificato in ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza in data 2.12.2004 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 253 del 7/3/2005;

VISTO che per l'attuazione dei PIS e PIT a cui concorre la Misura 1.6, è stato previsto uno stanziamento complessivo pari a Euro 21.040.959,48 (PIS - PIT) di cui Euro 14.000.000,00 da destinare all'attuazione dei PIS 11-12-13-14-15 e Euro 7.040.959,48 per l'attuazione del PIT 10;

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Puglia ed il relativo Complemento di Programmazione (di seguito CdP) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1697 dell'11/12/2000 e successive integrazioni, individua i seguenti Progetti Integrati:

PIS n. 11 - Itinerario turistico-culturale Barocco Pugliese;

PIS n. 12 - Itinerario turistico-culturale Normanno Svevo Angioino;

PIS n. 13 - Itinerario turistico-culturale Habitat Rupestre;

PIS n. 14 - Turismo cultura e ambiente nel territorio del Sud Salento;

PIS n. 15 - Territorio cultura e ambiente del Gargano;

PIT n. 10 - Sviluppo e innovazione dell'economia del Sub Appennino Dauno attraverso la messa in sicurezza del territorio, la tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali e naturali, la valorizzazione e la promozione del binomio "produzioni tipiche - turismo".

approvati il 30/11/2004 con delibere di Giunta Regionale:

n. 1620 - PIS n. 11 "Itinerario turistico-culturale Barocco Pugliese";

n. 1752 - PIS n. 12 "Itinerario turistico-culturale Normanno Svevo Angioino";

n. 1625 - PIS n. 13 "Itinerario turistico-culturale Habitat Rupestre";

n. 1628 - PIS n. 14 "Turismo cultura e ambiente nel territorio del Sud Salento";

n. 1623 - PIS n. 15 "Territorio cultura e ambiente del Gargano";

Sulla base di quanto stabilito dalle procedure di attuazione dei PIS e PIT previsto dal C.d.P (paragrafo G.4.2), le amministrazioni e gli Enti pubblici interessati hanno presentato al Gruppo Tecnico di Valutazione, nei 120 giorni dalla data di pubblica-

zione dei programmi PIS sul BURP, il piano integrato di fruizione e valorizzazione dell'intero itinerario turistico- culturale caratterizzante ciascun PIS.

I partenariati locali hanno elaborato gli 11 piani di valorizzazione e gestione distinti per polo turistico territoriale, tra i quali un unico piano integrato relativo all'intero territorio del Gargano PIS 15;

CONSIDERATO che il piano, secondo quanto previsto dalle procedure di attuazione dei PIS, è stato trasmesso al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici che con atto n. 117 del 7 settembre 2005 ha espresso parere favorevole sulla generale cofinanziabilità per il PIS n. 15 "Territorio cultura e ambiente del Gargano";

VISTO che con nota n. 9184 del 27.07.2005 l'Autorità ambientale della Regione Puglia ha comunicato all'Ente Parco Nazionale del Gargano, capofila del PIS 15 "Turismo, cultura e ambiente del Gargano" l'incoerenza dell'intervento "Integrazione catasto - CTR nel sistema WGS 84" rispetto alle spese ammissibili finanziabili con la misura 1.6 del POR, invitando i soggetti preposti all'adeguamento del Piano integrato di fruizione.

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici sul PIS (NVVIP), in risposta alle osservazioni su citate rappresentate dall'Autorità Ambientale Regionale, ha espresso in data 07/09/2005 parere favorevole sul PIS 15 con riserva di stralcio dell'intervento 1 - Sistema informativo geografico del Gargano individuato con il titolo "Integrazione catasto - CTR nel sistema WGS 84", prescrivendo di eliminare il suddetto progetto e destinare le relative risorse pari a Euro 1.500.000,00 a progetti sostitutivi a valere sulla misura 1.6 del POR linee di intervento 2, 3 e 4b;

VISTE le richieste di presentazione dei progetti definitivi indirizzate all'Ente Parco Nazionale del Gargano in qualità di soggetto capofila, richiamate dal Gruppo Tecnico di Valutazione con nota n. 1741/05 e successivamente dal Dirigente del Settore Ecologia e dal Responsabile della Misura 1.6 con nota n. 6694/06;

VISTA la nota n. 3545 del 06.06.2006 con la quale l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha trasmesso le schede relative ai progetti a valere sulla misura 1.6 del PIS 15, di seguito elencati:

- Interventi per l'attrezzabilità della rete della Mobilità lenta del Parco Nazionale del Gargano;
- Interventi per la conservazione della popolazione di Capriolo italico del Gargano;
- Interventi per la conservazione della popolazione di lupo del Gargano;
- Interventi per la conservazione delle popolazioni di rapaci del Gargano;
- Interventi per la conservazione delle popolazioni di chiroteri del Gargano;
- Interventi per la conservazione delle popolazioni di anfibi, rettili e pesci delle acque interne del Gargano.

VISTA la nota n. 2301 del 06.07.2006 con la quale il Gruppo Tecnico di Valutazione ha trasmesso per competenza la nota n. 3323 del 26.05.2006 con cui l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha inviato le schede di rimodulazione del Piano di Fruizione con la relativa ripartizione economica;

CONSIDERATO che il Gruppo Tecnico di Valutazione ha valutato la coerenza e l'integrazione del piano integrato di gestione e valorizzazione nell'ambito della proposta del PIS 15 rispetto agli obiettivi di riferimento, esprimendo in data 29/06/2006 parere favorevole;

ATTESO che con nota 5866 del 08.09.2006 l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha inoltrato al Gruppo Tecnico di Valutazione richiesta di ammettere a finanziamento un'integrazione del progetto "Interventi per l'attrezzabilità della rete della Mobilità lenta del Parco Nazionale del Gargano" in sostituzione del progetto, ritenuto inammissibile, "Integrazione catasto - CTR nel sistema WGS 84";

CONSIDERATO che con nota n. 3204 del 29.09.2006 il Gruppo Tecnico di Valutazione sollecitava l'Ente Parco a presentare entro il termine del 20.10.2006 il progetto definitivo relativo all'integrazione del progetto "Interventi per l'attrezzabilità della rete della Mobilità lenta del Parco Nazionale del Gargano" in sostituzione del progetto, ritenuto

inammissibile, "Integrazione catasto - CTR nel sistema WGS 84";

ATTESO che con nota 8280 del 18.12.2006 l'Ente Parco Nazionale del Gargano trasmetteva i progetti di seguito elencati,

a valere sulla linea 2 della misura 1.6:

- Interventi per la conservazione della popolazione di Capriolo italico del Gargano: importo totale progetto 627.224,00 di cui Euro 13.224,00 a carico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano quale quota di cofinanziamento ed Euro 614.000,00 a carico dei fondi POR;
- Interventi per la conservazione della popolazione di lupo del Gargano: importo totale progetto Euro 100.000,00 di cui Euro 2.000,00 a carico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano quale quota di cofinanziamento ed Euro 98.000,00 a carico dei fondi POR;
- Interventi per la conservazione delle popolazioni di rapaci del Gargano: importo totale progetto: Euro 350.000 di cui 7.000 a carico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano quale quota di cofinanziamento ed Euro 343.000,00 a carico dei fondi POR;
- Interventi per la conservazione delle popolazioni di chiroterteri del Gargano: importo totale progetto Euro 100.000,00 di cui Euro 2.000,00 a carico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano quale quota di cofinanziamento ed Euro 98.000,00 a carico dei fondi POR;
- Interventi per la conservazione delle popolazioni di anfibi, rettili e pesci delle acque interne del Gargano: importo totale progetto Euro 150.000,00 di cui Euro 3.000,00 a carico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano quale quota di cofinanziamento ed Euro 147.000,00 a carico dei fondi POR;

a valere sulla linea 3 della misura 1.6:

- Interventi per l'attrezzabilità della rete della Mobilità lenta del Parco Nazionale del Gargano: importo totale progetto Euro 1.734.000,00 di cui Euro 34.000,00 a carico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano quale quota di cofinanziamento ed Euro 1.700.000,00 a carico dei fondi POR;

CONSIDERATO che i progetti trasmessi al

Responsabile di Misura 1.6 e di seguito riportati, risultano coerenti all'indirizzo della stessa;

CONSIDERATO quanto premesso è possibile ammettere a finanziamento a valere sulla misura 1.6 i progetti trasmessi al Responsabile di Misura, con riserva di adeguamento degli stessi alle prescrizioni riferite dalla Segreteria Tecnica e nel rispetto dei tempi imposti dalla procedura amministrativa del CdP che richiede l'ultimazione dei lavori entro e non oltre il 30/04/2008 e la rendicontazione con mandati di pagamento quietanzati entro e non oltre il 30/06/2008;

CONSIDERATO quanto premesso ai punti precedenti è necessario disporre per il **PIS n. 15** "Territorio cultura e ambiente del Gargano", l'impegno della complessiva somma di Euro **3.000.000,00** per i progetti di seguito elencati:

- o "Interventi per la conservazione e la fruizione della natura". Importo complessivo degli interventi Euro 1.327.224,00 di cui Euro 27.224,00 di cofinanziamento a carico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano ed Euro 1.300.000,00 a carico dei fondi POR di cui 313.803,33 sul cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005, Euro 814.337,07 sul cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 ed Euro 171.859,60 sul cap. 1095106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005;
- o "Intervento per l'attrezzabilità della rete della mobilità lenta all'interno del Parco Nazionale del Gargano". Importo progetto Euro 1.734.000,00 di cui Euro 34.000,00 di cofinanziamento a carico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano ed Euro 1.700.000,00 a carico dei fondi POR di cui Euro 1.473.900,00 sul cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 ed Euro 226.100,00 sul cap. 1095106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005;

RITENUTO che sarà necessario dover regolamentare i rapporti tra la Regione e l'Ente Parco Nazionale del Gargano, ai fini della realizzazione e del monitoraggio fisico e finanziario degli interventi di cui al presente atto, attraverso la sottoscrizione di un Disciplinare;

RILEVATO che le attività e le procedure poste in

essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari, si ritiene di poter procedere con i seguenti:

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI:

Impegno della complessiva somma di Euro **3.000.000,00 in favore dell'Ente parco Nazionale del Gargano** per la realizzazione degli interventi individuati nel **PIS n. 15 "Turismo, cultura e ambiente del Gargano"**, come da allegato elenco, sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2007:

cap. 1091106 la quota di Euro 303.803,33 residui di stanziamento 2005;

cap. 1091106 la quota di Euro 2.288.237,07 residui di stanziamento 2006,

cap. 1095106 la quota di Euro 397.959,60 residui di stanziamento 2005.

Codice gestionale SIOPE n.2245

PRESO atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

DETERMINA

- di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato;
- **di concedere il finanziamento** a valere sulle risorse del POR Puglia 2000/2006 - Misura 1.6 in favore dell'Ente Parco Nazionale del Gargano per la realizzazione dei progetti del PIS 15;
- **di impegnare** la complessiva somma Euro 3.000.000,00 in favore dell'Ente Parco Nazionale del Gargano sui seguenti capitoli del bilancio regionale 2007:
 - cap. 1091106 la quota di Euro 313.803,33 residui di stanziamento 2005;

- cap. 1091106 la quota di Euro 2.288.237,07 residui di stanziamento 2006,
- cap. 1095106 la quota di Euro 397.959,60 residui di stanziamento 2005.

per la realizzazione degli interventi individuati nel **PIS 15 "Turismo, cultura e ambiente del Gargano"**, di seguito elencati:

o "Interventi per la conservazione e la fruizione della natura". Importo complessivo degli interventi Euro 1.327.224,00 di cui Euro 27.224,00 di cofinanziamento a carico dell'Ente Parco Nazionale del Gargano ed Euro 1.300.000,00 a carico dei fondi POR così ripartiti:

1. Euro 614.000,00 per il progetto "Interventi per la conservazione della popolazione di Capriolo italico del Gargano", di cui Euro 313.803,33 sul cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005, Euro 219.337,07 sul cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2006, ed Euro 80.859,60 sul cap. 1095106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005;
2. Euro 98.000,00 per il progetto "Interventi per la conservazione della popolazione di lupo del Gargano", di cui Euro 85.000,00 sul cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 ed Euro 13.000 sul cap. 1095106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005;
3. Euro 98.000,00 per il progetto "Interventi per la conservazione delle popolazioni di chiroteri del Gargano", di cui Euro 85.000,00 sul cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 ed Euro 13.000 sul cap. 1095106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005;
4. Euro 147.000,00 per il progetto "Interventi per la conservazione delle popolazioni di anfibi, rettili e pesci delle acque interne del Gargano" di cui Euro 127.500,00 sul cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 ed Euro 19.500,00 sul cap. 1095106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005;
5. Euro 343.000,00 per il progetto "Interventi per la conservazione delle popolazioni di rapaci del Gargano" di cui Euro 297.500 sul

- cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 ed Euro 45.500,00 sul cap. 1095106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005;
- o “Intervento per l’attrezzabilità della rete della mobilità lenta all’interno del Parco Nazionale del Gargano”. Importo progetto Euro 1.734.000,00 di cui Euro 34.000,00 di cofinanziamento a carico dell’Ente Parco Nazionale del Gargano ed Euro 1.700.000,00 a carico dei fondi POR, di cui Euro 1.473.900,00 sul cap. 1091106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2006 ed Euro 226.100,00 sul cap. 1095106 del bilancio 2007 residui di stanziamento 2005;
 - di stabilire che la stazione appaltante dovrà, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, provvedere all’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei lavori;
 - di stabilire che la determinazione definitiva del finanziamento di cui alle risorse del POR Puglia 2000/2006 Misura 1.6 - sarà effettuata con successivi singoli atti a valle dell’espletamento delle procedure di gara, a seguito di rimodulazione del quadro economico al netto del ribasso d’asta secondo le disposizioni previste dall’art. 32 della l.r. 25 settembre 2000, n. 13 “Procedure per l’attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000 -2006” così come modificato dall’art. 1 della l.r. 4/12/2001, n. 30 nonché dal Regolamento regionale n. 5/2001 “L.R. 13/01 - Procedure per l’ammissione ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento”;
 - di stabilire che l’erogazione del finanziamento sia condizionata:
 - o all’adeguamento dei progetti alle prescrizioni richieste dall’Ufficio Parchi e R.N comunicate con note prott. n. 15545 del 2006, prott. n. 1643, 1644, 1645, 1646, 1894 del 2007;
 - o all’approvazione da parte di codesto ente del progetto esecutivo, adeguato alle prescrizioni richieste dalla Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi e R.N;
 - o in riferimento al progetto a valere sulla linea 3, all’attestazione della disponibilità dell’area e dei beni oggetto d’intervento;
 - o alla sottoscrizione del Disciplinare, che norma le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l’attuazione degli interventi di cui al POR Puglia 2000/2006, che dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante dell’Ente e dal Responsabile del Procedimento e restituito entro 15 giorni dall’avvenuta notifica;
 - o alla comunicazione di concreto avvio dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento all’uopo individuato;
 - di dare atto che i beneficiari del presente provvedimento non sono soggetti alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28, c.2 del D.P.R. n. 600/73;
 - di trasmettere, in copia conforme, il presente provvedimento al Settore Ragioneria, per gli adempimenti di competenza;
 - di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale e in copia conforme all’Ente Parco Nazionale del Gargano;
 - di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito: www.regione.puglia.it.

Il Dirigente di Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 06 marzo 2007, n. 109

P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” - Proposte integrate - Interventi relativi alle Azioni 1, 3a, 3b, 4a, e 4b. Annualità 2005 - 2006. Rettifica ed Integrazione Finanziamento POR - Unione dei Comuni Nord Salento - Comune di Campi Salentina (LE) (Capofila).

L’anno 2007 addì 6 del mese di marzo in Modugno (BA), presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore dr. Luca Limongelli, a seguito di istruttoria operata dal Dirigente dell’Uf-

ficio I° e Responsabile di Misura 5.2 - ing. Gennaro Rosato, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C (2000) n. 2349;

VISTA la D.G.R. n°1697 dell'11/12/2000 con la quale è stato approvato il CdP al POR, e approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con modifica in sede di Comitato di Sorveglianza del 02/12/2004;

VISTA la legge regionale 25 settembre 2000, n°13 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000 - 2006" e s.m. ed int.;

VISTO che, in relazione alla Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" Azioni 1, 3a, 3b, 4a, 4b, 5 e Proposte integrate, il Complemento di Programma ha previsto la definizione e pubblicazione dei relativi bandi e i criteri di selezione successivamente alla pubblicazione dello stesso C.d.P.;

VISTO il bando per il finanziamento di singoli progetti e di proposte integrate relative alla Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" approvato con D.G.R. n°738 del 15/06/2005, al fine di favorire l'attuazione della Misura, così come rimodulato dal C.d.S. in data 02/02/2004;

VISTO l'art. 27 comma 2 TITOLO V della l.r. 23/09/2000, n°13 "Disposizioni per l'attuazione del POR Puglia 2000 - 2006" che fissa, tra l'altro, i termini per la presentazione, delle istanze di finanziamento da parte dei soggetti attuatori, individuati nelle schede di Misura del CdP;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1023 del 21/07/2005 di approvazione del Bando della Misura 5.2 con Rettifica e Integrazione alla D.G.R. n°738 del 15/06/2005, con la quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai fondi comunitari relativi alla misura 5.2 - "Servizi per il miglioramento della qualità dell'am-

biente nelle aree urbane" da parte dei Comuni singoli con popolazione superiore a 30.000 abitanti (esclusi i Comuni capoluoghi di Provincia già beneficiari della Misura 5.1) o comuni confinanti Associati nelle forme di cui al Titolo II Cap. V - D.lgs 267 del 18/08/2000 (T.U.E.E.L.L.) art. 32;

CONSIDERATO che per il finanziamento delle istanze della Misura 5.2 si farà fronte con le risorse previste per l'annualità 2005-2006;

VISTO che a seguito dell'istruttoria espletata dal Dirigente Responsabile di Misura 5.2 Ing. Gennaro Rosato è stata approvata con D.D. n°436 del 03/10/2006, pubblicata sul BURP n°144 del 07/11/2006, la graduatoria definitiva degli interventi riferiti all'annualità 2005 - 2006 tra le istanze presentate per l'accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura POR 5.2 - Proposte Integrate "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - " *Interventi relativi alle Azioni 1, 3a, 3b, 4a e 4b.* **ANNUALITA' 2005 - 2006;**

CONSIDERATO che a seguito di istruttoria delle domande pervenute, l'Ufficio competente ha provveduto ad una prima rimodulazione di alcuni importi di progetti non ritenendo determinate somme proposte nei quadri economici di progetto ammissibili a finanziamento;

CONSIDERATO che l'Ufficio competente ha provveduto a seguito di richieste, avanzate da alcuni ENTI di assegnare il finanziamento per stralcio funzionale;

CONSIDERATO che sulla base delle graduatorie definitive, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate per le annualità 2005 - 2006 disponibili, all'ammissione a finanziamento degli interventi avviene mediante scorrimento delle graduatorie, con l'ammissione a finanziamento degli interventi per i quali è possibile assicurare, con i fondi POR disponibili, la totale copertura del finanziamento richiesto, in modo da garantire la realizzazione degli stessi;

PRESO ATTO che a seguito della nota di questo Settore prot. n°11708 dell'11/10/2006 nell'ambito del complesso delle Azioni 1, 3a, 3b, 4a, 4b, 5 della

Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" la G.R. con Deliberazione n°1707 del 21/11/2006 ha provveduto a ridefinire, sulla base della previsione di cui al Bilancio pluriennale annualità 2005 - 2006, la dotazione finanziaria sul Capitolo Regionale 1095502 ammontante a Euro 8.456.268,00;

RENUTO che nell'ambito della Misura 5.2, ai fini di soddisfare la richiesta di finanziamento degli interventi proposti dagli ENTI, si è proceduto con le risorse disponibili della Misura a ripartire le somme per il completamento di alcune Azioni;

CONSIDERATO, alla luce di tutto quanto sopra, le risorse complessivamente disponibili per l'attuazione della Misura 5.2 Azioni Proposte Integrate, ammontano complessivamente a Euro 25.087.937,94 pari al 45% delle risorse assegnate alla Misura di cui Euro 20.119.637,94 già finanziate per gli interventi posti nella graduatoria definitiva dell'Azione Proposte Integrate allegata alla succitata D.D. n°436 del 03/10/2006;

VISTO la D.D. n° 420 del 19/09/2006 con la quale si è provveduto ad impegnare le risorse finanziarie disponibili per la complessiva attuazione della Misura 5.2, per un importo pari a Euro 81.672.016,60e la D.G.R. n°1707 del 21/11/06 con la quale sono state assegnate le ulteriori risorse finanziarie ammontante a Euro 8.456.268,00, sul Capitolo Regionale 1095502 competenze 2006 e impegnate con D.D. n°560 del 27/11/2006;

CONSIDERATO che con D.D. n°616 del 21/11/2006 di rettifica e Integrazione della Graduatoria Definitiva e in applicazione della Legge Regionale sulle procedure di attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006, il finanziamento viene assentito per gli interventi inclusi nella Graduatoria Definitiva fino ad esaurimento delle risorse iscritte nel Bilancio Regionale di tutte le annualità 2000 - 2006;

CONSIDERATO che nell'ambito dell'attuazione degli interventi inseriti nelle graduatorie definitive attinenti le azioni 1 - 3a - 3b - 4a - 4b - 5 e Proposte Integrate, il Responsabile di Misura potrà utilizzare man mano le economie, rivenienti dai ribassi d'asta

ottenute a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto spaziando nell'ambito delle diverse azioni della Misura al fine di assicurare la pronta utilizzazione dell'intero complesso di risorse disponibili.

PRESO ATTO della richiesta di ulteriore finanziamento avanzata dall'Associazione dei Comuni NORD SALENTO, nota prot. n°106/07 acquisita al prot. n°3242 del 22/02/07 di Euro 170.000,00 necessaria per l'esecuzione in piena sicurezza del progetto stralcio ammontante a Euro 900.000,00 della Proposta Integrata finanziata con la succitata Determina Dirigenziale n°436 del 03/10/2006 e ulteriore richiesta dell'Utilizzo delle Economie di Gara per il proseguimento delle opere previste nel progetto unitario di importo complessivo pari a Euro 2.770.000,00 suddiviso per singole Azioni della Proposta Integrata;

Preso Atto del contenuto della stessa nota nella quale viene assicurato, altresì, che l'utilizzo delle succitate economie consentono la realizzazione dell'ulteriore intervento funzionale che verrà ultimato e rendicontato nei tempi previsti dal C.d.P.;

- Verificato che

il presente provvedimento non comporta Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;

- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi inseriti nelle graduatorie definitive della Misura 5.2 attinenti le azioni 1 - 3a - 3b - 4a - 4b 5 e Proposte Integrate, il Responsabile di Misura potrà utilizzare man mano le economie, rivenienti dai ribassi d'asta ottenute a seguito dell'espletamento delle gare d'appalto spaziando nell'ambito delle diverse azioni della Misura al fine di assicurare la pronta utilizzazione dell'intero complesso di risorse disponibili;
3. A seguito delle economie derivanti dalle precedenti annualità 2000-2004 e valutata la richiesta dell'Unione dei Comuni NORD SALENTO, al fine di assicurare il pronto utilizzo delle stesse, con il presente provvedimento viene rettificato l'ammontare del finanziamento POR assicurato con D.D. n°436/06 di Euro 882.000,00 del Progetto stralcio ammontante a Euro 900.000,00, assegnando l'ulteriore finanziamento pari a Euro 166.600,00 sull'importo richiesto di Euro 170.000,00;
4. Che nel contenuto della nota viene assicurato, altresì, che l'utilizzo delle succitate economie consentono la realizzazione dell'ulteriore intervento funzionale che verrà ultimato e rendicontato nei tempi previsti dal C.d.P.;
5. Sulla base dell'istruttoria condotta, nel rispetto delle modalità di cui in premessa viene, pertanto con il presente provvedimento rettificato il finanziamento POR assegnato con D.D. n°436/06 all'Unione dei Comuni NORD SALENTO, rideterminando il progetto a Euro 1.070.000,00 anziché 900.000,00, con finanziamento POR di Euro 1.048.600,00 anziché Euro 882.000,00 e con una quota di partecipazione finanziaria dell'Unione dei Comuni NORD SALENTO pari al 2% e ammontante a Euro 21.400,00 anziché Euro 18.000,00. Inoltre, di concedere l'autorizzazione, per le motivazioni riportate nella succitata nota n°106/07 dell'Unione dei Comuni NORD SALENTO, all'utilizzo delle economie di gara nel rispetto di quanto previsto dal C.d.P., L.r. n°13/2000 e della L.r. n°13/2001;
6. L'unione dei Comuni NORD SALENTO -

Comune di CAMPI SALENTINA (LE) Capofila, provvederà ad inoltrare alla Regione Puglia Assessorato Ecologia - Settore Ecologia, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena revoca del finanziamento, gli atti formali di impegno della spesa relativa alla quota di compartecipazione finanziaria all'intervento, nonché gli atti relativi all'approvazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi del D.Lgs. 163/06 (ex art.16 della 109/94 e succ. modifiche ed integrazioni), ovvero gli atti relativi all'avvio delle procedure di gara ai sensi delle normative vigenti, per l'affidamento dei lavori e delle attività o per servizi e/o l'acquisizione delle attrezzature ovvero di dichiarazione di avvio diretto delle attività;

7. Il presente provvedimento è notificato all'Area delle Politiche Comunitarie, nonché alla Segreteria della Presidenza della Regione Puglia.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dr. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 122

Legge regionale n.11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità impatto Ambientale - Progetto di ampliamento dello stabilimento Getrag di Modugno (Ba) - Proponente Getrag S.p.A.

L'anno 2007 addì 16 del mese di marzo in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 14584 dell'01.12.06, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di ampliamento concernente lo sta-

bilimento Getrag di Modugno (Ba), da parte della Getrag S.p.A. - Via dei Ciclamini, 4 - Modugno (Ba) -;

- con nota prot. n. 806 del 02.01.07 il Settore Ecologia richiedeva alla predetta società elaborati integrativi;
- con nota acquisita al prot. n. 4228 del 14.03.07 la società riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 4405 del 15.03.07 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 09.02 al 10.03.2007) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e veniva comunicato che non erano pervenute osservazioni in merito, Con la stessa nota veniva inviata copia del verbale della Conferenza di Servizi del 22.02.07 dalla quale si evinceva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il ciclo produttivo esistente consiste nella lavorazione meccanica a freddo degli alberi, degli ingranaggi, delle scatole del cambio e di alcuni altri componenti mediante fresatura, foratura, tornitura e filettatura con asportazione di truciolo. Alcuni componenti sono quindi sottoposti a lavorazione e rettifica con mole o di cementazione e tempratura mediante forni elettrici. Al fine del ciclo è posta la linea di assemblaggio del cambio o del differenziale vero e proprio.

L'evoluzione del mercato ha reso necessario modifiche all'impianto e la installazione di nuove macchine. Da qui la proposta di iniziativa oggetto di valutazione e concorrente ad un finanziamento POR 2000-2006 nell'ambito della Misura 4.18 Contratti di Programma.

Il progetto prevede la costruzione di una porzione di edificio contiguo all'attuale produzione, destinato ad area logistica e stoccaggio prodotti finiti. In questo modo si renderà disponibile un'area all'interno dell'edificio produzione da destinarsi all'installazione di nuove linee. Sono previsti inoltre lavori di sistemazione degli uffici e rinnovo dei

macchinari, oltre a un nuovo accesso pedonale e un nuovo accesso carraio.

In particolare l'ampliamento dello stabilimento comprenderà:

- Una nuova porzione di edificio produzione posizionato in prosieguo a quello esistente, nell'estremità sud-est, avente altezza e caratteristiche costruttive analoghe a quello esistente, da destinarsi a logistica e stoccaggio prodotti finiti;
- La realizzazione di un nuovo ingresso dipendenti direttamente connesso con il parcheggio di proprietà in modo da eliminare l'attuale promiscuità dovuta ad unico ingresso per persone e merci;
- Una nuova area centrali tecnologiche posizionata ad est del terreno di proprietà. Nella nuova area è prevista l'ubicazione delle nuove utilities in aggiunta a quelle già esistenti che verranno ivi spostate per rendere possibile la realizzazione dei nuovi uffici;
- La realizzazione di un nuovo accesso carraio per autocarri, lato sud del perimetro di proprietà. Questo accesso è già esistente ed è stato realizzato per consentire l'ingresso-uscita dei mezzi ferroviari. I lavori sono volti a rendere possibile anche il passaggio degli autocarri per il trasporto dei prodotti finiti.

L'azienda è certificata ISO 14000 e ed ha un SGA EMAS

➤ **Considerato quanto sopra evidenziato, valutato anche che trattasi di intervento su un impianto già esistente, posizionato in zona industriale completamente attrezzata e che vengono conseguiti miglioramenti logistici attraverso la eliminazione di promiscuità nei flussi di persone e merci, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera proposta, purchè si rispettino le seguenti condizioni:**

- **in fase di cantiere siano assunti tutti gli accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo da rumore, anche attraverso l'utilizzo di macchine i cui livelli di emissione siano certificati (marchio CE), e la emissione di polveri;**
- **siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione dei mate-**

riali derivanti da attività di scavo (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;

- **siano adeguate le procedure del sistema di gestione ambientale alle modifiche previste sulle linee produttive esistenti e alle nuove linee produttive da installare.**
 - **Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**
 - **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**
 - **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
 - **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**
 - **Vista la L.R. n. 11/2001;**
 - **Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;**
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di ritenere il progetto concernente l' ampliamento dello stabilimento Getrag di Modugno (Ba), da parte della Getrag S.p.A. - Via dei Ciclamini, 4 - Modugno (Ba) -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;**
- **il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;**
- **di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;**
- **di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;**
- **di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;**
- **copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.**

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 123

Legge regionale n.11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Opificio industriale per il recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi destinati alla produzione di composti di qualità ovvero di fertilizzanti organici - Comune di Laterza (TA) - Proponente: Progeva S.r.l.

L'anno 2007 addì 16 del mese di marzo in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11711 dell'11.10.2006 la Progeva S.r.l. - S.C. 14 "Madonna delle Grazie-Caione" - Laterza (Ta) - trasmetteva, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 11/01, istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'opificio industriale per il recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi destinati alla produzione di compost di qualità ovvero di fertilizzanti organici, nel comune di Laterza (Ta);
- con nota prot. n. 12464 del 25.10.2006 il Settore Ecologia invitava la società istante a trasmettere la pratica di che trattasi all'amministrazione comunale di Laterza e all'amministrazione provinciale di Taranto, nonché a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale, così come disposto dall'art. 11 della L.R. n. 11/01, ai commi 1, 2 e 3. Con la stessa nota invitava gli enti interessati ad esprimere il parere di cui all'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 13565 del 15.11.2006 la società proponente trasmetteva la determina Dirigenziale n. 96 del 02.10.2006 della regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute - settore Assistenza Territoriale e Prevenzione -;
- con nota acquisita al prot. n. 14212 del 28.11.2006 il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia del comune di Laterza trasmetteva il parere favorevole relativamente al progetto in questione;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 15377 del 21.12.2006 il Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Taranto comunicava il parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento sopra specificato,
- con nota acquisita al prot. n. 1705 del 30.01.2007 la società istante trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "La

Gazzetta del Mezzogiorno" e "l'Unità" el 03.11.2005, nonché sul BURP n. 134, tutti del 19.10.2006;

- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 05.03.2007, ha rilevato che:

A. Premessa

La ditta in questione è già autorizzata in procedura semplificata ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs 152/06 "Operazioni di recupero"(ex articolo 33 del D.Lgs 22/97) nella quantità complessiva a regime di 30.000 t/a per alcune tipologie di rifiuti previste nell'allegato 1 suballegato 1 del DM 5/2/98 come aggiornato e modificato dal DM 186/06 ed in particolare:

- par. 16 rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità quali frazione organica di RSU raccolta separatamente, rifiuti di origine animale, vegetale ecc
- par. 18 rifiuti di ossa, penne e piume ecc.

Avendo concluso il previsto iter istruttorio l'azienda è oggi in attesa di acquisire il riconoscimento di cui al Regolamento CE n.1774/02.

L'esigenza di acquisire la procedura ordinaria deriva da quanto previsto dal DM 186/06 in quanto le quantità di rifiuti ammissibili alla messa in riserva ed alle operazioni di recupero sono superiori a quelle massime ammesse dall'allegato 4 del nuovo decreto.

La produzione di compost di qualità ovvero di fertilizzanti organici è distinta in:

1. Ammendanti organici naturali che sono suddivisi in:
 - a. ammendante vegetale semplice non compostato a base di cortecce, sanse, pule, bucce ecc.
 - b. ammendante compostato verde, ottenuto da scarti della manutenzione del verde ornamentale, altri scarti vegetali escluse le alghe ed altre piante marine;
 - c. ammendante compostato misto ottenuto dai residui organici dei rifiuti urbani, scarti di origine animale compresi i liquami zootecnici. I fanghi tranne quelli agro- industriali non possono superare il 35% della miscela iniziale;

d. ed ammendante compostato torboso, ottenuto con miscele di torba in quantità maggiore del 50% con ammendante compostato verde e/o misto

2. Concimi organici

3. concimi organo-minerali correttivi in forma solida e/o polverulenta ai sensi della L 748/84 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti" recentemente abrogata dal D.Lgs 217 del 29/4/06 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti".

La scelta dell'area di Laterza è principalmente motivata dal fatto che in questa zona si ha una consistente produzione di deiezioni zootecniche derivante dai cospicui allevamenti esistenti. Tali deiezioni costituiscono una materia prima per la produzione di ammendanti, concimi organici, organo-minerali, correttivi.

B. Quadro di Riferimento Progettuale

L'opificio ricade in area della superficie di circa 26500 mq in agro di Laterza nella località "Matine". Tale area ricadeva nel vigente PRG in zona agricola tipizzata E ed individuata negli ATE E ed in seguito a variante urbanistica con DCC è stata modificata la destinazione d'uso ad insediamento industriale. All'area in questione si giunge percorrendo la SP 19 Laterza-Santeramo in Colle fino all'incrocio con la SC 14 "Madonna delle Grazie- Caione", si continua su questa strada percorrendola fino al viadotto dell'itinerario della "Bradano-Salentina" ove, una volta superata, si svolta a destra giungendo a destinazione. Dista almeno 300 m da edifici sparsi e 2000 m da agglomerati urbani. Non risulta inclusa in ZPS ed in SIC

L'attività di recupero /riciclaggio si compone delle seguenti fasi:

0. Raccolta e trasporto

1. Messa in riserva per la produzione di fertilizzanti (R3) che avviene all'interno di un capannone con superficie di 774,5 mq che può contenere fino alla produzione di tre giorni ossia 450 t. I rifiuti verdi costituiti da materiali legnosi vengono invece stoccati all'aperto.

2. Miscelazione degli scarti.

3. Trasformazione biologica aerobica, in biocelle, costituita da:

- biossidazione accelerata
- maturazione

Le masse preparate con la trito miscelazione vengono immesse in 8 biocelle con ventilazione forzata ove avviene la fase di biossidazione accelerata che dura mediamente 14 giorni. Dopo di che le masse non più maleodoranti vengono poste all'esterno per la fase di maturazione che dura 76 giorni.

4. Raffinazione delle biomasse mediante vagliatura che separa alcuni componenti indesiderati quali metalli, plastica, vetro ecc

5. Dosaggio e miscelazione delle matrici organiche fermentate con altri fertilizzanti per la formulazione dei prodotti.

6. Confezionamento dei prodotti in sacchi.

7. Messa in deposito e trasporto all'utilizzatore finale.

L'impianto è inoltre integrato con un impianto di illuminazione interna ed esterna ed impianto idrico antincendio, Le emissioni maleodoranti vengono abbattute tramite un biofiltro.

C. Quadro di riferimento programmatico

1. Correlazione con il PUTT

L'area appartiene all'ATE del tipo "E" laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

In particolare nell'area in oggetto possono essere fatte le seguenti osservazioni collegabili al PUTT:

- **Componenti geo-morfo- idrogeologiche (capoII).** Non sono presenti emergenze geologiche di riconosciuto valore scientifico e relative aree di pertinenza e/o annesse "come grotte, doline o puli, gravine o lame"

- **Componenti botanico-vegetazionali (capo III)** Non sono presenti emergenze botanico-vegetazionali come boschi e macchie, parchi regionali o comunali beni di riconosciuto valore scientifico.

- **Componenti storico-culturali (capoIV).** Totale assenza di zone archeologiche, di beni architettonici extraurbani, o di punti panoramici.

Si può quindi affermare che l'intervento non comporta modifiche sostanziali ai caratter della

zona in cui ricade e pertanto rispetta le direttive di tutela dell'articolo 5 delle NTAdel PUTT

Inoltre:

- a. vincoli ex lege 1497/39 per la protezione del paesaggio che impone il rilascio di parere da parte del Ministero per i Beni Architettonici e Culturali tramite la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici Artistico e Storici. L'impianto in questione non è sottoposto a tale vincolo.
- b. Decreti Galasso. L'impianto non è sottoposto a tale vincolo.
- c. Vincoli idrogeologico. L'impianto non è sottoposto a tale vincolo.
- d. Boschi-Macchia-Biotipi-Parchi L'impianto non è sottoposto a tale vincolo.
- e. Catasto delle grotte, L'impianto non è sottoposto a tale vincolo.
- f. Vincoli e segnalazioni architettonici-archeologici, L'impianto non è sottoposto a tale vincolo.
- g. Idrologia superficiale. L'impianto non è sottoposto a tale vincolo.
- h. Usi civici L'impianto non è sottoposto a tale vincolo
- i. Strumentazione urbanistica. L'impianto non è sottoposto a tale vincolo
- j. Vincoli faunistici. L'impianto non è sottoposto a tale vincolo.
- k. Geomorfologia L'impianto non è sottoposto a tale vincolo

2. Correlazione con il PRG

L'area è tipizzata come zona E agricola. Tale area ricadeva nel vigente PRG in zona agricola tipizzata E ed individuata negli ATE E ed in seguito a variante urbanistica con DCC ne è stata modificata la destinazione d'uso destinandola ad insediamento industriale.

3. Correlazione con il PAI

Lo studio di compatibilità idrologica laddove previsto dalla Delibera n.25 del 15/2/04 è soggetto al parere dell'Autorità di bacino. In relazione al PAI il sito in oggetto non rientra in aree soggette al rischio di esondazione od area a pericolosità idraulica.

4. Piano Regionale dei Rifiuti

Il Decreto Commissariale n.41 del 6/3/01 ha isti-

tuito il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate nella Regione Puglia, piano che è stato integrato e modificato con il DC n.296 del 30/9/02. L'integrazione consisteva nella soppressione degli impianti di compostaggio la cui scelta veniva demandata agli ATO, che non hanno adempiuto a quanto previsto.

Con il DC n.56/CD del 26/3/04 è stato adottato il piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili ex art. 5 del D.Lgs 36/03. Tale inadempienza ha prodotto ovviamente uno sbilancio nel sistema impiantistico per cui è stata eseguita una revisione con DC n.187 del 9/12/05. Pertanto l'impianto di compostaggio in oggetto si trova inserito nel programma che prevede una raccolta differenziata che entro il 2010 raggiungerà il 55% e che a valle della RD proceda ad operazioni di biostabilizzazione e produzione di CDR. In particolare per quanto riguarda la frazione organica umida occorre garantire il trattamento di questa frazione in impianti di compostaggio di qualità con il collocamento del prodotto sul mercato. L'impianto pertanto risulta in linea con le disposizioni pianificatorie del Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani.

5. Parco naturale regionale "Terra delle Gravine"

Il sito non rientra nell'area perimetrata Parco delle Gravine.

D. Quadro di Riferimento Ambientale

Componente atmosfera

La componente ambientale più direttamente interessata dall'attività dell'azienda è sicuramente quella atmosferica. Importante risulta essere la ventosità in quanto è un indice della diffusione degli odori nell'atmosfera. Le massime velocità del vento (maggiore di 12 nodi) si rilevano nel settore 110°-160° (vento di scirocco) con frequenza 3,1% e nel settore 290°-340° (vento di maestrale) con frequenza del 3,7%. La direzione di provenienza del vento con maggiore frequenza risulta nel settore 290-340° con una % del 29,5 delle osservazioni totali annue. Le emissioni rivenienti dall'attività dell'azienda si riducono praticamente alle polveri ed alle emissioni odorigene. L'impatto delle polveri viene mitigato dall'umidificazione della massa in fermentazione mentre le emissioni odorigene sono

minimizzate dal fatto che nella fase iniziale di fermentazione laddove l'emissione di odori è massima, la fermentazione avviene in ambiente confinato e l'aria viene aspirata ed inviata al biofiltro che garantisce il rispetto del raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Componente Suolo e sottosuolo

Dal punto di vista morfologico si evince un paesaggio eminentemente collinare con valli che costituiscono il reticolo idrografico che confluisce due km a valle nella gravina di Laterza. Dal punto di vista geologico e litologico i terreni appartengono alla formazione geologica denominata argille subappennine.

Le indagini geognostiche effettuate hanno mostrato la seguente successione litologica:

1. complesso di facies alluvionale limoso -argilloso con uno spessore variabile tra i 12 e 20 m;
2. complesso costituito da calcareniti a macrofossili di colore giallo ben cementate con uno spessore variante da 1 a 10 m;
3. substrato calcareo cretaceo denominato calcare di Altamura che si presentano molto fratturati oppure privi di fessurazione.

Componente idrica

Dalla cartografia si evince l'inesistenza di aree esondabili nell'arco di 3 km dall'insediamento produttivo in oggetto. Dall'esame delle precipitazioni si evince che il quantitativo maggiore di pioggia si ha nei mesi di Novembre con 73,5 mm seguito da Ottobre con 66,2 mm, mentre il valore più basso di piovosità si ha in agosto (7,8 mm). All'interno dell'azienda le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia vengono con opportune pendenze avviate ad un impianto di trattamento di grigliatura e disabbatura cui segue una vasca di sedimentazione. Da qui il flusso d'acqua viene inviato ad un disoleatore e quindi alla rete di subirrigazione. Le acque di dilavamento delle superfici di copertura (1500 mq) vengono tramite pluviali direttamente inviate alla vasca antincendio. Le acque di percolato vengono infine avviate ad una vasca e da qui ad opportuno impianto di trattamento. I reflui civili vengono smaltiti in fossa Imhoff.

Poco resta da osservare per quanto riguarda la

componente ambientale Paesaggio in quanto nella area in oggetto l'aspetto predominante è quello di un esteso ed arido pascolo pietroso, trattasi dell'ambiente tipico di un habitat di tipo steppico con predominanza di vegetazione erbacea. Per quanto riguarda la componente vegetazione, flora e fauna occorre citare che nella gravina dominano, fra gli alberi, l'olivo ed il mandorlo oltre al fico e la vite. Nella Gravina inoltre una pianta molto diffusa è l'Agave, pianta di tipo ornamentale. Per quanto riguarda la fauna tra i mammiferi sono presenti la faina e la volpe e talvolta il tasso e l'istrice. Tra gli uccelli occorre citare il Grillaio e la calandra. In conclusione non si notano impatti significativi riverberanti dall'attività dell'azienda sulle componenti paesaggio e vegetazione, flora e fauna.

Per diminuire infine l'impatto della componente rumore sulla fauna esistente tutti gli impianti e le attrezzature sono conformi a quanto previsto dalla Normativa dell'Unione Europea. Vi è anche la presenza di piantumazione e messa a dimora di alberi di alto fusto per attenuare la diffusione del rumore.

✓ alla luce di quanto sopra evidenziato e tenuto conto della tipologia di impianto presentato a biocelle, dell'impianto di abbattimento delle polveri e sostanze odorigene nonché delle altre misure mitigative poste in essere dall'azienda, il Comitato Reg. le di V.I.A. ritiene di poter esprimere una valutazione positiva purchè, in caso di malfunzionamento del biofiltro, l'impianto venga bloccato.

- **Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001;**
- **Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con la prescrizione espresse in narrativa e che qui si intende integralmente riportata, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa all'opificio industriale per il recupero/riciclaggio di rifiuti non pericolosi destinati alla produzione di compost di qualità ovvero di fertilizzanti organici, nel comune di Laterza (Ta), proposto dalla Progeva S.r.l. - S.C. 14 "Madonna delle Grazie-Caione" - Laterza (Ta);
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 124

Legge regionale n.11/01 - Procedura verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in Loc. Marchitto - Comune di Ortona (Fg) - Proponente: Eurowind S.r.l.-

L'anno 2007 addì 16 del mese di marzo in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8901 del 20.07.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico in località Marchitto, nel Comune di Ortona (Fg), da parte della Eurowind S.r.l. - Via Melfi km 0,700 - Ascoli Satriano (Fg) -;
- con nota prot. n. 10171 dell'01.08.2005 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società che la L.R. N. 9/05 aveva sospeso l'esame dei progetti relativi ai parchi eolici presentati dopo la data del 31.05.05, e pertanto invitava la stessa società a riproporre l'istanza successivamente alla data del 30.06.06;
- con nota acquisita al prot. 9862 del 23.08.05 il comune di Ortona comunicava alla società che la richiesta non poteva essere accolta in quanto pervenuta fuori dai termini previsti dalla convenzione sottoscritta in data 29.11.2004;
- con nota del 20.07.06, acquisita al prot. n. 10012 del 24.08.2006 la Eurowind S.r.l. richiedeva la riattivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativamente all'intervento in oggetto specificato;
- con nota prot. n. 10422 dell'08.09.2006 il Settore

Ecologia comunicava alla società proponente la riattivazione della procedura di cui sopra e nel contempo invitava il comune di Ortona a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/01;

- con nota acquisita al prot. n. 13209 del 09.11.2006 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Ortona trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 14.09.06 al 14.10.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni ed esprimendo parere favorevole, ai sensi dell'art.16 c.5, in merito alla realizzazione dell'opera in argomento;
- con nota prot. n. 13402 del 13.11.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali;
- con nota acquisita al prot. n. 14094 del 27.11.2006 la società istante riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto; con successiva nota prot. n. 1439 del 24.01.2007 la stessa società trasmetteva ulteriore documentazione integrativa;
- espletate le procedure di rito, rilevato che nei termini prescritti non risultano pervenute osservazioni e/o opposizioni e valutati gli atti tecnico-amministrativi, le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
 - Superficie: **890 ha**
 - N. aerogeneratori: **15**
 - Diametro aerogeneratori: **80 m**
 - Potenza complessiva: **30 - 34,5 MW**

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

L'area interessata dall'impianto è posta su un pianoro in un ambito agrario dove domina la monocoltura a grano e rare aree ad uliveti, ortaggi e vigneti.

La conformazione del luogo guiderà le modalità di realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'impianto. Verranno utilizzate torri di tipo tubolare e non disposte su file parallele. Nelle vicinanze è presente l'area archeologica di Herdonia.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

E' stata condotta un'analisi faunistica e floristica circa le specie presenti nell'area d'intervento e nell'area circostante.

Il territorio appare caratterizzato da una distribuzione irregolare delle formazioni vegetazionali; l'area presenta una situazione assai degradata correlata alla pratica della monocoltura. Il sito d'intervento è caratterizzato dalla presenza quasi totale di terreni coltivati e di terreni abbandonati in cui si nota un lento sviluppo della prateria. Dalla relazione ambientale di evince che il sito è interessato da numerose specie faunistiche le cui rotte di spostamento determinano un corridoio che sorvola l'area dell'impianto ma a quote di 200-250 m.

Rumori e vibrazioni

“Il Comune di Ortona non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica, e i terreni sui quali sarà installato l'impianto sono prevalentemente di tipo seminativo senza presenza di abitazioni continuamente abitate nei confronti delle quali si ritiene non vi saranno interferenze sonore negative. Non si evincono inoltre interazioni fra il rumore prodotto e la fauna che colonizza il sito”

Campi elettromagnetici ed interferenze

“In zona sono presenti fabbricati agricoli abitati continuamente distanti dagli impianti oltre 250 m. Il resto dei terreni è adibito ad agricoltura e quindi non si prevede presenza continua di esseri umani nei pressi degli aerogeneratori” Nella relazione ambientale si afferma che “non si prevedono effetti elettromagnetici dannosi per l'ambiente o la popolazione derivanti dalla realizzazione dell'impianto”.

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, e la certificazione degli aerogeneratori.

Norme tecniche relative alle strade

Saranno realizzate piste e piazzole temporanee in stabilizzato, che successivamente alla realizzazione dell'impianto saranno ridotte alle esigenze di ordinaria manutenzione. Il progetto delle strade di accesso all'impianto è corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo.

Le strade avranno sezione di 5,50 m e banchine di 0,50 m.

Norme sulle linee elettriche

In accordo a quanto previsto del Regolamento Regionale n. 6 del 4.10.2006 i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti di saranno interrati ad una profondità minima di 1,10 m, protetti. Il tracciato dei cavi interrati seguiranno il tracciato dei percorsi stradali esistenti.

Il progetto delle strade di accesso all'impianto è corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo.

Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre e l'energia prodotta verrà conferita alla stazione di consegna mediante cavidotto interrato che percorrerà i margini di una rete stradale secondaria esistente senza invadere area coltivate e percorrendo esclusivamente margini stradali. Relativamente a tale aspetto comunque, considerata la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito agli elettrodotti e relative stazioni di consegna, si ritiene opportuno che in sede di conferenza di servizi per l'acquisizione dell'autorizzazione unica sia acquisito il parere dello stesso Ente.

Pertinenze

Le piazzole di manovra in fase di cantiere saranno di circa 1.000 mq per ogni torre, e sarà realizzata una stazione elettrica in muratura.

Le fasi di cantiere

Nella relazione di progetto si asserisce che il cantiere occuperà la minima superficie necessaria di suolo, che saranno realizzate piste e piazzole permeabili, con idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie del cantiere.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto (20-25 anni) è prevista la dismissione dell'impianto che prevede nuovamente la realizzazione delle piazzole

e della viabilità di servizio, per lo smontaggio delle torri.

Misure di compensazione

E' prevista la ricostruzione nelle immediate vicinanze di un'area con essenze arbustive che possano offrire rifugio alla piccola fauna.

- Dalla documentazione inizialmente prodotta non si evincevano sufficienti indicazioni in merito all'indice di ventosità dell'area. In particolare si leggeva: "Allo stato attuale non si conoscono dati diretti circa la ventosità del sito che sono in fase di reperimento attraverso il monitoraggio con anemometri posizionati in situazioni strategiche."

Risultava dunque necessaria l'indicazione dell'indice di ventosità e del numero di ore equivalenti, ai sensi dell'art. 14, comma 3.A, del Regolamento Regionale n. 126 del 06.10.2006.

Con nota del 27.11.2006 sono state trasmesse le integrazioni richieste in merito all'indice di ventosità dell'area. In particolare è stato prodotto l'elaborato "Stima e rilevazione ventosità del sito Valle Scodella-Campese Ortona" dal quale si evince l'inquadramento dell'area nello "Atlante Eolico d'Italia" CESI - Università di Genova.

Sono stati allegati i dati di campagne anemometriche della durata variabile da 17 a 4 mesi (21.1.2005 - 18.11.2006).

Nella relazione di stima si legge: "[...] è in corso una campagna anemometrica iniziata già a Gennaio 2005 a mezzo di anemometri installati nei punti strategici del costruendo impianto, [...] si potrà rilevare altrettanto che la ventosità è compresa tra 6 e 7 m/s e il numero di ore supera abbondantemente le 1.600 annue."

Con la stessa nota del 27.11.2006 è stato trasmesso il supporto digitale con i dati relativi alla localizzazione degli aerogeneratori, nel quale si evince anche lo spostamento di uno di esso.

Con nota del 24.01.2007 veniva trasmesso il progetto definitivo dell'impianto, che non prevede più lo spostamento di cui alla nota del 27.11.2006; pertanto per la redazione del presente parere si è tenuto conto del progetto definitivo pervenuto in data 24.1.2007.

- Considerato quanto sopra evidenziato, e atteso che:
 - ✓ l'area di progetto non presenta vincoli naturalistici ed è interessata esclusivamente da coltura agricole;
 - ✓ che il progetto rispetta le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006,

si esprime parere favorevole alla localizzazione di 15 aerogeneratori, aventi le seguenti coordinate (Gauss-Boaga fuso Est):

1.	2573254,	4572387
2.	2572794,	4572473
3.	2572297,	4572184
4.	2573224,	4571949
5.	2572139,	4571766
6.	2572830,	4571607
7.	2572372,	4571264
8.	2571688,	4570924
9.	2572125,	4570623
10.	2572376,	4570217
11.	2571614,	4570265
12.	2572295,	4569868
13.	2571495,	4569882
14.	2572124,	4569418
15.	2571474,	4569371

Detto parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- o assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- o garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di *macadam*;
- o prevedere, come dichiarato nel progetto, che i caviddotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- o prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "*motion smear*" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;

- o garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- o assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, *Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati*), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- o prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- o che venga stipulata la convenzione in base allo schema di cui alla DGR 30 novembre 2005, n. 1747 con particolare attenzione agli impegni relativi alla dismissione e alle fidejussioni.
- o Che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta che può essere disposta o comunque variata dallo stesso in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione di energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi per l'acquisizione dell'autorizzazione unica venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna dell'energia;

- **Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**

- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**

- **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**

- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località Marchitto, nel Comune di Ortona (Fg), proposto dalla Eurowind S.r.l. - Via Melfi km 0,700 - Ascoli Satriano (Fg) - escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- **il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;**
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 129

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Piano di coltivazione e progetto di recupero ambientale di una cava di conglomerati in località "Stivaletta" in agro di Ginosa. - Proponente: Ditta Sarim S.r.l.

L'anno 2007 addì 16 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 1757 del 09.02.06 la Ditta Sarim S.r.l., con sede in Marina di Ginosa (TA) in C.da Lama del Pozzo, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione di una nuova cava sita in loc. "Stivaletta" dell'agro di Ginosa (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 118, particelle 11-45-46-90-495;
- con nota prot. n. 2255 del 22.02.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazioni interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 2946 del 08.03.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota acquisita al prot. 10873 del 20.09.06 la ditta trasmetteva copia del certificato di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Ginosa e parere favorevole espresso dallo stesso;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 01.02.2007, valutata la documentazione agli atti riteneva esprimersi come segue: «...omissis....

Premessa

Il progetto prevede l'apertura di una cava "a fossa" per la coltivazione di sabbie e ghiaie su un terreno di circa 13000 mq, in disponibilità della Ditta, posto in località "Stivaletta" in agro di Ginosa, ricadente sulle particelle 11, 45, 46, 90, 495 del Foglio di Mappa 118. La zona interessata è ubicata a circa 13 km dal centro abitato di Ginosa e si trova lungo la S.P. 10.

L'area di cava ricade all'interno di un Bacino di completamento previsto dal P.R.A.E. adottato con delibera di G. R. 1744/2000 e sul P.R.G. del Comune di Ginosa ricade in Zona Agricola (zona E).

Osservazioni

L'area interessata dalla coltivazione come si evince dalle cartografie allegata al SIA è stata classificata dal P.U.T.T./Paesaggio come A.T.E. "E" e ricade nell'area di pertinenza ed annessa di due corsi d'acqua.

Il punto 4.1 dell'art. 3.08.4 delle NTA prevede che all'area di pertinenza di un corso d'acqua si applichino gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art. 3.05 che escludono la possibilità di autorizzare attività estrattive e comunque, al comma a punto 2, vieta la escavazione ed estrazione di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria mentre al punto 1 esclude qualsiasi trasformazione in alveo fatta eccezione per alcuni interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione, al miglioramento del regime idrico, al disinquinamento ed alla disinfestazione. Il punto 4.2 dell'art. 3.08.4 delle NTA prevede inoltre che nell'area annessa di un corso d'acqua si applichino gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05 che limitano le nuove localizzazioni delle attività estrattive ai soli materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità e prescrive diret-

tamente, al punto 3 del comma b, che non sono autorizzabili le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute di cave attive se funzionali al ripristino e/o adeguata sistemazione finale dei luoghi.

Gli estensori del SIA rilevando quando sopra riportato, hanno allegato allo studio una attestazione del Comune di Ginosa del 17/01/2007 richiamata con nota del 30/01/2007 dove si dichiara che in seguito al sopralluogo eseguito in data 11/01/2007 sono state constatate le trasformazioni subite dalle aree di intervento e la effettiva modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto riportato sugli atlanti del PUTT/P. Sulla documentazione citata si sottolinea inoltre la necessità da parte del Comune di una riconfigurazione dell'articolazione planimetrica dell'ATD in questione e che tale riconfigurazione è già in fase avanzata di redazione.

Il Comitato, alla luce di tutte le valutazioni effettuate, prime di esprimere il proprio parere, ha ritenuto di dover acquisire il parere del Settore Urbanistica.

Con nota acquisita al prot.2630/07 la SARIM ha trasmesso copia della nota prot.10435/06 con cui il Settore Urbanistica ha rilevato che l'area di cui trattasi ricade in un ambito territoriale esteso di tipo <E> di valore "normale" non sottoposta a tutela diretta dal PUTT/P e che pertanto non risulta interessata da vincoli di natura paesaggistica individuati dalla cartografia tematica del PUTT/P approvato con delibera di G.R. del 15.12.2000 n.1748; con la stessa nota veniva trasmessa la compatibilità con il PAI trasmessa dall'Autorità di Bacino Della Puglia con nota 0008216 del 15.12.06.

Parere

Il Comitato pertanto, sulla base di tutta la documentazione prodotta, esprime per quanto di competenza parere favorevole all'intervento proposto con le seguenti prescrizioni:

- **che sia realizzata una tettoia con pavimento impermeabilizzato per il ricovero dei mezzi meccanici;**
- **che sia individuata e adeguatamente attrezzata un'area per il deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere. Il**

deposito degli stessi dovrà essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- **sia per la tettoia che per l'area destinata a deposito temporaneo dovranno essere adottate misure atte ad impedire l'ingresso delle acque di corrivazione;**
- **che siano acquisiti i necessari titoli autorizzativi per il collegamento, previsto in progetto, della rete di regimentazione delle acque meteoriche esterne alla cava ai canali di bonifica esistenti con deflusso nel canale Lama di Pozzo;**
- **che il raffittimento della fascia a verde perimetrale previsto in progetto per il lato della cava antistante la S.P. 10 sia esteso anche agli altri fronti in modo tale che sia ridotta al minimo la dispersione di polveri sui terreni contermini, tutti caratterizzati dalla presenza di colture di pregio.**
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui

debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- **di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 01.02.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Sarim S.r.l., con sede in Marina di Ginosa (TA) in C.da Lama del Pozzo,, relativamente alla coltivazione di una nuova cava sita in loc. "Stivaletta" dell'agro di Ginosa (TA) contraddistinta nel NCT al Fg. 118, particelle 11-45-46-90-495, con le seguenti prescrizioni:**
- **che sia realizzata una tettoia con pavimento impermeabilizzato per il ricovero dei mezzi meccanici;**
- **che sia individuata e adeguatamente attrezzata un'area per il deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere. Il deposito degli stessi dovrà essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;**
- **sia per la tettoia che per l'area destinata a deposito temporaneo dovranno essere adottate misure atte ad impedire l'ingresso delle acque di corrivazione;**
- **che siano acquisiti i necessari titoli autorizzativi per il collegamento, previsto in progetto, della rete di regimentazione delle acque meteoriche esterne alla cava ai canali di bonifica esistenti con deflusso nel canale Lama di Pozzo;**
- **che il raffittimento della fascia a verde perime-**

trale previsto in progetto per il lato della cava antistante la S.P. 10 sia esteso anche agli altri fronti in modo tale che sia ridotta al minimo la dispersione di polveri sui terreni contermini, tutti caratterizzati dalla presenza di colture di pregio.

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- **il presente provvedimento dovrà essere:**
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 130

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Realizzazione di una cava di misto alluvionale". Loc. "Ripatetta" di Lucera (fg 119 ptcc.34 e 38 e fg 129 ptcc 4 e 11). Ditta Altieri Scavi S.r.l. Lucera (Fg).

L'anno 2007 addì 16 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- in data 31.07.03, la Ditta Altieri Scavi S.r.l., con sede in Lucera in Loc. Ponte Carlone S.S. 160, c.p. 96 aperta, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione della cava di misto alluvionale sita in loc. "Ripatetta" dell'agro di Lucera (FG), contraddistinta nel NCT al Fg. 119, particelle 34 e 36 e al Fg. 129, particelle 4 e 11;
- con Determinazione Dirigenziale n.186 del 20.05.04, il Dirigente del Settore Ecologia esprimeva parere sfavorevole per i motivi riportati nella stessa Determina;
- con nota acquisita al prot. 12146 del 19.10.05 la Ditta Altieri Scavi S.r.l., con sede in Lucera in Loc. Ponte Carlone S.S. 160, c.p. 96 aperta, proponeva nuova istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione della stessa cava di misto alluvionale sita in loc. "Ripatetta" dell'agro di Lucera (FG) contraddistinta stavolta nel NCT al Fg. 119, particelle 34 e 38 (anziché 36 come nella precedente istanza) e al Fg. 129, particelle 4 e 11;
- con nota prot. n. 13827 del 28.11.05 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 4344 del 24.03.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale;
- con nota acquisita al prot. 4633 del 03.04.06, la ditta trasmetteva copia della pubblicazione di rito effettuata sul Bollettino della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 01.02.2007, valutata la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: «...omissis....»

PREMESSA

La ditta Altieri Scavi S.r.l., con sede in Lucera loc. Ponte Carlone S.S. 160, ha in comodato d'uso (Atti di Comodato registrati a Lucera ai nn. 891/06.09.02 e 890/05.09.02) per la "estrazione dal sottosuolo di misto granulare e sabbia, con l'obbligo della sistemazione dello stesso per uso agricolo.", "per la durata di 20 anni, tacitamente rinnovabili" dai proprietari sig. Altieri Alessandro (LTR LSN 56B07 Z716K) e sig.ra Balletta Margherita (BLL MGH 62E70 D643I), i confinanti terreni siti in agro di Lucera alla località "Ripatetta" individuati rispettivamente al foglio n.119 con le p.lle 34 e 38 di estensione complessiva pari a Ha 4.00.00 ed al foglio n.129 con le p.lle 4 e 11 di estensione complessiva pari a Ha 5.56.01.

In data 31.07.03, la medesima ditta inoltrò, ai sensi della L.R. 12.04.01 n.11, istanza alla Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente - Settore Ecologia, per sottoporre a Procedura di V.I.A. lo Studio d'Impatto Ambientale ed il progetto per la realizzazione di una cava di misto alluvionale sui terreni innanzi indicati.

In data 28.04.04, il Comitato Regionale di V.I.A., a seguito dell'esame della documentazione agli atti, espresse parere sfavorevole in quanto nella relazione del S.I.A. i tre inquadramenti riportati (Quadro di riferimento programmatico, progettuale, Ambientale) non approfondivano l'esatto impatto della cava sul territorio interessato per carenza di documentazione che veniva nello stesso parere elencata; di conseguenza, il Dirigente del Settore Ecologia produsse relativa Determina n.186 in data 20.05.04.

Successivamente, in data 07.10.05, la ditta Altieri Scavi S.r.l. propone nuova istanza del progetto citato in oggetto, trasmettendo la documentazione ivi elencata, quale:

- 1) Quadro di riferimento programmatico:
 - Certificato di destinazione urbanistica del Comune di Lucera del 16.09.04;
 - Attestazione del Comune di Lucera - Settore Urbanistica del 09.09.04, circa l'inesistenza di vincoli di natura paesaggistica ed Urbanistica;

- Inquadramento nella carta dei vincoli estrattivi del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- Parere favorevole, in merito alla valutazione d'Impatto ambientale, espresso dalla Provincia di Foggia, Assessorato Ambiente - Settore Ecologia, in data 01.09.05:

2) Quadro di riferimento progettuale:

- Elaborati grafici di progetto (Planimetria degli stati Iniziale e Finale, Planimetria delle fasi di lavorazione, Sezioni delle fasi di lavorazione);
- Piano economico finanziario dell'impresa (in detto Piano vengono considerati tutti i costi di esercizio compresi quelli di sistemazione finale).

3) Quadro di riferimento ambientale:

- Carta dell'uso del suolo in sc. 1:100.000;
- Carta Geologia in sc. 1:100.000;
- Elaborati grafici in unico plico relativi all'inquadramento PUTT/p (Ambiti distinti ed estesi) SIC, ZPS e l'Idrografia superficiale dell'area.

Poi ancora, a seguito di richieste di integrazioni da parte della Regione Puglia, Assessorato Ambiente - Settore Ecologia, la ditta Altieri Scavi S.r.l. ha trasmesso in data 16.02.06 la copia su supporto magnetico dei nuovi elaborati di progetto e del S.I.A. e nelle date 02.03.06 e 23.03.06 la documentazione provante la pubblicizzazione dell'avvenuto avvio della nuova procedura di V.I.A., ai sensi del c.2 dell'art.11 della L.R. n.11/2001.

L'attività estrattiva della cava di progetto è finalizzata al reperimento di materiale inerte alluvionale stabilizzato per la realizzazione di fondazioni stradali e/o rilevati per viabilità e piazzali in genere, oggetto, questi ultimi, dell'attività imprenditoriale della ditta committente, motivo per cui non sono previsti impianti frantumazione e vagliatura del materiale estratto.

Il sito della cava di progetto, non è inserita nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) aggiornato nel 2001 dall'Ufficio Minerario Regionale.

S.I.A. della Cava di Inerti Alluvionali in località "Ripatetta" dell'agro di Lucera (FG)

Lo Studio d'Impatto Ambientale della cava, relativamente ai terreni interessati dalla sua coltivazione, unitamente alla integrata documentazione di cui in premessa, è stato redatto in conformità dell'art.8 della L.R. n.11/2001.

Il sito in cui è ubicata la cava, trovandosi in zona extraurbana di tipo agrario ed antropizzata, è a Sud-Est dal centro abitato di Lucera per circa Km 8,5 ed a Ovest del centro abitato di Foggia per circa Km 11,5; esso ricade nella tipica spianata alluvionale del Tavoliere della Capitanata in un'area caratterizzata da morfologie collinari e precisamente sul versante dell'alto morfologico, interessato dalla cava di progetto, sito a Sud del torrente Vulgano che scorre ad oltre m 700 e separato da quest'ultimo dalla denominata valle "San Marcello".

La composizione geologica del suolo e sottosuolo consiste da uno strato dello spessore variabile dai m 0,40 ai m 0,70 di terreno vegetale, da un sottostante strato dello spessore medio di m 5,00 di letto di deposito alluvionale costituito da ciottoli eterodimensionali, con diametro variabile da qualche centimetro ad oltre 10-12 cm, con matrice sabbiosa, sostenuto da un complesso argilloso-limoso con frequenti intercalazioni lenticolari di sabbie e/o ghiaie, di spessore relativamente modesto, noto in letteratura come "Argille Subappennine".

Attualmente, il sito di cava di progetto risulta nella sua maggior estensione coltivato a seminativo.

A causa dell'antropizzazione della più vasta zona interessata dalla cava di progetto, la flora e la fauna originaria hanno subito modificazioni e per quanto attiene la fauna vi è presenza di fauna di tipo comune adattata alla mutata situazione ambientale.

La destinazione urbanistica del sito, come da P.R.G. del Comune di Lucera, ricade in zona E (zona agricola) e quindi, compatibile all'attività estrattiva ai sensi del c.5 dell'art.35 della L. n.37/85.

Il sito della cava non rientra tra i siti di importanza comunitaria (SIC) e ne tra le zone di protezione speciale (ZPS); inoltre non ricade tra le zone di ripopolamento e cattura previste dalla L.R. n.10/84 relativa alla disciplina venatoria.

Dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Delibera di

G.R. n. 1748 del 15.12.2000, il sito della cava di progetto non ricade in alcun Ambito Territoriale Esteso.

Dal Progetto di coltivazione della cava si evince che:

- Il terreno ha una estensione complessiva di Ha 9.56.01;
- consiste nell'estrazione di circa mc 360.000 con media annua di circa mc 30.000;
- é del tipo "a gradone unico", con profondità variabile, per la morfologia del sito, fino ad un massimo di m 5,00;
- I lavori di coltivazione della cava procederanno per successivi 4 lotti a fasce parallele di altezza pari a m 5,00;
- prevede una fascia di rispetto non inferiore a m 10,00 dai limiti di proprietà;
- per ogni lotto di cava, prevede la coltivazione in tre fasi quali:
 - una **prima fase**, consistente nell'asportazione del terreno vegetale con accantonamento provvisorio dello stesso su un'area appositamente destinata;
 - una **seconda fase**, consistente nella coltivazione del lotto di cava con carico direttamente sugli autocarri di trasporto a destinazione;
 - una **terza fase**, consistente nella bonifica del sito restituendo lo stesso alla coltivazione agricola, mediante riporto del terreno vegetale accantonato nella prima fase e raccordandolo ai confinanti terreni con unica pendenza.

Per quanto attiene la valutazione del tipo e della quantità delle emissioni inquinanti previste e risultanti dall'attività estrattiva, nonché gli accorgimenti adottati per la loro attenuazione, si evidenzia che:

- **Atmosfera** - Non sono previste immissioni di fonti inquinanti se non quella delle polveri, generate durante le ore giornaliere lavorative dovute all'attività di scavo e carico sui mezzi di trasporto, e dei gas di scarico dei mezzi meccanici usati per l'estrazione ed il trasporto dei materiali

stessi; dette immissioni saranno comunque contenute e non compromettenti anche per i lavoratori che opereranno nel rispetto delle norme di sicurezza.

- **Ambiente idrico** - Considerato che il fondo cava di progetto è a quota massima di -5,00 m circa dal p.c. e che il fondo cava è costituito nella maggior parte dell'area da litotipi poco o del tutto impermeabili quali le argille, gli scavi estrattivi non avranno interferenze con le acque superficiali; si precisa che non esiste alcun vincolo idrogeologico e che la sistemazione finale del sito di cava, quale quello di riduzione dell'attuale pendenza del versante anche se lieve, attenuerà l'erosione superficiale che incide sulla scarpata di raccordo tra l'alto morfologico e la valle del Torrente "Vulgano", pertanto si ritiene la non sussistenza di rischio per possibili dissesti di natura idrogeologici.
- **Suolo e Sottosuolo** - L'attività estrattiva comporterà insignificanti modificazioni riguardanti la geomorfologia del sito e tali da ritenere non ipotizzabile l'insorgere degli elementi di pericolosità geologica ed idrogeologica dello stesso sito, ancorché attualmente non presenti; per quanto attiene l'uso del suolo, lo stesso verrà ripristinato per l'uso agricolo.
- **Flora e Fauna** - Come già evidenziato in precedenza, il sito è antropizzato e non presenta biotipi da preservare; inoltre al termine della coltivazione di ogni lotto di cava, di un arco temporale relativamente breve, lo stesso sarà ripristinato all'uso agricolo oggi esistente; pertanto si ritiene la non sussistenza di impatti significativi né sulla vegetazione né sulla fauna.
- **Rumori e vibrazioni** - Per quanto attiene la componente ambientale attinente la produzione di rumori e vibrazioni nell'esercizio dell'attività estrattiva, fatta eccezione dell'area della cava per cui verranno rispettate le norme relative ai rischi connessi agli addetti, viene preso in considerazione il disposto del DPCM 01.03.91 che detta i limiti massimi di livello sonoro da non superare nell'area circostante la cava. Pertanto, considerato che il centro abitato di Lucera dista Km 8,5;

che trattasi di zona scarsamente popolata, l'impatto delle componenti in questione sono da considerarsi irrilevanti.

- **Clima** - L'attività estrattiva di progetto, così come la tipologia delle opere di ripristino a fine attività, non comporta alcun tipo di variazione al microclima locale.
- **Salute pubblica** - Per quanto attiene la componente salute pubblica, fatta eccezione dei relativi rischi riguardanti gli addetti nell'ambiente di lavoro, per i quali verranno osservate le norme in materia, l'attività estrattiva, non producendo microrganismi patogeni da sostanze chimiche e da componenti di natura biologica, non causerà alcun significativo rischio per l'uomo così come per quanto attiene la produzione di polveri e rumore per i quali già esaminato innanzi:
- **Paesaggio** - Per quanto attiene l'aspetto della componente visiva dell'impatto paesaggistico, considerando l'inesistenza di vincolo paesaggistico e la posizione della cava rispetto ai principali assi stradali che consente una visuale molto limitata del sito, nonché il futuro reintegro dell'area nel contesto paesaggistico ed agricolo esistente, si ritiene non significativo l'impatto della componente ambientale in questione.

Per quanto esaminato ed innanzi relazionato:

- vista ed accertata la completezza della documentazione presentata;
- vista e verificata la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- visto e verificato che i dati del progetto, per quanto concerne le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
- vista ed accertata la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- visto ed accertato il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione;

- vista l'individuazione e descrizione dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva;
- viste le norme sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 12/04/2001 n.11;
- considerato che l'attività proposta di Coltivazione Cava di Inerti alluvionali in agro di Lucera (FG), località "Ripatetta", rientra tra quelli soggetti al V.I.A. obbligatoria di competenza della Regione, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11/2001;

il Comitato ritiene di poter esprimere un parere favorevole all'ampliamento a condizione che venga acquisita l'Autorizzazione Paesaggistica, in quanto l'area ricade in Ambito "C".

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di esprimere** ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del

01.02.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **parere favorevole di VIA** a progetto e SIA proposto dalla ditta Altieri Scavi S.r.l., con sede in Lucera in Loc. Ponte Carlone S.S. 160, c.p. 96 aperta, proponeva nuova istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la coltivazione della stessa cava di misto alluvionale sita in loc. "Ripatetta" dell'agro di Lucera (FG) contraddistinta stavolta nel NCT al Fg. 119, particelle 34 e 38 (anziché 36 come nella precedente istanza) e al Fg. 129, particelle 4 e 11;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Lucera;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 131

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Coltivazione cava di calcare. Loc. "Parco Casale" dell'agro di Palagianello e Palagiano. - Ampliamento. Ditta Colannino Vito -

L'anno 2007 addì 16 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota prot. n. 4425 acquisita in data 29.04.04 la ditta Colannino Vito, con sede a Palagianello (TA), alla Via Paisiello n° 61, ai sensi della L.R. 12.04.01 n.11, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per l'ampliamento alla coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Parco Casale" nell'agro dei comuni di Palagiano e Palagianello, contraddistinti nel NCT di Palagiano al Fg. 8 p.lle 2-3-27-30-83 e 84, e nel NCT di Palagianello al Fg. 10 p.lle 32 e 33;
- con nota prot. n. 7701 del 26.07.04 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. n. 9272 del 14.09.04 la Provincia di Taranto trasmetteva proprio parere favorevole al progetto in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 9709 del 28.09.04 il comune di Palagianello trasmetteva proprio parere favorevole al progetto in oggetto;
- con nota acquisita al prot. 10183 del 11.10.04, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota acquisita al prot. n. 11804 del 22.11.04 il comune di Palagiano trasmetteva proprio parere favorevole al progetto in oggetto;
- con nota acquisita al prot. n. 13061 del 21.12.04 la Provincia di Taranto trasmetteva propria Deter-

minazione Dirigenziale n. 187 del 21.10.04 relativamente al parere favorevole del progetto in oggetto;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.04.2005, valutata la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: «...omissis....

Il progetto non è correttamente inquadrato nel PUTT/P ed è carente di quasi tutti i tematismi di cui agli Ambiti Distinti ed inoltre manca della Tavola di riferimento del SIC;

pertanto si richiedono le seguenti integrazioni:

- inquadramento dell'area nei tematismi del PUTT/P;
- inquadramento dell'area nella Tavola del SIC.
- con nota prot. n. 5385 del 27.04.05 questo ufficio richiedeva alla ditta Colannino Vito di provvedere a trasmettere le integrazioni richieste dal Comitato VIA;
- con nota acquisita al prot. n. 6803 del 26.05.05 la ditta trasmetteva la documentazione richiesta;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.09.2006, valutata la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: «...omissis....

Per l'espressione del parere è necessario acquisire la seguente documentazione integrativa:

- n.b. nella pagina n° 4 par. 3 del piano di coltivazione e relazione tecnica del volume n° 2 dello studio per la valutazione di impatto ambientale, viene omessa la part. n. 84 del F. 8 nelle valutazioni generali, per quanto attiene alla data odierna alla consistenza del giacimento e metodo di coltivazione degli scavi per l'estrazione e la preparazione degli inerti.

I bacini ricadenti in A.T.E. di tipo "E" secondo quanto rilevato non necessitano di parere di cui all'art. n° 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p atteso che lo stesso non sottopone a tutela paesaggistica diretta

gli A.T.E. classificati di valore normale. Secondo quindi il PRAE approvato il 13-06-2006, si può affermare che l'opera presenta un efficace ed idoneo recupero paesistico ambientale delle aree interessate all'attività estrattiva.

Non si fa riferimento alcuno all'area servizi-uffici e ricovero mezzi con relativi macchinari soprattutto per quanto attiene al tipo di smaltimento da parte dei servizi igienico-sanitari per 10 ed oltre dipendenti.

Così ancora non si comprende se il piano di appoggio dell'area n° 3 (uffici) n° 7 (tettoia ricovero automezzi) e n° 8 (deposito attrezzi) risultano a norma per impermeabilizzazione e smaltimento, in caso di accidentale sversamento di materiale oleoso e/o di benzina....»;

- con nota prot. n. 11239 del 29.09.06 questo ufficio richiedeva alla ditta Colannino Vito di provvedere a trasmettere le ulteriori integrazioni richieste dal Comitato VIA;

- con nota acquisita al prot. n. 14659 del 11.12.06 la ditta trasmetteva la nuova documentazione richiesta;

Per quanto esaminato ed innanzi relazionato:

- vista ed accertata la completezza della documentazione presentata;

- vista e verificata la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;

- visto e verificato che i dati del progetto, per quanto concerne le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

- vista ed accertata la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;

- visto ed accertato il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione;

- vista l'individuazione e descrizione dell'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la

situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva;

- viste le norme sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui alla L.R. 12/04/2001 n.11;

- considerato che l'attività proposta di coltivazione di cava di calcare in agro di Palagianello e Palagiano (TA), località "Parco Casale", rientra tra quelli soggetti al V.I.A. obbligatoria di competenza della Regione, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.11/2001;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di esprimere** ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, il progetto e SIA proposto dalla ditta Colannino Vito, con sede a Palagianello (TA), alla Via Paisiello n° 61 per l'ampliamento alla coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Parco Casale" nell'agro dei comuni di Palagiano e Palagianello, contraddistinti nel NCT di Palagiano al Fig. 8 p.lle 2-3-27-30-83 e 84, e nel NCT di Palagianello al Fig. 10 p.lle 32 e 33, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la

V.I.A. nella seduta del 01.02.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **parere favorevole di VIA alla richiesta di prosecuzione dei lavori di coltivazione del giacimento residuo di calcare oltre all'ampliamento con approfondimento di ulteriori 10 m. sull'intera area di cava; ad esclusione dello scavo sulla part. n° 33 del Fg. 10 del Comune di Palagianello che non dovrà essere ulteriormente approfondito.**

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- **il presente provvedimento dovrà essere:**
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Lucera;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 marzo 2007, n. 132

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto di prosecuzione alla coltivazione di una cava di calcare sita nel Comune di Gravina in Puglia (BA) in località "Castello - Vasciolella" - Ditta Mastrodonato Andrea S.r.l. -

L'anno 2007 addì 16 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 1818 del 16.02.05 la Ditta Mastrodonato Andrea S.r.l., con sede in Gravina in Puglia in Via Tevere n° 8, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, per la prosecuzione di coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Castello-Vasciolella" dell'agro di Gravina in Puglia (BA) contraddistinta stavolta nel NCT al Fg. 35, particelle 3-4-5-6-142;
- con nota prot. n. 2196 del 24.02.05 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota acquisita al prot. 9877 del 23.08.05, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- con nota prot. 10045 del 24.08.06 si richiedeva alla ditta di trasmettere la seguente documentazione integrativa così come richiesta dal comitato VIA nella seduta del 7.07.06:
 - Studio geologico di caratterizzazione della stabilità dei fronti di cava con particolare riferimento ai terreni sciolti limoso-argillosi affioranti sui terreni per cui si richiede l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività mineraria. Si ritiene infatti non idoneo ai fini della sicurezza un angolo di scarpa di 80° per la formazione sciolta argillosa affiorante;
 - Indicazione della destinazione ultima del materiale argilloso proveniente dallo sbancamento;
 - Indicazione della quota di massima escursione della falda idrica al fine di definire un franco di

- sicurezza che garantisca la salvaguardia del corpo idrico stesso;
- Il piano di ripristino dei luoghi non è esaustivo in merito alle modalità del recupero e inoltre è mancante di planimetrie e sezioni esplicative.
- Con nota acquisita al prot. n. 14100 del 27.11.06 la ditta trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
 - agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
 - il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 01.02.2007, valutata la documentazione integrativa richiesta riteneva esprimersi come segue: «...omissis....La Ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta che si ritiene esaustiva in merito ai punti suddetti, per cui il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla proposta progettuale in oggetto.»
 - vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
 - vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
 - vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
 - richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di esprimere** ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 01.02.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **parere favorevole di VIA** al progetto e SIA proposto dalla Ditta Mastrodonato Andrea S.r.l., con sede in Gravina in Puglia in Via Tevere n° 8, relativamente alla prosecuzione di coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Castello-Vasciolella" dell'agro di Gravina in Puglia (BA) contraddistinta stavolta nel NCT al Fg. 35, particelle 3-4-5-6-142;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- **il presente provvedimento dovrà essere:**
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gravina in Puglia;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 marzo 2007, n. 139

Legge regionale n.11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità impatto Ambientale - Installazione di n. 3 (tre) turbine eoliche di piccola taglia (20 KW/cad. di potenza) in località "venticinquenni" in agro del Comune di Laterza (Ta) - Proponente: Celidonia S.r.l.

L'anno 2007 addì 21 del mese di marzo in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6224 del 17.05.2006 veniva trasmessa da parte della Soc. CELIDONIA S.r.l. - Via Poerio n. 228 Lizzano (TA), ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'installazione di n. 3 (tre) turbine eoliche di piccola taglia (20 kW/cad. di potenza) in località "Venticinquanni" in agro del Comune di Laterza (TA);
- con nota prot. n. 16771 del 29.05.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed invitava l'amministrazione comunale di Laterza ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 774 del 12.02.2007 l'Amministrazione Comunale di Laterza attestava l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra;
- con nota acquisita al prot. n. 3541 del 03.03.2007 comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in esame;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che il progetto prevede:
 - o N. 3 aerogeneratori di potenza nominale complessiva pari a 60 KW;
 - o altezza della torre 18 m;
 - o diametro del rotore 8 m;
 - o dado fondale di 9,92 m² di superficie;
 - o realizzazione di un cavidotto interrato alla profondità non inferiore a 50 cm, della lunghezza totale di ca. 100 m, dagli aerogeneratori al punto di consegna alla rete elettrica di bassa tensione già presente.

Il contenuto della relazione di impatto ambientale può essere così sintetizzato:

 - o circa l'impatto visivo, è affermato che il pilone di sostegno dell'aerogeneratore sarà pitturato con colore bianco;
 - o circa l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, è affermato che il sito non interessa le aree critiche elencate nel paragrafo 1.5 delle Linee Guida; non si rileverebbero impatti significativi su formazioni vegetanti di origine spontanea, poichè l'area è interessata da coltivazioni; è basso il rischio di collisione da parte di volatili. L'impatto per elettrocuzione non sarebbe significativo;
 - o circa i rumori e le vibrazioni, dai calcoli riportati si evince che sarebbero rispettati i limiti di pressione acustica imposti dalla normativa.
 - o Si ritiene, complessivamente, la documentazione fornita scarsamente esauriente per i punti che seguono:
 - o descrizione ed illustrazione dello stato dei luoghi, sia in termini di producibilità di vento sia di espressione di valori ambientali.
 - o riferimenti a supporto delle analisi tecniche: dati su intensità campo elettromagnetico; norme su strade, linee elettriche, fasi di cantiere.

Atteso che:

 - o l'area del progetto non è interessata da: vincoli ex L.N. 1497/39, Decreti Galasso, vincoli idrogeologici, boschi, macchie, biotopi, parchi, grotte, vincoli e segnalazioni architettonico-archeologiche, idrologia superficiale, vincoli faunistici, peculiarità geomorfologiche, usi civici e non ricade in siti di interesse comunitario e naturalistico particolare o segnalato, etc;
 - o la distanza minima dell'insieme degli aerogeneratori dalle strade risulta comunque superiore a 4 volte il diametro dell'elica (paragrafo 2.2.2 delle Linee Guida) oltre che al minimo calcolato di 60 m (gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale).
 - o la relazione di impatto ambientale non contempla in modo soddisfacente le possibili interazioni tra l'attività dell'impianto, a partire dalla fase di cantierizzazione, la cui descrizione per fasi risulta eccessivamente schematica;

Si esprime parere favorevole all'opera subordinando la sua realizzazione alle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
 - prevedere che il cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori e il punto di consegna dell'energia elettrica prodotta, sia interrato alla profondità minima di 1 m;
 - prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale dell'aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - ogni attività di predisposizione ed esercizio del cantiere e le opere accessorie (cavidotti, tracciamenti vari) non pregiudichino l'equilibrio geomorfologico che regola la stabilità dei versanti vicini all'area di intervento;
 - prevedere la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche;
 - assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
 - garantire che la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**
 - **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
 - **Viste le direttive impartite dal Presidente della**

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- **Vista la L.R. n. 11/2001;**
- **Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;**

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 es.m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente l'installazione di 3 turbine eoliche di piccola taglia (20 kW/cad. di potenza) in località "Venticinquanni" in agro del Comune di Laterza (TA), proposto da parte della Soc. CELIDONIA S.r.l. - Via Poerio n. 228 Lizzano (TA), ai sensi della L.R. n. 11/2001, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 153

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto di residenze turistico-alberghiere "DUNONDA" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

L'anno 2007 addì 26 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6724 del 26.05.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di residenze turistico-alberghiere "DUNONDA", nel comune di Castellaneta (Ta), da parte della Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba);
- con nota prot. n. 7738 del 23.06.2006 il Settore Ecologia, verificato l'assoggettamento dell'intervento proposto anche alla valutazione di incidenza ambientale, comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Castellaneta a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 9560 dell'11.08.2006 l'Associazione Legambiente - Coordinamento Provinciale di Taranto - inviava osservazioni preliminari in merito all'intervento in argomento ed altri quattro presentati mediante cinque distinte note dalla stessa società proponente nel comune di Castellaneta;
- con nota acquisita al prot. n. 10097 del 25.08.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava di aver ricevuto le osservazioni dell'Associazione Legambiente sopra specificata ed invitava l'ufficio scrivente ed il comune di Castellaneta a corrispondere alle richieste formulate dalla predetta Associazione, considerato che, in applicazione del D.P.R. del 12.4.96, la tipologia di interventi descritti rientra tra quelli di competenza regionale o degli enti territoriali ritenendo *"indispensabile acquisire da parte di codeste Amministrazioni tutte le informazioni utili al riguardo, con particolare riferimento all'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale"*. Ed ancora: *"In merito, si evidenzia che questo Ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria nelle materie ad esso funzionalmente collegate, come anche affermato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 10.06.2004 (causa C-87/02)"*;
- con nota acquisita al prot. n. 11549 del 05.10.06 il Dirigente U.T.C. del comune di Castellaneta comunicava il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 15.06 al 15.07.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, precisando comunicato che erano pervenute osservazioni in merito al predetto intervento da parte dell'Associazione Ambientalista Legambiente rispetto alle quali il comune aveva formulato proprie controdeduzioni con nota prot. n. 18488 del 06.09.06;
- con nota acquisita al prot. n. 13234 del 09.11.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava che: *"... Il Comune di Castellaneta rilevava che la società Nuova Concordia S.r.l., in data 29.06.2005, ha trasmesso all'assessorato Regionale Ambiente della regione Puglia, la relazione di incidenza prescritta dal DPR n. 357/97. In relazione alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, il Comune medesimo affermava che la società Nuova Concordia ha richiesto l'avvio della procedura di verifica ai sensi degli artt. 4,*

comma 6 e 16 della Legge Regionale n. 11/2001. Pertanto, questa Divisione ritiene che, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. In ultimo, si osservi che, in applicazione dell'art. 1, comma 4 del DPR del 12.4.96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 349/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 5 del DPR del 12.4.96. In ogni caso, si richiede nuovamente a codesto Assessorato regionale di fornire gli elementi di propria conoscenza, al fine di permettere a questo Ministero di avere un quadro completo dei procedimenti amministrativi in corso, in materia di valutazione di impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (vedi DPR del 12/4/96 e DPR n. 357/97). Al riguardo, si evidenzia che questo Ministero è responsabile del corretto adempimento agli obblighi derivanti da fonti normative comunitarie, anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo stato membro (vedi ex multis Corte di Giustizia Europea, Sez. I del 10.6.2004, causa C-87/02)...”

- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, esaminati gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali, ha rilevato che:

La Società Nuova Concordia S.r.l. ha attivato presso l'Ufficio V.I.A. della Regione Puglia la procedura di verifica di cui al titolo II e III, All. B- al punto B.2.a.x. - della L.R. 11/2001 per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza ambientale di 5 progetti in località Castellaneta Marina (Ta) presentati in forma singola e autonoma, tra i quali il progetto di residenze turistico-alberghiere “DUNONDA”.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento interessa una superficie catastale di 613.250 mq e sviluppa 459.412 mc di costruito per la realizzazione di un villaggio albergo che com-

prende ristoranti, bar, centro benessere, sale congressi e polivalenti, hall e punti di incontro, anfiteatro, club open air, sala giochi, baby club, una piazza centrale con piscina e due campi da tennis. Le stanze dotate di bagno e terrazzo privato sono concentrate in aggregazioni tipologicamente identificabili come in linea e a ballatoio.

Le strutture portanti sono progettate in c.a. ed i solai in c.a.p.; per alcune zone dei servizi comuni sono previste coperture in legno lamellare e lucernai in vetro; le pavimentazioni esterne in elementi e/o sistemi drenanti poste in opera a secco; l'intonaco civile per i rivestimenti esterni è pensato rivestito con tonachino ai silicati.

L'impiego in copertura della tecnica dei tetti giardino e delle fioriere poste a protezione dei terrazzi, unitamente alla piantumazione di essenze autoctone quali piante di agrumi, viti, ecc. e alberature per l'area a parcheggio mirano a dare all'intervento un effetto di mimetizzazione ambientale.

Dalla documentazione presentata risulta che l'area interessata dal progetto, compresa nelle aree di proprietà della Società Nuova Concordia srl è individuata in catasto e dal Piano di Fabbricazione di Castellaneta (Ta) come turistica-ricettiva ricreativa; il complesso alberghiero andrebbe ad integrare il distretto turistico esistente, non comporterebbe alcuna alterazione alla Pineta dell'arco jonico e insisterebbe in una zona già infrastrutturata, di facile accesso veicolare, non adibita a colture di alcun valore per cui risulterebbe compatibile, a dire del proponente, con i requisiti imposti dalla vigente normativa ambientale.

OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Documentazione per l'avvio della procedura di verifica - LR 11/2001 art. 4

L'area di intervento ricade nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesistico negli Ambiti Territoriali Estesi C e D per i quali sono definiti gli indirizzi di tutela per attuare una trasformazione

compatibile con il valore paesistico ambientale dei luoghi passibili di qualificazione paesaggistica.

I proponenti affermano che non risulta invece interessata dal Piano di Bacino della Puglia e dunque non rientra nelle zone a probabilità di inondazione e che rientra parzialmente nell'area S.I.C.

(Sito di Importanza Comunitaria) denominato Pineta dell'Arco Jonico, ma dallo studio di Valutazione di Incidenza presentato dichiarano una non significativa incidenza sul sito di interesse comunitario.

La qualità architettonica del masterplan e i paradigmi progettuali consentono a questo maxi intervento di poter presentare la qualità di un comparto di ben 460.000 mc su una superficie di 61 ettari, quindi con un indice di fabbricabilità pari a 0,74 mc/mq.

Un'intervento pertanto che sarebbe potuto risultare alquanto vistoso ma che grazie a collaudate scelte di mimesi architettonica e paesaggistica potrebbe riuscire a garantire una bassa aggressività al territorio. Non è tuttavia condivisibile la quantità di superficie coperta e pavimentata (non drenante) scelta ahimè aiutata dalle norme tecniche di attuazione del Comune che consentono un minimo del 13% (sic!) di superficie drenante. Tutta la zona è fortemente segnata dal punto di vista paesaggistico dal S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico" identificato con il codice IT. 9130006.

Il comune di Castellaneta, ove gli insediamenti proposti insistono insieme a quelli già realizzati dalla medesima società, nella sua nota n. 18488 del 06.09.06, a firma del dirigente U.T.C. Architetto Dalò, comunica che: *"nell'ambito della procedura di valutazione d'incidenza ambientale, ex DPR n. 357/1997, stante la parziale ricomprensione del comparto unico "La Principessa", oggetto del piano di lottizzazione "Nuova Concordia", all'interno del S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico".....*

Interessata dalla proposta di riassetto planovolumetrico adottata da questo comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2005..... rispetto alle previsioni di cui alla LR 24.07.1997 n. 19 "Norme per l'Istituzione delle Aree Naturali Protette nella Regione Puglia", questo Comune rappresenta che a tutt'oggi l'area B8-Pinete dell'Arco Ionico individuata ai sensi dell'articolo 5 della suindicata LR e interessante i Comuni di Taranto, Castellaneta, Ginosa, Palagiano e Massafra (come indicato nella scheda B8 allegata alla LR n. 19/97) la Giunta Regionale non ha ancora adottato lo schema di disegno di legge di istituzione della predetta area ove deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 6 LR n. 19/97, la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area natu-

rale protetta...pertanto questo Comune non rileva la sussistenza di alcun vincolo attuale in dipendenza di tali specifiche disposizioni per il quale si possa ritenere inesaustiva la documentazione presentata dalla Nuova Concordia con gli elaborati relativi ai cinque interventi in esame nell'ambito dell'azionamento procedimento di verifica ai sensi degli Artt. 4, Comma 6, e 16 della LR n. 11/2001...i cinque interventi..... sotto il profilo propriamente paesaggistico rientrano all'interno dei c.d. "territori costruiti" ex Art. 103 Comma quinto delle N.T.A. del PUTT/p così come perimetrati con delibera del C.C. di Castellaneta n. 29 del 7-3-2003.

Quindi conclude:"Il diverso vincolo....con riferimento alla LR n. 19/97 non è ad oggi esistente e, dunque, operante. Difatti ancora con nota n. 20466 del 2-10-2006, il Comune di Castellaneta scrive alla Regione Puglia-Assessorato all'Ambiente-Ufficio VIA, per comunicare che "con riferimento alle procedure e alle richieste da parte di codesta spettabile Regione Puglia questo comune esprime proprio parere favorevole rispetto a ciascuno dei cinque progetti presentati dalla Nuova Concordia Srl, considerato che le opere corrispondono a quelle previste nel riassetto planovolumetrico adottato con delibera C.C. n. 25 del 28-05-2005 ed attualmente all'esame del Comitato Urbanistico Regionale".

Sempre il Comune di Castellaneta, con citata nota del settembre 2006 ci informa che *"l'intervento ricade all'interno di area a bassa pericolosità idraulica evidenziata nella cartografia del PAI approvato dall'Autorità di Bacino (deliberazione 30-11-2005)"* ma poiché i lavori di *"ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato, montevalle, attraversamento ss 106 (codice ds 046) sono già stati appaltati dall'amministrazione comunale di Castellaneta....l'intera area comunale compresa del Bacino Pilota inclusa la zona di intervento in variante Nuova Concordia..... non sarà più soggetta ai rischi individuati dall'AdB in sede PAI per eventi con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni".*

Di seguito, però, la stessa scrivente, prosegue e dettaglia: *"In ogni caso l'A.C. di Castellaneta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle NTA del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, richiederà il preventivo parere vincolante all'Autorità di Bacino prima dell'approvazione degli interventi contemplati nella variante di riassetto planovolumetrico "Nuova Concordia" che ricadono in area a*

“bassa pericolosità idraulica” e quindi prima del rilascio dei relativi permessi di costruire, ovvero in caso di presentazione di D.I.A. successivamente all’inoltro delle relative denunce e prima dell’inizio dei lavori.

Quindi contemporaneamente alla procedura attivata presso questa Commissione VIA, sono in corso presso il CUR e presso l’Autorità di Bacino del PAI altre attività di analisi su base regionale.

È bene precisare che l’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia nonché il Ministero dell’Ambiente sono stati allertati dal coordinamento provinciale di Legambiente con nota del 13-7-2006 sull’inestimabile pregio dell’area gravata, loro dire, da plurimi vincoli ex LR 3090; ex L.1497/39 (oggi TU 490/99); dalla prossimità del fiume Lato (circa 40 metri dall’argine); dalla prossimità della Lama di Castellaneta; dalla perimetrazione del SIC Pineta dell’Arco Ionico inserito nella scheda B8 della LR 19/97. Di seguito la citata Associazione rileva la mancanza di qualsiasi prescritta autorizzazione paesaggistica, rimanda a giudizi presso il TAR Lecce con sentenze 21 Gennaio 2003 n. 228, 230 e 231 ove, a loro dire, il TAR Lecce ha dichiarato illegittima la concessione edilizia n. 15/1999 sospendendo la costruzione del villaggio turistico Medusa Valentino e del campo da golf a 18 buche, nonché segnala ripetute inondazioni anche recenti (Ottobre 2005) presso l’area interessata dagli insediamenti.

Il competente Ministero, a seguito di dette segnalazioni, ha scritto per ben due volte a questo assessorato richiedendo una prima volta di relazionare in merito alle osservazioni dell’associazione Legambiente e in particolare quanto all’applicazione della normativa in materia di valutazione di Impatto Ambientale evidenziando che quel ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria. Nella seconda nota, nel ribadire la richiesta di informative all’Assessorato Regionale, e nel rilevare come, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, pur tuttavia osservando che in applicazione dell’art. 1, comma 4 del DPR del 12-4-96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 394/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente

alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 5 del DPR del 12-4-96.

La nota seguita ricordando nuovamente come, in materia di valutazione d’impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, il Ministero è responsabile anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo Stato membro.

• **Il Comitato Reg.le di V.I.A. verificato quanto avanti istruito e considerato:**

- ✓ **il totale del volume proposto e del relativo carico turistico/urbanistico, anche in considerazione di già presenti interventi della stessa Società e di altri nella stessa zona o in prossimità;**
- ✓ **la non disponibilità agli atti dei ricorsi al TAR Puglia presentati dall’Associazione Legambiente né delle conclusioni definite diversamente dal proponente, dal Comune di Castellaneta, dall’Associazione anzidetta;**
- ✓ **la presenza del SIC Pineta nell’Arco Ionico e non condividendo la procedura comunale di non assoggettabilità a VIA dei cosiddetti Territori Costruiti;**
- ✓ **che la documentazione presentata per la procedura non vede in alcun caso presente la Competente Soprintendenza rispetto ai possibili vincoli paesaggistici, anche in considerazione della non accertata distanza dal fiume Lato;**
- ✓ **la mancanza del parere dell’Autorità di Bacino del PAI,**

sentito anche l’Ufficio Parchi dell’Assessorato all’Ecologia relativamente all’aspetto della incidenza ambientale, pur in presenza di un moderno e considerevole sforzo architettonico e paesaggistico di grande qualità, il Comitato Reg.le di V.I.A rimanda alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che tenga presente l’insieme dei cinque interventi presentati, i quali non solo non possono essere valutati separatamente, ma devono necessariamente essere verificati anche nella sommaria delle preesistenze e dei carichi derivanti

in termini di affollamento, viabilità, impatto antropico di ricettività.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto di residenze turistico-alberghiere "DUNONDA", nel comune di Castellaneta (Ta), proposto dalla Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 154

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto per villaggio-albergo "DUNONDA (CALANÈ 2)" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

L'anno 2007 addì 26 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6725 del 26.05.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla realizzazione di un villaggio-albergo denominato "Dunonda (Calanè 2)", nel comune di Castellaneta (Ta), da parte della Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba);
- con nota prot. n. 7741 del 23.06.2006 il Settore Ecologia, verificato l'assoggettamento dell'intervento proposto anche alla valutazione di incidenza ambientale, comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Castellaneta a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 9560 dell'11.08.2006 l'Associazione Legambiente - Coordinamento Provinciale di Taranto - inviava osservazioni preliminari in merito all'intervento in argomento ed altri quattro presentati mediante cinque distinte note dalla stessa società proponente nel comune di Castellaneta;

- con nota acquisita al prot. n. 10097 del 25.08.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava di aver ricevuto le osservazioni dell'Associazione Legambiente sopra specificata ed invitava l'ufficio scrivente ed il comune di Castellaneta a corrispondere alle richieste formulate dalla predetta Associazione, considerato che, in applicazione del D.P.R. del 12.4.96, la tipologia di interventi descritti rientra tra quelli di competenza regionale o degli enti territoriali ritenendo *“indispensabile acquisire da parte di codeste Amministrazioni tutte le informazioni utili al riguardo, con particolare riferimento all'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale”*. Ed ancora: *“In merito, si evidenzia che questo Ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria nelle materie ad esso funzionalmente collegate, come anche affermato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 10.06.2004 (causa C-87/02)”*;
- con nota acquisita al prot. n. 11549 del 05.10.06 il Dirigente U.T.C. del comune di Castellaneta comunicava il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nonchè l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 15.06 al 15.07.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, precisando comunicato che erano pervenute osservazioni in merito al predetto intervento da parte dell'Associazione Ambientalistica Legambiente rispetto alle quali il comune aveva formulato proprie controdeduzioni con nota prot. n. 18488 del 06.09.06;
- con nota acquisita al prot. n. 13234 del 09.11.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava che: *“.... Il Comune di Castellaneta rilevava che la società Nuova Concordia S.r.l., in data 29.06.2005, ha trasmesso all'assessorato Regionale Ambiente della regione Puglia, la relazione di incidenza prescritta dal DPR n. 357/97. In relazione alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, il Comune medesimo affermava che la società Nuova Concordia ha richiesto l'avvio della procedura di verifica ai sensi degli artt. 4,*

comma 6 e 16 della Legge Regionale n. 11/2001. Pertanto, questa Divisione ritiene che, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. In ultimo, si osserva che, in applicazione dell'art. 1, comma 4 del DPR del 12.4.96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 349/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 5 del DPR del 12.4.96. In ogni caso, si richiede nuovamente a codesto Assessorato regionale di fornire gli elementi di propria conoscenza, al fine di permettere a questo Ministero di avere un quadro completo dei procedimenti amministrativi in corso, in materia di valutazione di impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (vedi DPR del 12/4/96 e DPR n. 357/97). Al riguardo, si evidenzia che questo Ministero è responsabile del corretto adempimento agli obblighi derivanti da fonti normative comunitarie, anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo stato membro (vedi ex multis Corte di Giustizia Europea, Sez. I del 10.6.2004, causa C-87/02)...”

- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, esaminati gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali, ha rilevato che:

La Società Nuova Concordia S.r.l. ha attivato presso l'Ufficio V.I.A. della Regione Puglia la procedura di verifica di cui al titolo II e III, All. B- al punto B.2.a.x. - della L.R. 11/2001 per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza ambientale di 5 progetti in località Castellaneta Marina (Ta) presentati in forma singola e autonoma, tra i quali il progetto di residenze turistico-alberghiere “DUNONDA”.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento interessa una superficie catastale di 613.250 mq e sviluppa 459.412 mc di costruito per la realizzazione di un villaggio albergo che com-

prende ristoranti, bar, centro benessere, sale congressi e polivalenti, hall e punti di incontro, anfiteatro, club open air, sala giochi, baby club, una piazza centrale con piscina e due campi da tennis. Le stanze dotate di bagno e terrazzo privato sono concentrate in aggregazioni tipologicamente identificabili come in linea e a ballatoio.

Le strutture portanti sono progettate in c.a. ed i solai in c.a.p.; per alcune zone dei servizi comuni sono previste coperture in legno lamellare e lucernai in vetro; le pavimentazioni esterne in elementi e/o sistemi drenanti poste in opera a secco; l'intonaco civile per i rivestimenti esterni è pensato rivestito con tonachino ai silicati.

L'impiego in copertura della tecnica dei tetti giardino e delle fioriere poste a protezione dei terrazzi, unitamente alla piantumazione di essenze autoctone quali piante di agrumi, viti, ecc. e alberature per l'area a parcheggio mirano a dare all'intervento un effetto di mimetizzazione ambientale.

Dalla documentazione presentata risulta che l'area interessata dal progetto, compresa nelle aree di proprietà della Società Nuova Concordia srl è individuata in catasto e dal Piano di Fabbricazione di Castellaneta (Ta) come turistica-ricettiva ricreativa; il complesso alberghiero andrebbe ad integrare il distretto turistico esistente, non comporterebbe alcuna alterazione alla Pineta dell'arco jonico e insisterebbe in una zona già infrastrutturata, di facile accesso veicolare, non adibita a colture di alcun valore per cui risulterebbe compatibile, a dire del proponente, con i requisiti imposti dalla vigente normativa ambientale.

OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Documentazione per l'avvio della procedura di verifica - LR 11/2001 art. 4

L'area di intervento ricade nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesistico negli Ambiti Territoriali Estesi C e D per i quali sono definiti gli indirizzi di tutela per attuare una trasformazione

compatibile con il valore paesistico ambientale dei luoghi passibili di qualificazione paesaggistica.

I proponenti affermano che non risulta invece interessata dal Piano di Bacino della Puglia e dunque non rientra nelle zone a probabilità di inondazione e che rientra parzialmente nell'area S.I.C.

(Sito di Importanza Comunitaria) denominato Pineta dell'Arco Jonico, ma dallo studio di Valutazione di Incidenza presentato dichiarano una non significativa incidenza sul sito di interesse comunitario.

La qualità architettonica del masterplan e i paradigmi progettuali consentono a questo maxi intervento di poter presentare la qualità di un comparto di ben 460.000 mc su una superficie di 61 ettari, quindi con un indice di fabbricabilità pari a 0,74 mc/mq.

Un'intervento pertanto che sarebbe potuto risultare alquanto vistoso ma che grazie a collaudate scelte di mimesi architettonica e paesaggistica potrebbe riuscire a garantire una bassa aggressività al territorio. Non è tuttavia condivisibile la quantità di superficie coperta e pavimentata (non drenante) scelta ahimè aiutata dalle norme tecniche di attuazione del Comune che consentono un minimo del 13% (sic!) di superficie drenante. Tutta la zona è fortemente segnata dal punto di vista paesaggistico dal S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico" identificato con il codice IT. 9130006.

Il comune di Castellaneta, ove gli insediamenti proposti insistono insieme a quelli già realizzati dalla medesima società, nella sua nota n. 18488 del 06.09.06, a firma del dirigente U.T.C. Architetto Dalò, comunica che: *"nell'ambito della procedura di valutazione d'incidenza ambientale, ex DPR n. 357/1997, stante la parziale ricomprensione del comparto unico "La Principessa", oggetto del piano di lottizzazione "Nuova Concordia", all'interno del S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico".....*

Interessata dalla proposta di riassetto planovolumetrico adottata da questo comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2005..... rispetto alle previsioni di cui alla LR 24.07.1997 n. 19 "Norme per l'Istituzione delle Aree Naturali Protette nella Regione Puglia", questo Comune rappresenta che a tutt'oggi l'area B8-Pinete dell'Arco Ionico individuata ai sensi dell'articolo 5 della suindicata LR e interessante i Comuni di Taranto, Castellaneta, Ginosola, Palagiano e Massafra (come indicato nella scheda B8 allegata alla LR n. 19/97) la Giunta Regionale non ha ancora adottato lo schema di disegno di legge di istituzione della predetta area ove deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 6 LR n. 19/97, la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area natu-

rale protetta...pertanto questo Comune non rileva la sussistenza di alcun vincolo attuale in dipendenza di tali specifiche disposizioni per il quale si possa ritenere inesaustiva la documentazione presentata dalla Nuova Concordia con gli elaborati relativi ai cinque interventi in esame nell'ambito dell'azionamento procedimento di verifica ai sensi degli Artt. 4, Comma 6, e 16 della LR n. 11/2001...i cinque interventi..... sotto il profilo propriamente paesaggistico rientrano all'interno dei c.d. "territori costruiti" ex Art. 103 Comma quinto delle N.T.A. del PUTT/p così come perimetrati con delibera del C.C. di Castellaneta n. 29 del 7-3-2003.

Quindi conclude:"Il diverso vincolo....con riferimento alla LR n. 19/97 non è ad oggi esistente e, dunque, operante. Difatti ancora con nota n. 20466 del 2-10-2006, il Comune di Castellaneta scrive alla Regione Puglia-Assessorato all'Ambiente-Ufficio VIA, per comunicare che "con riferimento alle procedure e alle richieste da parte di codesta spettabile Regione Puglia questo comune esprime proprio **parere favorevole** rispetto a ciascuno dei cinque progetti presentati dalla Nuova Concordia Srl, considerato che le opere corrispondono a quelle previste nel riassetto planovolumetrico adottato con delibera C.C. n. 25 del 28-05-2005 ed attualmente all'esame del Comitato Urbanistico Regionale".

Sempre il Comune di Castellaneta, con citata nota del settembre 2006 ci informa che "l'intervento ricade all'interno di area a bassa pericolosità idraulica evidenziata nella cartografia del PAI approvato dall'Autorità di Bacino (deliberazione 30-11-2005)" ma poiché i lavori di "ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato, monte-valle, attraversamento ss 106 (codice ds 046) sono già stati appaltati dall'amministrazione comunale di Castellaneta....l'intera area comunale compresa del Bacino Pilota inclusa la zona di intervento in variante Nuova Concordia..... non sarà più soggetta ai rischi individuati dall'AdB in sede PAI per eventi con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni".

Di seguito, però, la stessa scrivente, prosegue e dettaglia: "In ogni caso l'A.C. di Castellaneta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle NTA del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, richiederà il preventivo parere vincolante all'Autorità di Bacino prima dell'approvazione degli interventi contemplati nella variante di riassetto planovolumetrico "Nuova Concordia" che ricadono in area a

"bassa pericolosità idraulica" e quindi prima del rilascio dei relativi permessi di costruire, ovvero in caso di presentazione di D.I.A. successivamente all'inoltro delle relative denunce e prima dell'inizio dei lavori.

Quindi contemporaneamente alla procedura attivata presso questa Commissione VIA, sono in corso presso il CUR e presso l'Autorità di Bacino del PAI altre attività di analisi su base regionale.

È bene precisare che l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia nonché il Ministero dell'Ambiente sono stati allertati dal coordinamento provinciale di Legambiente con nota del 13-7-2006 sull'inestimabile pregio dell'area gravata, loro dire, da plurimi vincoli ex LR 3090; ex L.1497/39 (oggi TU 490/99); dalla prossimità del fiume Lato (circa 40 metri dall'argine); dalla prossimità della Lama di Castellaneta; dalla perimetrazione del SIC Pineta dell'Arco Ionico inserito nella scheda B8 della LR 19/97. Di seguito la citata Associazione rileva la mancanza di qualsiasi prescritta autorizzazione paesaggistica, rimanda a giudizi presso il TAR Lecce con sentenze 21 Gennaio 2003 n. 228, 230 e 231 ove, a loro dire, il TAR Lecce ha dichiarato illegittima la concessione edilizia n. 15/1999 sospendendo la costruzione del villaggio turistico Medusa Valentino e del campo da golf a 18 buche, nonché segnala ripetute inondazioni anche recenti (Ottobre 2005) presso l'area interessata dagli insediamenti.

Il competente Ministero, a seguito di dette segnalazioni, ha scritto per ben due volte a questo assessorato richiedendo una prima volta di relazionare in merito alle osservazioni dell'associazione Legambiente e in particolare quanto all'applicazione della normativa in materia di valutazione di Impatto Ambientale evidenziando che quel ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria. Nella seconda nota, nel ribadire la richiesta di informative all'Assessorato Regionale, e nel rilevare come, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, pur tuttavia osservando che in applicazione dell'art. 1, comma 4 del DPR del 12-4-96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 394/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente

alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 5 del DPR del 12-4-96.

La nota seguita ricordando nuovamente come, in materia di valutazione d'impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, il Ministero è responsabile anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo Stato membro.

• **Il Comitato Reg.le di V.I.A. verificato quanto avanti istruito e considerato:**

- ✓ **il totale del volume proposto e del relativo carico turistico/urbanistico, anche in considerazione di già presenti interventi della stessa Società e di altri nella stessa zona o in prossimità;**
- ✓ **la non disponibilità agli atti dei ricorsi al TAR Puglia presentati dall'Associazione Legambiente né delle conclusioni definite diversamente dal proponente, dal Comune di Castellaneta, dall'Associazione anzidetta;**
- ✓ **la presenza del SIC Pineta nell'Arco Jonico e non condividendo la procedura comunale di non assoggettabilità a VIA dei cosiddetti Territori Costruiti;**
- ✓ **che la documentazione presentata per la procedura non vede in alcun caso presente la Competente Soprintendenza rispetto ai possibili vincoli paesaggistici, anche in considerazione della non accertata distanza dal fiume Lato;**
- ✓ **la mancanza del parere dell'Autorità di Bacino del PAI,**
sentito anche l'Ufficio Parchi dell'Assessorato all'Ecologia relativamente all'aspetto della incidenza ambientale, pur in presenza di un moderno e considerevole sforzo architettonico e paesaggistico di grande qualità, il Comitato Reg.le di V.I.A rimanda alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che tenga presente l'insieme dei cinque interventi presentati, i quali non solo non possono essere valutati separatamente, ma devono necessariamente essere verificati anche nella sommaria delle preesistenze e dei carichi derivanti in termini di affollamento, viabilità, impatto antropico di ricettività.

- **Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**
- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla realizzazione di un di un villaggio-albergo denominato "Dunonda (Calanè 2)", nel comune di Castellaneta (Ta), proposto dalla Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 155

Legge R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto per un villaggio-albergo denominato "Pineta Golf" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

L'anno 2007 addì 26 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6727 del 26.05.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla realizzazione di un albergo centrale e centro congressi denominato "Nova Yardinia", nel comune di Castellaneta (Ta), da parte della Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba);
- con nota prot. n. 7737 del 23.06.2006 il Settore Ecologia, verificato l'assoggettamento dell'intervento proposto anche alla valutazione di incidenza ambientale, comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Castellaneta a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 9560 dell'11.08.2006 l'Associazione Legambiente - Coordinamento Provinciale di Taranto - inviava osservazioni preliminari in merito all'intervento in argomento ed altri quattro presentati mediante cinque distinte note dalla stessa società proponente nel comune di Castellaneta;
- con nota acquisita al prot. n. 10097 del 25.08.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava di aver ricevuto le osservazioni dell'Associazione Legambiente sopra specificata ed invitava l'ufficio scrivente ed il comune di Castellaneta a corrispondere alle richieste formulate dalla predetta Associazione, considerato che, in applicazione del D.P.R. del 12.4.96, la tipologia di interventi descritti rientra tra quelli di competenza regionale o degli enti territoriali ritenendo "indispensabile acquisire da parte di codeste Amministrazioni tutte le informazioni utili al riguardo, con particolare riferimento all'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale". Ed ancora: "In merito, si evidenzia che questo Ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria nelle materie ad esso funzionalmente collegate, come anche affermato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 10.06.2004 (causa C-87/02)";
- con nota acquisita al prot. n. 11549 del 05.10.06 il Dirigente U.T.C. del comune di Castellaneta comunicava il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 15.06 al 15.07.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, precisando comunicato che erano pervenute osservazioni in merito al predetto intervento da parte dell'Associazione Ambientalista Legambiente rispetto alle quali il comune aveva formulato proprie controdeduzioni con nota prot. n. 18488 del 06.09.06;
- con nota acquisita al prot. n. 13234 del 09.11.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava che: "... Il Comune di Castellaneta rilevava che la società Nuova Concordia S.r.l., in data 29.06.2005, ha trasmesso all'assessorato Regionale Ambiente della regione Puglia, la relazione di incidenza prescritta dal DPR n. 357/97. In relazione alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, il Comune medesimo affermava che la società Nuova Concordia ha richiesto l'avvio della procedura di verifica ai sensi degli artt. 4,

comma 6 e 16 della Legge Regionale n. 11/2001. Pertanto, questa Divisione ritiene che, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. In ultimo, si osserva che, in applicazione dell'art. 1, comma 4 del DPR del 12.4.96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 349/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 5 del DPR del 12.4.96. In ogni caso, si richiede nuovamente a codesto Assessorato regionale di fornire gli elementi di propria conoscenza, al fine di permettere a questo Ministero di avere un quadro completo dei procedimenti amministrativi in corso, in materia di valutazione di impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (vedi DPR del 12/4/96 e DPR n. 357/97). Al riguardo, si evidenzia che questo Ministero è responsabile del corretto adempimento agli obblighi derivanti da fonti normative comunitarie, anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo stato membro (vedi ex multis Corte di Giustizia Europea, Sez. I del 10.6.2004, causa C-87/02)...”

- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, esaminati gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali, ha rilevato che:

La Società Nuova Concordia S.r.l. ha attivato presso l'Ufficio V.I.A. della Regione Puglia la procedura di verifica di cui al titolo II e III, All. B- al punto B.2.a.x. - della L.R. 11/2001 per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza ambientale di 5 progetti in località Castellaneta Marina (Ta) presentati in forma singola e autonoma, tra i quali il progetto di residenze turistico-alberghiere “DUNONDA”.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento interessa una superficie catastale di 613.250 mq e sviluppa 459.412 mc di costruito per la realizzazione di un villaggio albergo che com-

prende ristoranti, bar, centro benessere, sale congressi e polivalenti, hall e punti di incontro, anfiteatro, club open air, sala giochi, baby club, una piazza centrale con piscina e due campi da tennis. Le stanze dotate di bagno e terrazzo privato sono concentrate in aggregazioni tipologicamente identificabili come in linea e a ballatoio.

Le strutture portanti sono progettate in c.a. ed i solai in c.a.p.; per alcune zone dei servizi comuni sono previste coperture in legno lamellare e lucernai in vetro; le pavimentazioni esterne in elementi e/o sistemi drenanti poste in opera a secco; l'intonaco civile per i rivestimenti esterni è pensato rivestito con tonachino ai silicati.

L'impiego in copertura della tecnica dei tetti giardino e delle fioriere poste a protezione dei terrazzi, unitamente alla piantumazione di essenze autoctone quali piante di agrumi, viti, ecc. e alberature per l'area a parcheggio mirano a dare all'intervento un effetto di mimetizzazione ambientale.

Dalla documentazione presentata risulta che l'area interessata dal progetto, compresa nelle aree di proprietà della Società Nuova Concordia srl è individuata in catasto e dal Piano di Fabbricazione di Castellaneta (Ta) come turistica-ricettiva ricreativa; il complesso alberghiero andrebbe ad integrare il distretto turistico esistente, non comporterebbe alcuna alterazione alla Pineta dell'arco jonico e insisterebbe in una zona già infrastrutturata, di facile accesso veicolare, non adibita a colture di alcun valore per cui risulterebbe compatibile, a dire del proponente, con i requisiti imposti dalla vigente normativa ambientale.

OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Documentazione per l'avvio della procedura di verifica - LR 11/2001 art. 4

L'area di intervento ricade nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesistico negli Ambiti Territoriali Estesi C e D per i quali sono definiti gli indirizzi di tutela per attuare una trasformazione

compatibile con il valore paesistico ambientale dei luoghi passibili di qualificazione paesaggistica.

I proponenti affermano che non risulta invece interessata dal Piano di Bacino della Puglia e dunque non rientra nelle zone a probabilità di inondazione e che rientra parzialmente nell'area S.I.C.

(Sito di Importanza Comunitaria) denominato Pineta dell'Arco Ionico, ma dallo studio di Valutazione di Incidenza presentato dichiarano una non significativa incidenza sul sito di interesse comunitario.

La qualità architettonica del masterplan e i paradigmi progettuali consentono a questo maxi intervento di poter presentare la qualità di un comparto di ben 460.000 mc su una superficie di 61 ettari, quindi con un indice di fabbricabilità pari a 0,74 mc/mq.

Un'intervento pertanto che sarebbe potuto risultare alquanto vistoso ma che grazie a collaudate scelte di mimesi architettonica e paesaggistica potrebbe riuscire a garantire una bassa aggressività al territorio. Non è tuttavia condivisibile la quantità di superficie coperta e pavimentata (non drenante) scelta ahimè aiutata dalle norme tecniche di attuazione del Comune che consentono un minimo del 13% (sic!) di superficie drenante. Tutta la zona è fortemente segnata dal punto di vista paesaggistico dal S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico" identificato con il codice IT. 9130006.

Il comune di Castellaneta, ove gli insediamenti proposti insistono insieme a quelli già realizzati dalla medesima società, nella sua nota n. 18488 del 06.09.06, a firma del dirigente U.T.C. Architetto Dalò, comunica che: *"nell'ambito della procedura di valutazione d'incidenza ambientale, ex DPR n. 357/1997, stante la parziale ricomprensione del comparto unico "La Principessa", oggetto del piano di lottizzazione "Nuova Concordia", all'interno del S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico".....*

Interessata dalla proposta di riassetto planovolumetrico adottata da questo comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2005..... rispetto alle previsioni di cui alla LR 24.07.1997 n. 19 "Norme per l'Istituzione delle Aree Naturali Protette nella Regione Puglia", questo Comune rappresenta che a tutt'oggi l'area B8-Pinete dell'Arco Ionico individuata ai sensi dell'articolo 5 della suindicata LR e interessante i Comuni di Taranto, Castellaneta, Ginosa, Palagiano e Massafra (come indicato nella scheda B8 allegata alla LR n. 19/97) la Giunta Regionale non ha ancora adottato lo schema di disegno di legge di istituzione della predetta area ove deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 6 LR n. 19/97, la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area natu-

rale protetta...pertanto questo Comune non rileva la sussistenza di alcun vincolo attuale in dipendenza di tali specifiche disposizioni per il quale si possa ritenere inesaustiva la documentazione presentata dalla Nuova Concordia con gli elaborati relativi ai cinque interventi in esame nell'ambito dell'azionamento procedimento di verifica ai sensi degli Artt. 4, Comma 6, e 16 della LR n. 11/2001...i cinque interventi..... sotto il profilo propriamente paesaggistico rientrano all'interno dei c.d. "territori costruiti" ex Art. 103 Comma quinto delle N.T.A. del PUTT/p così come perimetrati con delibera del C.C. di Castellaneta n. 29 del 7-3-2003.

Quindi conclude:"Il diverso vincolo....con riferimento alla LR n. 19/97 non è ad oggi esistente e, dunque, operante. Difatti ancora con nota n. 20466 del 2-10-2006, il Comune di Castellaneta scrive alla Regione Puglia-Assessorato all'Ambiente-Ufficio VIA, per comunicare che "con riferimento alle procedure e alle richieste da parte di codesta spettabile Regione Puglia questo comune esprime proprio parere favorevole rispetto a ciascuno dei cinque progetti presentati dalla Nuova Concordia Srl, considerato che le opere corrispondono a quelle previste nel riassetto planovolumetrico adottato con delibera C.C. n. 25 del 28-05-2005 ed attualmente all'esame del Comitato Urbanistico Regionale".

Sempre il Comune di Castellaneta, con citata nota del settembre 2006 ci informa che "l'intervento ricade all'interno di area a bassa pericolosità idraulica evidenziata nella cartografia del PAI approvato dall'Autorità di Bacino (deliberazione 30-11-2005)" ma poiché i lavori di "ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato, monte-valle, attraversamento ss 106 (codice ds 046) sono già stati appaltati dall'amministrazione comunale di Castellaneta....l'intera area comunale compresa del Bacino Pilota inclusa la zona di intervento in variante Nuova Concordia..... non sarà più soggetta ai rischi individuati dall'AdB in sede PAI per eventi con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni".

Di seguito, però, la stessa scrivente, prosegue e dettaglia: "In ogni caso l'A.C. di Castellaneta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle NTA del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, richiederà il preventivo parere vincolante all'Autorità di Bacino prima dell'approvazione degli interventi contemplati nella variante di riassetto planovolumetrico "Nuova Concordia" che ricadono in area a

“bassa pericolosità idraulica” e quindi prima del rilascio dei relativi permessi di costruire, ovvero in caso di presentazione di D.I.A. successivamente all’inoltro delle relative denunce e prima dell’inizio dei lavori.

Quindi contemporaneamente alla procedura attivata presso questa Commissione VIA, sono in corso presso il CUR e presso l’Autorità di Bacino del PAI altre attività di analisi su base regionale.

È bene precisare che l’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia nonché il Ministero dell’Ambiente sono stati allertati dal coordinamento provinciale di Legambiente con nota del 13-7-2006 sull’instimabile pregio dell’area gravata, loro dire, da plurimi vincoli ex LR 3090; ex L.1497/39 (oggi TU 490/99); dalla prossimità del fiume Lato (circa 40 metri dall’argine); dalla prossimità della Lama di Castellaneta; dalla perimetrazione del SIC Pineta dell’Arco Ionico inserito nella scheda B8 della LR 19/97. Di seguito la citata Associazione rileva la mancanza di qualsiasi prescritta autorizzazione paesaggistica, rimanda a giudizi presso il TAR Lecce con sentenze 21 Gennaio 2003 n. 228, 230 e 231 ove, a loro dire, il TAR Lecce ha dichiarato illegittima la concessione edilizia n. 15/1999 sospendendo la costruzione del villaggio turistico Medusa Valentino e del campo da golf a 18 buche, nonché segnala ripetute inondazioni anche recenti (Ottobre 2005) presso l’area interessata dagli insediamenti.

Il competente Ministero, a seguito di dette segnalazioni, ha scritto per ben due volte a questo assessorato richiedendo una prima volta di relazionare in merito alle osservazioni dell’associazione Legambiente e in particolare quanto all’applicazione della normativa in materia di valutazione di Impatto Ambientale evidenziando che quel ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria. Nella seconda nota, nel ribadire la richiesta di informative all’Assessorato Regionale, e nel rilevare come, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, pur tuttavia osservando che in applicazione dell’art. 1, comma 4 del DPR del 12-4-96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 394/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente

alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 5 del DPR del 12-4-96.

La nota seguita ricordando nuovamente come, in materia di valutazione d’impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, il Ministero è responsabile anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo Stato membro.

• **Il Comitato Reg.le di V.I.A. verificato quanto avanti istruito e considerato:**

✓ **il totale del volume proposto e del relativo carico turistico/urbanistico, anche in considerazione di già presenti interventi della stessa Società e di altri nella stessa zona o in prossimità;**

✓ **la non disponibilità agli atti dei ricorsi al TAR Puglia presentati dall’Associazione Legambiente né delle conclusioni definite diversamente dal proponente, dal Comune di Castellaneta, dall’Associazione anzidetta;**

✓ **la presenza del SIC Pineta nell’Arco Ionico e non condividendo la procedura comunale di non assoggettabilità a VIA dei cosiddetti Territori Costruiti;**

✓ **che la documentazione presentata per la procedura non vede in alcun caso presente la Competente Soprintendenza rispetto ai possibili vincoli paesaggistici, anche in considerazione della non accertata distanza dal fiume Lato;**

✓ **la mancanza del parere dell’Autorità di Bacino del PAI,**

sentito anche l’Ufficio Parchi dell’Assessorato all’Ecologia relativamente all’aspetto della incidenza ambientale, pur in presenza di un moderno e considerevole sforzo architettonico e paesaggistico di grande qualità, il Comitato Reg.le di V.I.A rimanda alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che tenga presente l’insieme dei cinque interventi presentati, i quali non solo non possono essere valutati separatamente, ma devono necessariamente essere verificati anche nella sommatoria delle preesistenze e dei carichi derivanti in termini di affollamento, viabilità, impatto antropico di ricettività.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla realizzazione di un villaggio-albergo denominato "Pineta Golf", nel comune di Castellaneta (Ta), proposto dalla Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 156

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto per albergo denominato "Le sabbie del tasso" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

L'anno 2007 addì 26 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6726 del 26.05.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla realizzazione di un villaggio-albergo denominato "Dunonda (Calanè 2)", nel comune di Castellaneta (Ta), da parte della Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba);
- con nota prot. n. 7736 del 23.06.2006 il Settore Ecologia, verificato l'assoggettamento dell'intervento proposto anche alla valutazione di incidenza ambientale, comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Castellaneta a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 9560 dell'11.08.2006 l'Associazione Legambiente - Coordinamento Provinciale di Taranto - inviava osservazioni preliminari in merito all'intervento in argomento ed altri quattro presentati mediante cinque distinte note dalla stessa società proponente nel comune di Castellaneta;

- con nota acquisita al prot. n. 10097 del 25.08.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava di aver ricevuto le osservazioni dell'Associazione Legambiente sopra specificata ed invitava l'ufficio scrivente ed il comune di Castellaneta a corrispondere alle richieste formulate dalla predetta Associazione, considerato che, in applicazione del D.P.R. del 12.4.96, la tipologia di interventi descritti rientra tra quelli di competenza regionale o degli enti territoriali ritenendo *“indispensabile acquisire da parte di codeste Amministrazioni tutte le informazioni utili al riguardo, con particolare riferimento all'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale”*. Ed ancora: *“In merito, si evidenzia che questo Ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria nelle materie ad esso funzionalmente collegate, come anche affermato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 10.06.2004 (causa C-87/02)”*;
- con nota acquisita al prot. n. 11549 del 05.10.06 il Dirigente U.T.C. del comune di Castellaneta comunicava il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nonchè l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 15.06 al 15.07.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, precisando comunicato che erano pervenute osservazioni in merito al predetto intervento da parte dell'Associazione Ambientalista Legambiente rispetto alle quali il comune aveva formulato proprie controdeduzioni con nota prot. n. 18488 del 06.09.06;
- con nota acquisita al prot. n. 13234 del 09.11.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava che: *“... Il Comune di Castellaneta rilevava che la società Nuova Concordia S.r.l., in data 29.06.2005, ha trasmesso all'assessorato Regionale Ambiente della regione Puglia, la relazione di incidenza prescritta dal DPR n. 357/97. In relazione alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, il Comune medesimo affermava che la società Nuova Concordia ha richiesto l'avvio della procedura di verifica ai sensi degli artt. 4,*

comma 6 e 16 della Legge Regionale n. 11/2001. Pertanto, questa Divisione ritiene che, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. In ultimo, si osserva che, in applicazione dell'art. 1, comma 4 del DPR del 12.4.96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 349/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 5 del DPR del 12.4.96. In ogni caso, si richiede nuovamente a codesto Assessorato regionale di fornire gli elementi di propria conoscenza, al fine di permettere a questo Ministero di avere un quadro completo dei procedimenti amministrativi in corso, in materia di valutazione di impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (vedi DPR del 12/4/96 e DPR n. 357/97). Al riguardo, si evidenzia che questo Ministero è responsabile del corretto adempimento agli obblighi derivanti da fonti normative comunitarie, anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo stato membro (vedi ex multis Corte di Giustizia Europea, Sez. I del 10.6.2004, causa C-87/02)...”

- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, esaminati gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali, ha rilevato che:

La Società Nuova Concordia S.r.l. ha attivato presso l'Ufficio V.I.A. della Regione Puglia la procedura di verifica di cui al titolo II e III, All. B- al punto B.2.a.x. - della L.R. 11/2001 per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza ambientale di 5 progetti in località Castellaneta Marina (Ta) presentati in forma singola e autonoma, tra i quali il progetto di residenze turistico-alberghiere “DUNONDA”.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento interessa una superficie catastale di 613.250 mq e sviluppa 459.412 mc di costruito per la realizzazione di un villaggio albergo che com-

prende ristoranti, bar, centro benessere, sale congressi e polivalenti, hall e punti di incontro, anfiteatro, club open air, sala giochi, baby club, una piazza centrale con piscina e due campi da tennis. Le stanze dotate di bagno e terrazzo privato sono concentrate in aggregazioni tipologicamente identificabili come in linea e a ballatoio.

Le strutture portanti sono progettate in c.a. ed i solai in c.a.p.; per alcune zone dei servizi comuni sono previste coperture in legno lamellare e lucernai in vetro; le pavimentazioni esterne in elementi e/o sistemi drenanti poste in opera a secco; l'intonaco civile per i rivestimenti esterni è pensato rivestito con tonachino ai silicati.

L'impiego in copertura della tecnica dei tetti giardino e delle fioriere poste a protezione dei terrazzi, unitamente alla piantumazione di essenze autoctone quali piante di agrumi, viti, ecc. e alberature per l'area a parcheggio mirano a dare all'intervento un effetto di mimetizzazione ambientale.

Dalla documentazione presentata risulta che l'area interessata dal progetto, compresa nelle aree di proprietà della Società Nuova Concordia srl è individuata in catasto e dal Piano di Fabbricazione di Castellaneta (Ta) come turistica-ricettiva ricreativa; il complesso alberghiero andrebbe ad integrare il distretto turistico esistente, non comporterebbe alcuna alterazione alla Pineta dell'arco jonico e insisterebbe in una zona già infrastrutturata, di facile accesso veicolare, non adibita a colture di alcun valore per cui risulterebbe compatibile, a dire del proponente, con i requisiti imposti dalla vigente normativa ambientale.

OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Documentazione per l'avvio della procedura di verifica - LR 11/2001 art.4

L'area di intervento ricade nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesistico negli Ambiti Territoriali Estesi C e D per i quali sono definiti gli indirizzi di tutela per attuare una trasformazione

compatibile con il valore paesistico ambientale dei luoghi passibili di qualificazione paesaggistica.

I proponenti affermano che non risulta invece interessata dal Piano di Bacino della Puglia e dunque non rientra nelle zone a probabilità di inondazione e che rientra parzialmente nell'area S.I.C.

(Sito di Importanza Comunitaria) denominato Pineta dell'Arco Jonico, ma dallo studio di Valutazione di Incidenza presentato dichiarano una non significativa incidenza sul sito di interesse comunitario.

La qualità architettonica del masterplan e i paradigmi progettuali consentono a questo maxi intervento di poter presentare la qualità di un comparto di ben 460.000 mc su una superficie di 61 ettari, quindi con un indice di fabbricabilità pari a 0,74 mc/mq.

Un'intervento pertanto che sarebbe potuto risultare alquanto vistoso ma che grazie a collaudate scelte di mimesi architettonica e paesaggistica potrebbe riuscire a garantire una bassa aggressività al territorio. Non è tuttavia condivisibile la quantità di superficie coperta e pavimentata (non drenante) scelta ahimè aiutata dalle norme tecniche di attuazione del Comune che consentono un minimo del 13% (sic!) di superficie drenante. Tutta la zona è fortemente segnata dal punto di vista paesaggistico dal S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico" identificato con il codice IT. 9130006.

Il comune di Castellaneta, ove gli insediamenti proposti insistono insieme a quelli già realizzati dalla medesima società, nella sua nota n. 18488 del 06.09.06, a firma del dirigente U.T.C. Architetto Dalò, comunica che: *"nell'ambito della procedura di valutazione d'incidenza ambientale, ex DPR n. 357/1997, stante la parziale ricomprensione del comparto unico "La Principessa", oggetto del piano di lottizzazione "Nuova Concordia", all'interno del S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico".....*

Interessata dalla proposta di riassetto planovolumetrico adottata da questo comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2005..... rispetto alle previsioni di cui alla LR 24.07.1997 n. 19 "Norme per l'Istituzione delle Aree Naturali Protette nella Regione Puglia", questo Comune rappresenta che a tutt'oggi l'area B8-Pinete dell'Arco Ionico individuata ai sensi dell'articolo 5 della suindicata LR e interessante i Comuni di Taranto, Castellaneta, Ginosa, Palagiano e Massafra (come indicato nella scheda B8 allegata alla LR n. 19/97) la Giunta Regionale non ha ancora adottato lo schema di disegno di legge di istituzione della predetta area ove deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 6 LR n. 19/97, la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area natu-

rale protetta...pertanto questo Comune non rileva la sussistenza di alcun vincolo attuale in dipendenza di tali specifiche disposizioni per il quale si possa ritenere inesaustiva la documentazione presentata dalla Nuova Concordia con gli elaborati relativi ai cinque interventi in esame nell'ambito dell'azionamento procedimento di verifica ai sensi degli Artt. 4, Comma 6, e 16 della LR n. 11/2001...i cinque interventi..... sotto il profilo propriamente paesaggistico rientrano all'interno dei c.d. "territori costruiti" ex Art. 103 Comma quinto delle N.T.A. del PUTT/p così come perimetrati con delibera del C.C. di Castellaneta n. 29 del 7-3-2003.

Quindi conclude:"Il diverso vincolo....con riferimento alla LR n. 19/97 non è ad oggi esistente e, dunque, operante. Difatti ancora con nota n. 20466 del 2-10-2006, il Comune di Castellaneta scrive alla Regione Puglia-Assessorato all'Ambiente-Ufficio VIA, per comunicare che "con riferimento alle procedure e alle richieste da parte di codesta spettabile Regione Puglia questo comune esprime proprio **parere favorevole** rispetto a ciascuno dei cinque progetti presentati dalla Nuova Concordia Srl, considerato che le opere corrispondono a quelle previste nel riassetto planovolumetrico adottato con delibera C.C. n. 25 del 28-05-2005 ed attualmente all'esame del Comitato Urbanistico Regionale".

Sempre il Comune di Castellaneta, con citata nota del settembre 2006 ci informa che "l'intervento ricade all'interno di area a bassa pericolosità idraulica evidenziata nella cartografia del PAI approvato dall'Autorità di Bacino (deliberazione 30-11-2005)" ma poiché i lavori di "ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato, monte-valle, attraversamento ss 106 (codice ds 046) sono già stati appaltati dall'amministrazione comunale di Castellaneta....l'intera area comunale compresa del Bacino Pilota inclusa la zona di intervento in variante Nuova Concordia..... non sarà più soggetta ai rischi individuati dall'AdB in sede PAI per eventi con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni".

Di seguito, però, la stessa scrivente, prosegue e dettaglia: "In ogni caso l'A.C. di Castellaneta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle NTA del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, richiederà il preventivo parere vincolante all'Autorità di Bacino prima dell'approvazione degli interventi contemplati nella variante di riassetto planovolumetrico "Nuova Concordia" che ricadono in area a

"bassa pericolosità idraulica" e quindi prima del rilascio dei relativi permessi di costruire, ovvero in caso di presentazione di D.I.A. successivamente all'inoltro delle relative denunce e prima dell'inizio dei lavori.

Quindi contemporaneamente alla procedura attivata presso questa Commissione VIA, sono in corso presso il CUR e presso l'Autorità di Bacino del PAI altre attività di analisi su base regionale.

È bene precisare che l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia nonché il Ministero dell'Ambiente sono stati allertati dal coordinamento provinciale di Legambiente con nota del 13-7-2006 sull'inestimabile pregio dell'area gravata, loro dire, da plurimi vincoli ex LR 3090; ex L.1497/39 (oggi TU 490/99); dalla prossimità del fiume Lato (circa 40 metri dall'argine); dalla prossimità della Lama di Castellaneta; dalla perimetrazione del SIC Pineta dell'Arco Ionico inserito nella scheda B8 della LR 19/97. Di seguito la citata Associazione rileva la mancanza di qualsiasi prescritta autorizzazione paesaggistica, rimanda a giudizi presso il TAR Lecce con sentenze 21 Gennaio 2003 n. 228, 230 e 231 ove, a loro dire, il TAR Lecce ha dichiarato illegittima la concessione edilizia n. 15/1999 sospendendo la costruzione del villaggio turistico Medusa Valentino e del campo da golf a 18 buche, nonché segnala ripetute inondazioni anche recenti (Ottobre 2005) presso l'area interessata dagli insediamenti.

Il competente Ministero, a seguito di dette segnalazioni, ha scritto per ben due volte a questo assessorato richiedendo una prima volta di relazionare in merito alle osservazioni dell'associazione Legambiente e in particolare quanto all'applicazione della normativa in materia di valutazione di Impatto Ambientale evidenziando che quel ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria. Nella seconda nota, nel ribadire la richiesta di informative all'Assessorato Regionale, e nel rilevare come, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, pur tuttavia osservando che in applicazione dell'art. 1, comma 4 del DPR del 12-4-96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 394/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente

alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 5 del DPR del 12-4-96.

La nota seguita ricordando nuovamente come, in materia di valutazione d'impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, il Ministero è responsabile anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo Stato membro.

• **Il Comitato Reg.le di V.I.A. verificato quanto avanti istruito e considerato:**

- ✓ **il totale del volume proposto e del relativo carico turistico/urbanistico, anche in considerazione di già presenti interventi della stessa Società e di altri nella stessa zona o in prossimità;**
- ✓ **la non disponibilità agli atti dei ricorsi al TAR Puglia presentati dall'Associazione Legambiente né delle conclusioni definite diversamente dal proponente, dal Comune di Castellaneta, dall'Associazione anzidetta;**
- ✓ **la presenza del SIC Pineta nell'Arco Jonico e non condividendo la procedura comunale di non assoggettabilità a VIA dei cosiddetti Territori Costruiti;**
- ✓ **che la documentazione presentata per la procedura non vede in alcun caso presente la Competente Soprintendenza rispetto ai possibili vincoli paesaggistici, anche in considerazione della non accertata distanza dal fiume Lato;**
- ✓ **la mancanza del parere dell'Autorità di Bacino del PAI,**

sentito anche l'Ufficio Parchi dell'Assessorato all'Ecologia relativamente all'aspetto della incidenza ambientale, pur in presenza di un moderno e considerevole sforzo architettonico e paesaggistico di grande qualità, il Comitato Reg.le di V.I.A rimanda alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che tenga presente l'insieme dei cinque interventi presentati, i quali non solo non possono essere valutati separatamente, ma devono necessariamente essere verificati anche nella sommatoria delle presistenze e dei carichi derivanti

in termini di affollamento, viabilità, impatto antropico di ricettività.

- **Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**
- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- **di ritenere il progetto relativo alla realizzazione di un albergo denominato "Le sabbie del tasso", nel comune di Castellaneta (Ta), proposto dalla Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;**
- **di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;**
- **di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;**
- **di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;**
- **copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.**

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 marzo 2007, n. 157

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza ambientale - Progetto per albergo centrale e centro congressi denominato "Nova Yardinia" - Comune di Castellaneta (Ta) - Proponente: Nuova Concordia S.r.l. -

L'anno 2007 addì 26 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6723 del 26.05.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla realizzazione di un albergo centrale e centro congressi denominato "Nuova Yardinia", nel comune di Castellaneta (Ta), da parte della Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba);
- con nota prot. n. 7739 del 23.06.2006 il Settore Ecologia, verificato l'assoggettamento dell'intervento proposto anche alla valutazione di incidenza ambientale, comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Castellaneta a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 9560 dell'11.08.2006 l'Associazione Legambiente - Coordinamento Provinciale di Taranto - inviava osservazioni preliminari in merito all'intervento in argomento ed altri quattro presentati mediante cinque distinte note dalla stessa società proponente nel comune di Castellaneta;
- con nota acquisita al prot. n. 10097 del 25.08.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava di aver ricevuto le osservazioni dell'Associazione Legambiente sopra specificata ed invitava l'ufficio scrivente ed il comune di Castellaneta a corrispondere alle richieste formulate dalla predetta Associazione, considerato che, in applicazione del D.P.R. del 12.4.96, la tipologia di interventi descritti rientra tra quelli di competenza regionale o degli enti territoriali ritenendo *"indispensabile acquisire da parte di codeste Amministrazioni tutte le informazioni utili al riguardo, con particolare riferimento all'applicazione della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale"*. Ed ancora: *"In merito, si evidenzia che questo Ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria nelle materie ad esso funzionalmente collegate, come anche affermato dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 10.06.2004 (causa C-87/02)"*;
- con nota acquisita al prot. n. 11549 del 05.10.06 il Dirigente U.T.C. del comune di Castellaneta comunicava il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 15.06 al 15.07.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, precisando comunicato che erano pervenute osservazioni in merito al predetto intervento da parte dell'Associazione Ambientalista Legambiente rispetto alle quali il comune aveva formulato proprie controdeduzioni con nota prot. n. 18488 del 06.09.06;
- con nota acquisita al prot. n. 13234 del 09.11.2006 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale - comunicava che: *".... Il Comune di Castellaneta rilevava che la società Nuova Concordia S.r.l., in data 29.06.2005, ha trasmesso all'assessorato Regionale Ambiente della regione Puglia, la relazione di incidenza prescritta dal DPR n. 357/97. In relazione alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, il Comune medesimo affermava che la società Nuova Concordia ha richiesto l'avvio della procedura di verifica ai sensi degli artt. 4, comma 6 e 16 della Legge Regionale n. 11/2001.*

Pertanto, questa Divisione ritiene che, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale. In ultimo, si osserva che, in applicazione dell'art. 1, comma 4 del DPR del 12.4.96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 349/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 5 del DPR del 12.4.96. In ogni caso, si richiede nuovamente a codesto Assessorato regionale di fornire gli elementi di propria conoscenza, al fine di permettere a questo Ministero di avere un quadro completo dei procedimenti amministrativi in corso, in materia di valutazione di impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (vedi DPR del 12/4/96 e DPR n. 357/97). Al riguardo, si evidenzia che questo Ministero è responsabile del corretto adempimento agli obblighi derivanti da fonti normative comunitarie, anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo stato membro (vedi ex multis Corte di Giustizia Europea, Sez. I del 10.6.2004, causa C-87/02)...

- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.03.2007, esaminati gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali, ha rilevato che:

La Società Nuova Concordia S.r.l. ha attivato presso l'Ufficio V.I.A. della Regione Puglia la procedura di verifica di cui al titolo II e III, All. B- al punto B.2.a.x. - della L.R. 11/2001 per la Verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza ambientale di 5 progetti in località Castellaneta Marina (Ta) presentati in forma singola e autonoma, tra i quali il progetto di residenze turistico-alberghiere "DUNONDA".

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento interessa una superficie catastale di 613.250 mq e sviluppa 459.412 mc di costruito per la realizzazione di un villaggio albergo che comprende ristoranti, bar, centro benessere, sale con-

gressi e polivalenti, hall e punti di incontro, anfiteatro, club open air, sala giochi, baby club, una piazza centrale con piscina e due campi da tennis. Le stanze dotate di bagno e terrazzo privato sono concentrate in aggregazioni tipologicamente identificabili come in linea e a ballatoio.

Le strutture portanti sono progettate in c.a. ed i solai in c.a.p.; per alcune zone dei servizi comuni sono previste coperture in legno lamellare e lucernai in vetro; le pavimentazioni esterne in elementi e/o sistemi drenanti poste in opera a secco; l'intonaco civile per i rivestimenti esterni è pensato rivestito con tonachino ai silicati.

L'impiego in copertura della tecnica dei tetti giardino e delle fioriere poste a protezione dei terrazzi, unitamente alla piantumazione di essenze autoctone quali piante di agrumi, viti, ecc. e alberature per l'area a parcheggio mirano a dare all'intervento un effetto di mimetizzazione ambientale.

Dalla documentazione presentata risulta che l'area interessata dal progetto, compresa nelle aree di proprietà della Società Nuova Concordia srl è individuata in catasto e dal Piano di Fabbricazione di Castellaneta (Ta) come turistica-ricettiva ricreativa; il complesso alberghiero andrebbe ad integrare il distretto turistico esistente, non comporterebbe alcuna alterazione alla Pineta dell'arco jonico e insisterebbe in una zona già infrastrutturata, di facile accesso veicolare, non adibita a colture di alcun valore per cui risulterebbe compatibile, a dire del proponente, con i requisiti imposti dalla vigente normativa ambientale.

OSSERVAZIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Documentazione per l'avvio della procedura di verifica - LR 11/2001 art.4

L'area di intervento ricade nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesistico negli Ambiti Territoriali Estesi C e D per i quali sono definiti gli indirizzi di tutela per attuare una trasformazione compatibile con il valore paesistico ambientale dei luoghi passibili di qualificazione paesaggistica.

I proponenti affermano che non risulta invece interessata dal Piano di Bacino della Puglia e dunque non rientra nelle zone a probabilità di inondazione e che rientra parzialmente nell'area S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) denominato

Pineta dell'Arco Ionico, ma dallo studio di Valutazione di Incidenza presentato dichiarano una non significativa incidenza sul sito di interesse comunitario.

La qualità architettonica del masterplan e i paradigmi progettuali consentono a questo maxi intervento di poter presentare la qualità di un comparto di ben 460.000 mc su una superficie di 61 ettari, quindi con un indice di fabbricabilità pari a 0,74 mc/mq.

Un'intervento pertanto che sarebbe potuto risultare alquanto vistoso ma che grazie a collaudate scelte di mimesi architettonica e paesaggistica potrebbe riuscire a garantire una bassa aggressività al territorio. Non è tuttavia condivisibile la quantità di superficie coperta e pavimentata (non drenante) scelta ahimè aiutata dalle norme tecniche di attuazione del Comune che consentono un minimo del 13% (sic!) di superficie drenante. Tutta la zona è fortemente segnata dal punto di vista paesaggistico dal S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico" identificato con il codice IT. 9130006.

Il comune di Castellaneta, ove gli insediamenti proposti insistono insieme a quelli già realizzati dalla medesima società, nella sua nota n. 18488 del 06.09.06, a firma del dirigente U.T.C. Architetto Dalò, comunica che: "nell'ambito della procedura di valutazione d'incidenza ambientale, ex DPR n. 357/1997, stante la parziale ricomprensione del comparto unico "La Principessa", oggetto del piano di lottizzazione "Nuova Concordia", all'interno del S.I.C. "Pineta dell'Arco Ionico".....

Interessata dalla proposta di riassetto planovolumetrico adottata da questo comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2005..... rispetto alle previsioni di cui alla LR 24.07.1997 n. 19 "Norme per l'Istituzione delle Aree Naturali Protette nella Regione Puglia", questo Comune rappresenta che a tutt'oggi l'area B8-Pinete dell'Arco Ionico individuata ai sensi dell'articolo 5 della suindicata LR e interessante i Comuni di Taranto, Castellaneta, Ginosa, Palagiano e Massafra (come indicato nella scheda B8 allegata alla LR n. 19/97) la Giunta Regionale non ha ancora adottato lo schema di disegno di legge di istituzione della predetta area ove deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 6 LR n. 19/97, la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta...pertanto questo Comune non rileva

la sussistenza di alcun vincolo attuale in dipendenza di tali specifiche disposizioni per il quale si possa ritenere inesaustiva la documentazione presentata dalla Nuova Concordia con gli elaborati relativi ai cinque interventi in esame nell'ambito dell'azionamento procedimento di verifica ai sensi degli Artt. 4, Comma 6, e 16 della LR n. 11/2001...i cinque interventi..... sotto il profilo propriamente paesaggistico rientrano all'interno dei c.d. "territori costruiti" ex Art. 103 Comma quinto delle N.T.A. del PUTT/p così come perimetrati con delibera del C.C. di Castellaneta n. 29 del 7-3-2003.

Quindi conclude:"Il diverso vincolo....con riferimento alla LR n. 19/97 non è ad oggi esistente e, dunque, operante. Difatti ancora con nota n. 20466 del 2-10-2006, il Comune di Castellaneta scrive alla Regione Puglia-Assessorato all'Ambiente-Ufficio VIA, per comunicare che "con riferimento alle procedure e alle richieste da parte di codesta spettabile Regione Puglia questo comune esprime proprio **parere favorevole** rispetto a ciascuno dei cinque progetti presentati dalla Nuova Concordia Srl, considerato che le opere corrispondono a quelle previste nel riassetto planovolumetrico adottato con delibera C.C. n. 25 del 28-05-2005 ed attualmente all'esame del Comitato Urbanistico Regionale".

Sempre il Comune di Castellaneta, con citata nota del settembre 2006 ci informa che "l'intervento ricade all'interno di area a bassa pericolosità idraulica evidenziata nella cartografia del PAI approvato dall'Autorità di Bacino (deliberazione 30-11-2005)" ma poiché i lavori di "ripristino e riproposizione idraulica del fiume Lato, monte-valle, attraversamento ss 106 (codice ds 046) sono già stati appaltati dall'amministrazione comunale di Castellaneta....l'intera area comunale compresa del Bacino Pilota inclusa la zona di intervento in variante Nuova Concordia..... non sarà più soggetta ai rischi individuati dall'AdB in sede PAI per eventi con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni".

Di seguito, però, la stessa scrivente, prosegue e dettaglia: "In ogni caso l'A.C. di Castellaneta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 delle NTA del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, richiederà il preventivo parere vincolante all'Autorità di Bacino prima dell'approvazione degli interventi contemplati nella variante di riassetto planovolumetrico "Nuova Concordia" che ricadono in area a "bassa pericolosità idraulica" e quindi prima del

rilascio dei relativi permessi di costruire, ovvero in caso di presentazione di D.I.A. successivamente all'inoltro delle relative denunce e prima dell'inizio dei lavori.

Quindi contemporaneamente alla procedura attivata presso questa Commissione VIA, sono in corso presso il CUR e presso l'Autorità di Bacino del PAI altre attività di analisi su base regionale.

È bene precisare che l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia nonché il Ministero dell'Ambiente sono stati allertati dal coordinamento provinciale di Legambiente con nota del 13-7-2006 sull'instimabile pregio dell'area gravata, loro dire, da plurimi vincoli ex LR 3090; ex L.1497/39 (oggi TU 490/99); dalla prossimità del fiume Lato (circa 40 metri dall'argine); dalla prossimità della Lama di Castellaneta; dalla perimetrazione del SIC Pineta dell'Arco Ionico inserito nella scheda B8 della LR 19/97. Di seguito la citata Associazione rileva la mancanza di qualsiasi prescritta autorizzazione paesaggistica, rimanda a giudizi presso il TAR Lecce con sentenze 21 Gennaio 2003 n. 228, 230 e 231 ove, a loro dire, il TAR Lecce ha dichiarato illegittima la concessione edilizia n. 15/1999 sospendendo la costruzione del villaggio turistico Medusa Valentino e del campo da golf a 18 buche, nonché segnala ripetute inondazioni anche recenti (Ottobre 2005) presso l'area interessata dagli insediamenti.

Il competente Ministero, a seguito di dette segnalazioni, ha scritto per ben due volte a questo assessorato richiedendo una prima volta di relazionare in merito alle osservazioni dell'associazione Legambiente e in particolare quanto all'applicazione della normativa in materia di valutazione di Impatto Ambientale evidenziando che quel ministero è responsabile della corretta applicazione della normativa comunitaria. Nella seconda nota, nel ribadire la richiesta di informative all'Assessorato Regionale, e nel rilevare come, sulla base delle informazioni raccolte, gli adempimenti posti in essere dalla società proponente sembrerebbero conformi alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, pur tuttavia osservando che in applicazione dell'art. 1, comma 4 del DPR del 12-4-96, qualora le opere in esame rientrassero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite ai sensi della legge n. 394/91, le suddette opere devono essere assoggettate direttamente

alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 5 del DPR del 12-4-96.

La nota seguita ricordando nuovamente come, in materia di valutazione d'impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, il Ministero è responsabile anche nel caso di inadempimento da parte delle amministrazioni locali e decentrate del singolo Stato membro.

• **Il Comitato Reg.le di V.I.A. verificato quanto avanti istruito e considerato:**

- ✓ **il totale del volume proposto e del relativo carico turistico/urbanistico, anche in considerazione di già presenti interventi della stessa Società e di altri nella stessa zona o in prossimità;**
- ✓ **la non disponibilità agli atti dei ricorsi al TAR Puglia presentati dall'Associazione Legambiente né delle conclusioni definite diversamente dal proponente, dal Comune di Castellaneta, dall'Associazione anzidetta;**
- ✓ **la presenza del SIC Pineta nell'Arco Ionico e non condividendo la procedura comunale di non assoggettabilità a VIA dei cosiddetti Territori Costruiti;**
- ✓ **che la documentazione presentata per la procedura non vede in alcun caso presente la Competente Soprintendenza rispetto ai possibili vincoli paesaggistici, anche in considerazione della non accertata distanza dal fiume Lato;**
- ✓ **la mancanza del parere dell'Autorità di Bacino del PAI, sentito anche l'Ufficio Parchi dell'Assessorato all'Ecologia relativamente all'aspetto della incidenza ambientale, pur in presenza di un moderno e considerevole sforzo architettonico e paesaggistico di grande qualità, il Comitato Reg.le di V.I.A rimanda alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che tenga presente l'insieme dei cinque interventi presentati, i quali non solo non possono essere valutati separatamente, ma devono necessariamente essere verificati anche nella sommaria delle preesistenze e dei carichi derivanti in termini di affollamento, viabilità, impatto antropico di ricettività.**

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla realizzazione di un albergo centrale e centro compressi denominato "Nova Yardinia", nel comune di Castellana (Ta), proposto dalla Nuova Concordia S.r.l. - Zona Industriale - Noci (Ba), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 aprile 2007, n. 164

Proroga V.I.A. relativa all'apertura di una cava di pietra calcarea in agro del comune di Giovinazzo (Ba) - Proponente: Codaedil s.r.l.-

L'anno 2007 addì 2 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A, ha adottato il seguente provvedimento:

- con Determinazione Dirigenziale n. 172 del 12.05.04 si è provveduto ad esprimere parere favorevole di V.I.A. per l'apertura di una cava di pietra calcarea da frantumazione nei terreni siti in agro di Giovinazzo (BA), C.da "Parco della Volpe", censiti in catasto al Fg. 32 p.lle 129,130,131,132, e al Fg 36 p.lle 23 e 198;
- con nota acquisita al prot. n. 4724 del 20.03.07, la Ditta proponente faceva presente di non aver potuto dare inizio ai lavori in quanto ad oggi il Settore Attività Estrattive della Regione Puglia non ha ancora provveduto al rilascio dell'autorizzazione all'apertura della cava in oggetto ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/85 e pertanto richiedeva, ai sensi dell'art. 15, comma 3, L.R. n. 11/2001, la proroga del parere VIA essendo prossima la scadenza dello stesso;
- contestualmente a tale richiesta, la stessa Ditta inviava attestazione asseverata da parte del professionista abilitato a nome del geol. Luigi Buttiglione, che le condizioni ambientali attuali del sito di che trattasi e della porzione di territorio circostante l'area d'intervento sono rimaste immutate rispetto a quelle descritte nello Studio d'Impatto Ambientale presentato all'epoca;

si ritiene quindi di poter prorogare per ulteriori tre anni l'efficacia del parere di V.I.A. espresso con Determina Dirigenziale n 172 del 12.05.04;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di rinnovare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, L.R. n. 11/2001, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il parere espresso nella Determina Dirigenziale n. 172, 12.05.04 e concernente il progetto per l'apertura di una cava di pietra calcarea da frantumazione nei terreni siti in agro di Giovinazzo (BA), C.da "Parco della Volpe", censiti in catasto al Fg. 32 p.lle 129,130,131,132, e al Fg 36 p.lle 23 e 198, per ulteriori tre anni a far tempo dal 12.05.07;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 aprile 2007, n. 165

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Parco Vecchio, Ripa - Comune di Volturino (Fg) - Proponente: Volturino Wind S.r.l. -

L'anno 2007 addì 2 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8849 del 19.07.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico in località Parco Vecchio, Ripa, nel Comune di Volturino (Fg), da parte della Volturino Wind S.r.l. - Via 42 Martiri, 165 - Verbania -;
- con nota prot. n. 10173 del 31.08.2005 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società che la L.R. n. 9/05 aveva sospeso l'esame dei progetti relativi ai parchi eolici presentati dopo la data del 31.05.05, e pertanto invitava la stessa società a riproporre l'istanza successivamente alla data del 30.06.06;
- con nota acquisita al prot. n. 8497 dell'11.07.2006 la Volturino Wind S.r.l. richiedeva la riattivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativamente all'intervento in oggetto specificato e con successiva nota acquisita al prot.

- 8499 dell'11.07.2006, giunta all'Assessorato scrivente per conoscenza, la società proponente richiedeva al comune di Volturino la pubblicazione di rito prevista dall'art. 16, L.R. n.11/01;
- con nota prot. n. 8866 del 20.07.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente ed al comune di Volturino la riattivazione della procedura di cui sopra;
 - con nota prot. n. 10433 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia invitava il comune di Volturino a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/01;
 - con nota acquisita al prot. n. 12549 del 26.10.2006 venivano trasmessi l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni, ed il parere favorevole condizionato in merito alla realizzazione dell'opera in argomento;
 - con nota prot. n. 12824 del 03.11.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente di produrre i dati su supporto digitale come richiesto dall'art. 11, comma 4 del Regolamento per la realizzazione di impianti eolici in Puglia;
 - con nota acquisita al prot. n. 12950 dell'08.11.2006 la società istante trasmetteva quanto richiesto;
 - con nota acquisita al prot. n. 13955 del 23.11.2006 la predetta società trasmetteva l'analisi anemologica del sito interessato;
 - con nota prot. n. 14447 del 05.12.2006 il Settore Ecologia *...atteso che il supporto informatico inviato a seguito della nota del 03.11.2006 risulta non conforme a quanto previsto dall'art. 11 c.4 del Regolamento per la realizzazione di impianti eolici in Puglia...* invita la società proponente a produrre nuovamente i dati su supporto digitale così come richiesto dal medesimo articolo;
 - con nota acquisita al prot. n. 14492 del-

l'11.12.2006 la Volturino Wind. trasmetteva il supporto informatico richiesto e con successiva nota acquisita al prot. n. 1635 del 26.01.2007 trasmetteva le nuove coordinate degli aerogeneratori del parco, indicante lo spostamento di pochi metri della torre n. 12 per motivi logistici;

- espletate le procedure di rito, rilevato che nei termini prescritti non risultano pervenute osservazioni e/o opposizioni e valutati gli atti tecnico-amministrativi, le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

=> Località: **“Parco Vecchio, Valle Cancelli, Ripa” Volturino (FG)**

=> N. aerogeneratori: **24**

=> Diametro aerogeneratori: **90 m**

=> Potenza complessiva: **43.2 MW**

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare e non disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio/bianco. E' stato condotto uno studio accurato delle interferenze visive e dei coni ottici di visuale, ed è stata fornita una mappa delle interferenze visive. Lo studio conclude escludendo per tutti gli aerogeneratori interferenze visive con i coni ottici che dai centri focalizzano la torre.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

E' stata condotta una esaustiva analisi faunistica e floristica circa le specie presenti nell'area d'intervento e nell'area circostante.

“Le formazioni vegetali sono pertanto frammentarie, confinate e si caratterizzano per un grado medio-basso di naturalità. La vegetazione autoctona risulta degradata per alterazione della struttura e composizione. Le specie vegetazionali rinvenute hanno un interesse floristico locale o regionale. [...] si può senz'altro concludere che la realizzazione dell'intervento in oggetto non comporterà significa-

tive alterazioni sulle componenti floristiche vegetazionali locali.”

“[...] per gli uccelli, secondo i dati rilevati disponibili non vi sono, in corrispondenza del sito dell’impianto, corridoi di flussi migratori consistenti che possano far pensare a rotte stabili di grande portata.”

“Le risorse naturali presenti nel territorio indagato appaiono sufficientemente dotate di capacità di rigenerazione

Rumori e vibrazioni

Dalla relazione ambientale si evince che a seguito di simulazioni matematiche e di rilievi del rumore di fondo, il livello di rumore prodotto dalle torri è di circa 40 dB(A) ad alcune centinaia di metri.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ed eventuali trasformatori saranno posizionati in cabina chiusa.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. “l’obiettivo di qualità è rispettato in qualunque punto e dell’elettrodotti e che non vi è interferenza con le comunicazioni”.

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l’analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, e le certificazioni degli aerogeneratori.

Norme tecniche relative alle strade

Saranno realizzate piste e piazzole temporanee in stabilizzato.

Norme sulle linee elettriche

In accordo a quanto previsto del Regolamento Regionale n.16 del 4.10.2006 i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti di saranno interrati; ad una profondità media di 1,20 m, protetti. Il tracciato dei cavi interrati seguiranno il tracciato dei percorsi stradali esistenti.

Le turbine saranno dotate di trasformatore all’interno della torre.

Relativamente a tale aspetto comunque, considerata la specifica competenza dell’Ente Gestore della Rete Elettrica in merito agli elettrodotti e relative

stazioni di consegna, si ritiene opportuno che in sede di conferenza di servizi per l’acquisizione dell’autorizzazione unica sia acquisito il parere dello stesso Ente.

Le fasi di cantiere

E’ stata predisposta una schedatura delle fasi del cantiere e delle relative operazioni/lavorazioni.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell’impianto è prevista la dismissione dell’impianto, la rimozione delle linee elettriche interrate, e il ripristino della situazione originaria. I materiali rivenienti da tali operazioni saranno destinati al riciclo, riuso e recupero.

Misure di compensazione

In ottemperanza a quanto previsto del Regolamento Regionale n.16 del 4.10.2006 è stata prevista una idonea serie di opere di compensazione e mitigazione, volte a minimizzare e compensare gli impatti prodotti.

Si evidenzia inoltre che:

La distanza dell’aerogeneratore n.14 dall’abitato di Pietramontecorvino, risulta estremamente ridotta (circa 850 m).

Gli aerogeneratori n. 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24 distano meno di 500 m dal confine amministrativo del Comune di Pietramontecorvino.

Appaiono rispettate tutte le distanze tra gli aerogeneratori e le strade statali e provinciali in ottemperanza al Regolamento Regionale n.16 del 4.10.2006

Con nota del 24.11.2006 veniva trasmessa l’analisi anemologica, nella quale si legge che sulla scorta dei dati raccolti da circa due anni di campagne di misura, la ventosità del sito supera abbondantemente le 1600 ore equivalenti.

- Considerato quanto sopra evidenziato, e atteso che:
 - o l’intera area è stata individuata dal PAI come caratterizzata da pericolosità frane PG1 e che tutti gli aerogeneratori vi ricadono;
 - o che gli aerogeneratori n.1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 20, 24, ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico

- o la posizione prevista per l'aerogeneratore n.14 è estremamente vicina all'abitato di Pietramontecorvino;
- o aerogeneratori n. 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24 distano meno di 500 m dal confine amministrativo del Comune di Pietramontecorvino;
- o non è stato possibile verificare il rispetto del limite di 1 Km dall'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente;
- o il progetto, ad eccezione dell'aerogeneratore n.14, rispetta le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006,

si esprime, ad eccezione dell'aerogeneratore n. 14, parere favorevole agli aerogeneratori con diametro del rotore pari a 90 m ed aventi le seguenti coordinate (Gauss-Boaga fuso Est):

1.	2532935,	4596054
2.	2533314,	4596044
3.	2533642,	4596195
4.	2533997,	4596346
5.	2534310,	4596590
6.	2533841,	4596815
7.	2533540,	4596595
8.	2534499,	4597273
9.	2534147,	4597136
10.	2532818,	4597344
11.	2532632,	4597690
12.	2532290,	4597725
13.	2532067,	4597961
15.	2532304,	4598299
16.	2532670,	4598071
17.	2532959,	4597705
18.	2533252,	4597618
19.	2533480,	4597469
20.	2533828,	4597934
21.	2533508,	4598079
22.	2533267,	4598241
23.	2532862,	4598424
24.	2532612,	4598547

Detto parere favorevole è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- o assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;

- o **garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;**
- o **prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrano lungo la rete viaria;**
- o **prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;**
- o **garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.**
- o **assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;**
- o **che venga stipulata la convenzione in base allo schema di cui alla DGR 30 novembre 2005, n. 1747 con particolare attenzione agli impegni relativi alla dismissione e alle fidejussioni, con il coinvolgimento oltre che del Comune di Volturino anche del Comune di Pietramontecorvino per gli aerogeneratori n.8, 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24;**

- o prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
 - o che vengano messe in opera tutte le misure di mitigazione e compensazione previste;
 - o che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi per l'acquisizione dell'autorizzazione unica venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località Parco Vecchio, Ripa, nel Comune di Volturino (Fg), da parte della Vol-

turino Wind. - Via 42 Martiri, 165 - Verbania -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto con particolare riferimento al parere dell'Autorità di Bacino atteso che tutti gli aerogeneratori ricadono in area PG1, acquisizione del nullaosta idrogeologico (per gli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 16, 20,24) nonché alla verifica in fase di conferenza dei servizi, del rispetto del limite di 1 Km dall'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente.
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 aprile 2007, n. 166

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Vallo Rosso - Comune di Volturino (Fg) - Proponente: Daunia S.r.l. -

L'anno 2007 addì 2 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8848 del 19.07.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico in località Vallo Rosso, nel Comune di Volturino (Fg), da parte della Daunia S.r.l. - Contrada Chiaia, Case Nuove - Pietramontecorvino (Fg) -;
- con nota prot. n. 10172 del 31.08.2005 il Settore Ecologia comunicava alla predetta società che la L.R. n. 9/05 aveva sospeso l'esame dei progetti relativi ai parchi eolici presentati dopo la data del 31.05.05, e pertanto invitava la stessa società a riproporre l'istanza successivamente alla data del 30.06.06;
- con nota acquisita al prot. n. 8498 dell'11.07.2006 la Daunia S.r.l. richiedeva la riattivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. relativamente all'intervento in oggetto specificato e con successiva nota acquisita al prot. 8500 dell'11.07.2006, giunta all'Assessorato scrivente per conoscenza, la società proponente richiedeva al comune di Volturino la pubblicazione di rito prevista dall'art. 16, L.R. n.11/01;
- con nota prot. n. 8865 del 20.07.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente ed al comune di Volturino la riattivazione della procedura di cui sopra e con seguente nota prot. n. 10432 del 08.09.2006 il Settore Ecologia invitava il comune di Volturino a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L.R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 12550 del 26.10.2006 venivano trasmessi l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni, ed il parere favorevole condizionato in merito alla realizzazione dell'opera in argomento;
- con nota prot. n. 12823 del 03.11.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente di produrre i dati su supporto digitale come richiesto dall'art. 11, comma 4 del Regolamento per la realizzazione di impianti eolici in Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 12949 dell'08.11.2006 la società istante trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 13799 del 23.11.2006 la predetta società trasmetteva l'analisi anemologica del sito interessato;
- con nota prot. n. 14446 del 05.12.2006 il Settore Ecologia *...atteso che il supporto informatico inviato a seguito della nota del 03.11.2006 risulta non conforme a quanto previsto dall'art. 11 c.4 del Regolamento per la realizzazione di impianti eolici in Puglia...* invita la società proponente a produrre nuovamente i dati su supporto digitale così come richiesto dal medesimo articolo;
- con nota acquisita al prot. n. 14493 dell'11.12.2006 la Daunia S.r.l. trasmetteva il supporto informatico richiesto e con successiva nota acquisita al prot. n. 1855 dell'01.12.2007 trasmetteva le nuove coordinate degli aerogeneratori del parco, indicante lo spostamento di pochi metri della torre n. 2 per motivi logistici;
- espletate le procedure di rito, rilevato che nei termini prescritti non risultano pervenute osservazioni e/o opposizioni e valutati gli atti tecnico-amministrativi, le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
 - => Località: **“Vallo Rosso” Volturino (FG)**
 - => N. aerogeneratori: **7**
 - => Diametro aerogeneratori: **90 m**
 - => Potenza complessiva: **12.6 MW**

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare e non disposte su file parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio/bianco. E' stato condotto uno studio accurato delle interferenze visive e dei cono ottici di visuale, ed è stata fornita una mappa delle interferenze visive. Lo studio conclude escludendo per tutti gli aerogeneratori interferenze visive con i cono ottici che dai centri focalizzano la torre.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

E' stata condotta una esaustiva analisi faunistica e floristica circa le specie presenti nell'area d'intervento e nell'area circostante.

“Le formazioni vegetali sono pertanto frammentarie, confinate e si caratterizzano per un grado medio-basso di naturalità. La vegetazione autoctona risulta degradata per alterazione della struttura e composizione. Le specie vegetazionali rinvenute hanno un interesse floristico locale o regionale. [...] si può senz'altro concludere che la realizzazione dell'intervento in oggetto non comporterà significative alterazioni sulle componenti floristiche vegetazionali locali.”

“[...] per gli uccelli, secondo i dati rilevati disponibili non vi sono, in corrispondenza del sito dell'impianto, corridoi di flussi migratori consistenti che possano far pensare a rotte stabili di grande portata.”

“Le risorse naturali presenti nel territorio indagato appaiono sufficientemente dotate di capacità di rigenerazione

Rumori e vibrazioni

Dalla relazione ambientale di evince che a seguito di simulazioni matematiche e di rilievi del rumore di fondo, il livello di rumore prodotto dalle torri e di circa 40 dB(A) ad alcune centinaia di metri.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ed eventuali trasformatori saranno posizionati in cabina chiusa.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. “l'obbiettivo di qualità è rispettato in qualunque punto e dell'elettrodotto e che non vi è interferenza con le comunicazioni”.

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, e le certificazioni degli aerogeneratori.

Norme tecniche relative alle strade

Saranno realizzate piste e piazzole temporanee in stabilizzato.

Norme sulle linee elettriche

In accordo a quanto previsto del Regolamento Regionale n.16 del 4.10.2006 i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti di saranno interrati; ad una profondità media di 1,20 m, protetti. Il tracciato dei cavi interrati seguiranno il tracciato dei percorsi stradali esistenti.

Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre.

Relativamente a tale aspetto comunque, considerata la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito agli elettrodotti e relative stazioni di consegna, si ritiene opportuno che in sede di conferenza di servizi per l'acquisizione dell'autorizzazione unica sia acquisito il parere dello stesso Ente.

Le fasi di cantiere

E' stata predisposta una schedatura delle fasi del cantiere e delle relative operazioni/lavorazioni.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto, la rimozione delle linee elettriche interrate, e il ripristino della situazione originaria. I materiali rivenienti da tali operazioni saranno destinati al riciclo, riuso e recupero.

Misure di compensazione

In ottemperanza a quanto previsto del Regolamento Regionale n.16 del 4.10.2006 è stata prevista una idonea serie di opere di compensazione e mitigazione, volte a minimizzare e compensare gli impatti prodotti.

Si evidenzia inoltre:

La distanza dell'aerogeneratore n.1 dall'abitato di Pietramontecorvino, risulta estremamente ridotta (circa 900 m).

Gli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 distano meno di 500 m dal confine amministrativo del Comune di Pietramontecorvino, gli aerogeneratori n. 6, e 7 distano meno di 500 m dal confine amministrativo del Comune di Mottamontecorvino.

Appaiono rispettate tutte le distanze tra gli aerogeneratori e del strade statali e provinciali in ottemperanza al Regolamento Regionale n.16 del 4.10.2006

- Considerato quanto sopra evidenziato, e atteso che:
 - o l'intera area è stata individuata dal PAI come caratterizzata da pericolosità frane PG1 e che tutti gli aerogeneratori vi ricadono;
 - o tutti gli aerogeneratori, ricadono in area sottoposta a vincolo idrogeologico
 - o la posizione prevista per l'aerogeneratore n.1 è estremamente vicino all'abitato di Pietramontecorvino;
 - o gli aerogeneratori n. 1, 2, 3, 4, 5, e 7 distano meno di 500 m dal confine amministrativo del Comune di Pietramontecorvino, e che gli aerogeneratori n. 6, e 7 distano meno di 500 m dal confine amministrativo del Comune di Mottamontecorvino.
 - o la localizzazione degli aerogeneratori n. 4, 5, e 7 è immediatamente limitrofa ad un'area a pericolosità geomorfologia PG3;
 - o non è stato possibile verificare il rispetto del limite di 1 Km dall'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente;
 - o il progetto, ad eccezione dell'aerogeneratori n.1, 4, 5, e 7 rispetta le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006;

si esprime, ad eccezione dell'aerogeneratori n. 1, 4, 5 e 7, parere favorevole agli aerogeneratori con diametro del rotore pari a 90 m ed aventi le seguenti coordinate (Gauss-Boaga fuso Est):

2.	2531878,	4597634
3.	2531515,	4597593
6.	2531120,	4596856

Detto parere favorevole è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di *macadam*;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "*motion smear*" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, *Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati*), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- che venga stipulata la convenzione in base allo schema di cui alla DGR 30 novembre 2005, n. 1747 con particolare attenzione agli impegni relativi alla dismissione e alle fideiussioni, con il coinvolgimento, oltre che del Comune di

Volturino anche del Comune di Pietramontecorvino e Mottamontecorvino;

- **prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;**
- **che vengano messe in opera tutte le misure di mitigazione e compensazione previste;**
- **che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi per l'acquisizione dell'autorizzazione unica venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna;**

- **Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**
- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001;**
- **Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località Vallo Rosso, nel

Comune di Volturino (Fg), da parte della Daunia S.r.l. - Contrada Chiaia, Case Nuove - Pietramontecorvino (Fg) -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- **il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto con particolare riferimento al parere dell'Autorità di Bacino atteso che l'area interessata è caratterizzata da pericolosità PG1, acquisizione del nullaosta idrogeologico nonché alla verifica in fase di conferenza dei servizi, del rispetto del limite di 1 Km dall'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente;**

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 aprile 2007, n. 167

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico in loc. Tegole-Carsogni-Livagni - Comune di Bovino (Fg) - Proponente: Avalon Assets LTD -

L'anno 2007 addì 2 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8847 del 19.07.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico in località Tegole-Carsogni-Livagni, nel comune di Bovino (Fg), da parte della Avalon Assets LTD - Via Paolo Frisi, 22-24 - Roma -;
- con nota prot. n. 8978 del 22.07.2005 il Settore Ecologia invitava la predetta società a regolarizzare l'istanza in quanto carente di marca da bollo, nonché a depositare gli elaborati relativi all'intervento proposto presso il comune interessato. Con la stessa nota si richiedeva al comune di Bovino il parere di competenza e la trasmissione dell'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, L.R. n.11/01,
- con nota prot. ITA/138/2.05, acquisita al prot. n. 9866 del 23.08.2005 la società proponente regolamentava l'istanza e comunicava di aver provveduto al deposito richiesto;
- con nota prot. n. 10168 del 31.08.2005 il Settore Ecologia comunicava alla società istante ed al comune interessato che la L.R. n. 9/05 aveva sospeso l'esame dei progetti relativi ai parchi eolici presentati dopo la data del 31.05.05, e pertanto invitava la stessa società a riproporre l'istanza successivamente alla data del 30.06.06;
- con nota acquisita al prot. n. 12415 del 26.10.2005 il comune di Bovino, a seguito di quanto comunicato con la nota n. 10168 sopra specificata, chiedeva di conoscere se doveva essere disapplicato anche l'iter pubblicitario previsto dall'art. 16 della L.R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 12427 del 27.10.2005 la Avalon Assets LTD dichiarava, motivando, di non condividere il procedimento di sospensione di cui all'art. 1 della L.R. N. 9/05 perché successivo "*alla presentazione del progetto ed all'istruttoria svolta sino a questo momento*";
- con nota prot. n. 12640 del 04.11.2005 il Settore Ecologia riscontrava la nota precedente precisando tra l'altro che: "*...la moratoria è stata pubblicata sul BURP del 12.08.05 e...questo ufficio ha correttamente dato inizio alla richiesta procedura per poi chiuderla ai sensi e per gli effetti dell'intervenuta L.R. N. 9/05...*" ed ancora: "*...questo Ufficio... non può che confermare i contenuti della nota prot. n. 10168 del 31.08.05 che, se disattesi, farebbero venir meno i principali presupposti dei contenuti di cui alla L.R. N. 11/01 e di conseguenza della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione...*";
- con nota acquisita al prot. n. 8261 del 06.07.2006, giunta all'Assessorato scrivente per conoscenza, la società proponente "*...preso atto dell'avvenuta cessazione della moratoria regionale e del nuovo emanato Regolamento Regionale n. 9 del 23.06.2006 invita l'Assessorato allo Sviluppo Economico - Settore Industria ed Energia - a riprendere le procedure itineranti sin dal 18.07.2005 ed interrotte per la sopravvenuta moratoria regionale del 12.08.2005 e successive disposizioni...*". Con la stessa nota invitava tutti gli enti coinvolti dall'intervento in argomento ad esprimere il proprio parere sullo stesso;
- con nota prot. n. 8636 del 14.07.2006 il Settore Ecologia richiamava e confermava alla società proponente, e per conoscenza al Sindaco di Bovino e all'Assessorato Sviluppo Economico - Settore Industria ed Energia -, i contenuti delle note prot. n. 10168 del 31.08.05 e prot. n. 12640 del 04.11.05;
- con nota prot. ITA/007.06, acquisita al prot. n. 9562 dell'11.08.2006, la società istante, preso atto dell'avvenuta cessazione della moratoria regionale e del nuovo emanato regolamento regionale n. 9/06, invitava il Dirigente Tecnico del comune di Bovino ad effettuare l'affissione e la pubblicazione di rito prevista dall'art. 16, L.R. n.11/01;

- con nota prot. n. 10423 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia precisava alla società proponente quanto segue: *“Ci si riferisce all'intervento in oggetto e all'ultima nota di codesta società prot. ITA/007.06 per precisare quanto segue. Nella citata nota viene richiamata la precedente prot. ITA 138/2.05 del 02.08.2005; a tal proposito questo Settore Richiama integralmente le precedenti note prot. 12640/05 e 8636/06 ribadendo che viene riattivato il procedimento relativo al progetto di che trattasi e a tal proposito si invita il sig. Sindaco di Bovino a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione (dal...al...) e del parere di propria competenza, unitamente alla comunicazione se siano o meno pervenute osservazioni in merito, all'opera da realizzare, ai sensi dell'art. 16, c. 3 e 5 stessa legge regionale. Considerato inoltre che sul BURP n. 79/06 è stato pubblicato il nuovo regolamento relativo alla realizzazione di impianti eolici in Puglia, e considerato altresì che da parte di codesta Società è stata presentata solo la richiesta di riattivazione del procedimento senza alcun aggiornamento procedurale, qualora lo stesso progetto, elaborato prima della emanazione del predetto regolamento, non dovesse risultare conforme allo stesso, si procederà all'archiviazione d'Ufficio”;*
- con nota acquisita al prot. n. 12290 del 18.10.2006 venivano trasmessi l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 14.07 al 13.08.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni, ed il parere favorevole in merito alla realizzazione dell'opera in argomento. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Bovino specificava tuttavia che l'amministrazione comunale non ha individuato nel P.U.G. vigente aree deputate all'installazione di parchi eolici;
- con nota prot. n. 12595 del 26.10.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente di produrre i dati su supporto digitale come richiesto dall'art. 11, comma 4 del Regolamento per la realizzazione di impianti eolici in Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 13207 del 09.11.2006 la società istante trasmetteva il parere

preventivo dell'Autorità di Bacino per la compatibilità geologica-geotecnica e idrologica-idraulica e, con successiva nota acquisita al prot. n. 14655 dell'11.12.2006 la predetta società trasmetteva le integrazioni richieste;

- espletate le procedure di rito, rilevato che nei termini prescritti non risultano pervenute osservazioni e/o opposizioni e valutati gli atti tecnico-amministrativi, le integrazioni pervenute, si rileva che il progetto consiste della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:
 - Località: **“Tegole - Carsogni - Livagni” Bovino (FG)**
 - Superficie: — **ha**
 - N. aerogeneratori: **31**
 - Diametro aerogeneratori: **71 m**
 - Potenza complessiva: **62 MW**

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare e non disposte su file parallele. La distanza minima tra le torri è di 220 m, maggiore di 3 volte il diametro. Sono state fornite rappresentazioni cartografiche relative agli impatti visivi; in particolare una carta delle visibilità, e alcune rappresentazioni 3D dell'intervento. Per ciò che concerne il cromatismo delle torri il proponente dichiara che verranno adoperate tonalità cromatiche che si legano a quelle prevalenti in loco.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

“Il sito in cui ricade il parco eolico proposto già da lungo tempo viene utilizzato per la produzione agricola di cereali e si può affermare categoricamente e riscontrare in situ che in esso non esistono habitat naturali o seminaturali ovvero singole specie”. Nella relazione ambientale si legge, inoltre che gli impatti diretti o indiretti sulla flora possono considerarsi nulli e le opere edili e assimilate non producono alcuna rilevante perturbazione dell'aria, acqua, e del suolo. Studi condotti relativamente ai corridoi avifaunistici hanno permesso di determinare che la quota geostrofica di migrazione è di circa 500-600 m, quindi la distanza dalle turbine eoliche dovrebbe essere di circa 400 m.

L'intervento non ricade in aree pSIC o ZPS, ma a circa 2 km vi è il pSIC Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata - IT9110032

Rumori e vibrazioni

Dalla relazione ambientale si legge che la ditta produttrice dichiara che ad una distanza di 75 m il rumore emesso dall'aerogeneratore non contiene toni o impulsi chiaramente udibili. di distanza dall'aerogeneratore; inoltre si legge che da rilievi effettuati risulta che a 300 m il livello di rumore è pari a 45 dB ovvero compatibile con la funzione residenziale. È stata prodotta una carta delle emissioni sonore

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ed eventuali trasformatori saranno posizionati in cabina chiusa. Dalla relazione si legge che sono possibili le interferenze dei campi elettromagnetici prodotti dagli aerogeneratori con attività di telecomunicazioni, mentre sono da escludere interazioni in grado di arrecare danni a persone, flora o fauna.

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione sono presenti le specifiche tecniche degli aerogeneratori, ma mancano dati relativi all'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale.

Norme tecniche relative alle strade

Le strade di accesso all'impianto e per le strade di servizio, il progetto prevede, l'utilizzazione di una pavimentazione permeabile, la realizzazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano viabile. Il progetto delle strade di accesso all'impianto è corredato dai profili altimetrici e dalle sezioni tipo.

Norme sulle linee elettriche

In accordo a quanto previsto del Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006 i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti di saranno interrati ad una profondità di 2m; i tracciati dei cavi interrato, seguiranno il percorso stradale esistente o la viabilità di servizio all'impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore

all'interno della torre. L'impianto dista circa 900 m dalla linea elettrica ad AT (150 kV) e la soluzione progettuale proposta opta per l'allacciamento alla esistente cabina primaria distante 3,5 km anziché provvedere alla realizzazione di una nuova in loco.

Le fasi di cantiere

E' stato prodotto un cronoprogramma delle fasi previste per la realizzazione dell'impianto.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto e la rimozione delle linee elettriche interrate.

Misure di compensazione

Non sono previste misure di compensazione.

Si evidenzia inoltre che:

Dalla documentazione di progetto, relativa ai dati anemometrici si legge che attraverso l'utilizzo di modelli matematici è stata stimata una produzione media per turbina di 5.639.703 kW/anno. Considerato che la potenza nominale delle turbine da installare è di 2.000 kW, si possono stimare circa 2.800 ore equivalenti di funzionamento.

La distanza dell'aerogeneratore n. 31 dalla località "Radogna", luogo di insediamenti residenziali, risulta estremamente ridotta (circa 850 m).

La distribuzione planimetrica degli aerogeneratori n. 6, 8, 13 e 15 è tale da determinare l'insorgenza dell'effetto selva, in considerazione del mancato rispetto delle mutue distanze tra generatori disposti su file parallele.

Gli aerogeneratori n. 3, 4, 17, 23, 24 e 25 distano meno di 500 m dal confine amministrativo del Comune di Deliceto.

L'aerogeneratore n.17 risulta a distanza ridotta da un edificio esistente.

Gli aerogeneratori n. 4 e 13 risultano estremamente vicini ad aree classificate a pericolosità geomorfologia media (PG2).

- Considerato quanto sopra evidenziato, e atteso che:
 - ✓ l'area è interessata da vincolo idrogeologico ed è stata inoltre individuata dal PAI come area caratterizzata da pericolosità frane PG1;

- ✓ che l'aerogeneratore n. 31 dalla località "Radogna", luogo di insediamenti residenziali, risulta estremamente ridotta;
- ✓ che la distribuzione planimetrica degli aerogeneratori n. 6, 8, 13 e 15 determina l'insorgenza dell'effetto selva;
- ✓ che gli aerogeneratori n. 3, 4, 17, 23, 24 e 25 distano meno di 500 m dal confine amministrativo del Comune di Deliceto;
- ✓ che il progetto, ad eccezione degli aerogeneratori n. 6, 8, 13, 15, 17 e 31, rispetta le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale n. 16 del 4.10.2006;

si esprime, ad eccezione degli aerogeneratori n. 6, 8, 13, 15, 17 e 31, parere favorevole agli aerogeneratori aventi le seguenti coordinate (Gauss-Boaga fuso Est):

1.	2554597,	4568448
2.	2554743,	4568283
3.	2554985,	4568311
4.	2555213,	4568328
5.	2554668,	4568669
7.	2554900,	4568867
9.	2555355,	4568688
10.	2555282,	4569064
11.	2555595,	4568914
12.	2555401,	4569264
14.	2555421,	4569508
16.	2555875,	4569459
18.	2556053,	4569675
19.	2555684,	4569744
20.	2555784,	4569943
21.	2555218,	4569838
22.	2556577,	4570228
23.	2556710,	4569990
24.	2556913,	4570076
25.	2557107,	4570225
26.	2557095,	4570452
27.	2556813,	4570396
28.	2555915,	4570555
29.	2555852,	4570784
30.	2555566,	4570757

Detto parere favorevole è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga traspor-

tato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;

- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di *macadam*;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "*motion smear*" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, *Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati*), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- che venga stipulata la convenzione in base allo schema di cui alla DGR 30 novembre 2005, n. 1747 con particolare attenzione agli impegni relativi alla dismissione e alle fideiussioni, con il coinvolgimento oltre che del Comune di Bovino anche del Comune di Deliceto;

➤ **prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche.**

- **Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**
- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001;**
- **Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un impianto eolico in località Tegole-Carsogni-Livagni, nel comune di Bovino (Fg), proposta dalla Avalon Assets LTD - Via Paolo Frisi, 22-24 - Roma -, **così come rimodulato**, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
 - **il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto in particolare è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino in merito alla pericolosità frane (PG1).**
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 5 aprile 2007, n. 170

Riesame parere di Valutazione Impatto Ambientale - Proroga esercizio attività di cava in loc. Itri nel comune di Gallipoli (Le) - Proponente: F.Ili Ciullo S.n.c.-

L'anno 2007 addì 5 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 398 del 06.09.2006 veniva espresso, per le motivazioni nel medesimo provvedimento contenute, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale relativamente all'ampliamento di cava di tufo, contraddistinta nel NCT alla particella 20 del fg. n. 34 del comune di Gallipoli (Le), loc. Itri, proposto dalla F.Ili Ciullo S.n.c. - Via Prolungamento Viale Eroi d'Italia - Taurisano (Le) -;
- con nota prot. n. 2176 del 12.02.2007 giungeva il ricorso presentato al T.A.R. per la Puglia - Bari - dalla società proponente con cui chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, della predetta Determina Dirigenziale n. 398/06; successiva-

mente, con ordinanza n. 204/2007, il TAR di Bari accoglieva l'istanza cautelare ai fini del riesame della sopra citata determina negativa n. 398/06 attesa la carente motivazione "*in ordine all'assenza di specifiche ragioni a supporto della valutazione in concreto della ritenuta incompatibilità con la normativa del P.U.T.T. della prosecuzione dell'attività di coltivazione della cava, anche in ragione della invocata riduzione della superficie interessata*" - punti 2) e 4) del ricorso;

✓ riesaminata tutta la documentazione agli atti, si rileva e precisa quanto segue:

- Punto 2) del ricorso - Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione -

L'organo consultivo della Regione "Comitato V.I.A." nelle funzioni istitutive non comprende quella della ratifica sic et simpliciter dei pareri degli organi consultivi delle Province, ne risulterebbe una ripetizione inutile e dannosa. Pertanto, è evidente che i due organi hanno valenza e competenze diverse e che, conseguentemente e naturalmente, possono anche esprimere pareri contrastanti. Peraltro la norma in materia di VIA prevede espressamente che l'Autorità competente si esprima anche in assenza dei pareri degli enti preposti (Comuni, Province, ect.), decorsi 60 gg. dalla presentazione dell'istanza.

Semmai nel caso in esame, a meno che non vi siano elaborati tecnici non trasmessi agli uffici regionali, appaiono vaghe e puramente dogmatiche le asserzioni contenute nelle controdeduzione al primo parere "sfavorevole" espresso dalla Provincia di Lecce, tant'è che il secondo e favorevole parere viene subordinato "solo ed esclusivamente all'integrale osservanza" di ben 10 prescrizioni con il rinvio "ai competenti uffici regionali per il controllo di eventuali incompatibilità".

- Punto 4) del ricorso - eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti ed erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione -

Le motivazioni che hanno indotto la Regione ad esprimersi più volte negativamente sul progetto sottoponendolo, nel tempo, a due diversi comitati V.I.A sono tutte riportate, tra premesse e pareri conclusivi, nei vari atti prodotti.

A maggior approfondimento si precisa che:

a. il P.U.T.T. prevede, sia nella relazione che nelle N.T.A., per la tutela degli Ambiti Territoriali quattro distinti livelli di tutela indicati in ordine decrescente dalla lettera "A" alla "D" e tale distinzione avviene per ogni singolo sistema come quello relativo "all'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico" e "copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica".

Il riferimento ai due sistemi appare evidente visto che in zona sono presenti emergenze sia di carattere geologico e geomorfologico che di carattere botanico faunistico (il limitrofo bosco e l'inserimento dell'area nell'Oasi di protezione Itri - Torre del Pizzo)

b. In particolare nell'A.T.E. di tipo "B" in ordine all'apertura di cave:

nel primo dei due sistemi si prescrive che - non vanno consentite nuove localizzazioni di attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero; -

nel secondo dei suddetti sistemi si prescrive che - va evitato: l'apertura di nuove cave -

considerando che sull'area di cava grava la richiesta di condono edilizio con procedura ex post, art. 13 L 47/85), presentato dall'arch. Caroppo nel settembre 2003 e di cui non si conosce l'esito e, conseguentemente, prescindendo dall'approfondire se la coltivazione di un nuovo fronte di cava in una zona vergine possa essere considerato prosieguo di attività, dalla lettura combinata delle prescrizioni riportate risulta evidente l'incompatibilità dell'attività estrattiva nel sito in esame. Inoltre, a meno che non vi siano ulteriori elaborati tecnici, non si riscontra tra quelli disponibili un progetto, seppur di massima, di un piano di recupero con la relativa relazione descrittiva, valutazione economica e tempistica di attuazione.

c. In particolare nell'A.T.E. di tipo "C" in ordine all'apertura di cave

nel primo dei due sistemi si prescrive che - le nuove localizzazione di attività

estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità. - nel secondo dei suddetti sistemi si prescrive che -tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostruzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo” Si rileva che la cava non rientra tra i bacini previsti dal P.R.A.E. recentemente adottato dalla Regione ed in fase di approvazione definitiva né risulta, nella relativa delibera, alcuna osservazione in merito da parte degli interessati; da ciò se ne potrebbe dedurre che probabilmente il tufo estratto dalla cava in esame non risponde ai requisiti di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

Anche in questo caso ed a maggior ragione per le specifiche raccomandazioni sulle colture e/o attività agricole si lamenta la mancanza di un piano di recupero che dettagli modalità e finalità del piano stesso.

- **Alla luce di quanto sopra, non possono che riconfermarsi i pareri sfavorevoli già espressi dal Comitato V.I.A. e formalizzati con Determina Dirigenziale n. 398 del 06.09.2006.**
- **Visto l’art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**
- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di confermare quanto contenuto nella Determina Dirigenziale n. 398 del 06.09.2006 e di ribadire il parere sfavorevole alla compatibilità ambientale relativamente all’ampliamento di cava di tufo, contraddistinta nel NCT alla particella 20 del fg. n. 34 del comune di Gallipoli (Le), loc. Itri, proposto dalla F.lli Ciullo S.n.c. - Via Prolungamento Viale Eroi d’Italia - Taurisano (Le) -, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, anche relativamente ai punti 2 e 4 del ricorso del proponente e richiamati nell’ordinanza n. 204/2007;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 aprile 2007, n. 176

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - Impianto eolico denominato “Vento Caldo” in loc. Campo di Bove e Mezzarazza - Comune di Chieuti (Fg) - Proponente: Levante S.r.l. -

L’anno 2007 addì 10 del mese di aprile in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9076 dell'01.08.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico denominato Vento Caldo, in loc. Campo di Bove e Mezzarazza, nel comune di Chieuti (Fg), da parte della Levante S.r.l. - Via Leopoldo Micucci, 23 - Roma -;
- con nota prot. n. 10417 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato e, nel contempo, invitava l'amministrazione comunale di Chieuti a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. sopra indicata;
- con successiva nota prot. n. 12809 del 03.11.2006 il Settore Ecologia invitava la società istante a produrre i dati su supporto digitale, così come richiesto dall'art. 11, comma 4 del Regolamento di impianti eolici in Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 13854 del 23.11.06 il Sindaco del comune di Chieuti comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto, nonché l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi previsti dalla L.R. di cui sopra, precisando che non erano pervenute osservazioni in merito al predetto intervento;
- con nota acquisita al prot. n. 775 del 12.01.2007 la Levante S.r.l. trasmetteva la cartografia georeferenziata su supporto informatico e con successiva nota acquisita al prot. n. 3641 del 05.03.2007 trasmetteva documentazione integrativa;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto consta della realizzazione di un parco eolico con le seguenti caratteristiche:

- Località: **“Campo di Bove” e “Mezzarazza” Chieuti (FG)**
- Superficie: **280 ha**
- N. aerogeneratori: **14**
- Diametro aerogeneratori: **80 m**
- Potenza complessiva: **28 MW**

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

Impatto visivo e paesaggistico

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare non disposte su file parallele. Non è specificata la tipologia delle vernici che saranno utilizzate.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

L'analisi vegetazionale è carente, mancano, infatti, rilievi fitosociologici localizzati, in modo da individuare ed evidenziare gli habitat comunitari esistenti. Lungo i valloni che solcano l'area si rilevano differenti fitocenosi forestali caratterizzate dalla rilevante presenza di vegetazione arborea ed arbustiva, costituita da molte specie tra le quali: il carpino orientale (*Carpinus orientalis*), il cerro (*Quercus cerris*), il leccio (*Quercus ilex*), l'olmo comune (*Ulmus minor*), il pioppo bianco (*Populus alba*), il pioppo nero (*Populus nigra*), la roverella (*Quercus pubescens*), il salice bianco (*Salix alba*), il salice rosso (*Salix purpurea*), il corniolo sanguinello (*Cornus sanguinea*), l'edera (*Hedera helix*), il ligustro comune (*Ligustrum vulgare*) e la robbia selvatica (*Rubiaperegrina*). A queste comunità vegetanti, che svolgono anche un'importantissima azione di difesa e conservazione del suolo, va attribuito un elevato valore naturalistico. Infatti:

- di notevole importanza è la presenza, sui versanti esposti a O, di popolamenti a dominanza di leccio, che costituiscono l'habitat comunitario *Foreste di Quercus ilex* (Direttiva 92/43/CEE);
- la presenza di pioppi e salici nei pressi degli alvei fa ritenere quasi certa la presenza di lembi dell'habitat comunitario *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba* (Direttiva 92/43/CEE);
- le formazioni arbustive e arboree rappresentano gli unici elementi boschivi più o meno continui che facilitano la diffusione di specie animali, anche in considerazione del fatto che si esten-

dono lungo il reticolo idrografico che svolge sul territorio la funzione di rete ecologica; inoltre, esse sono in diretto collegamento con il pSIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore".

Riguardo alla fauna, gli uccelli rappresentano le specie di maggior interesse, poiché, oltre ad essere il gruppo vertebrato rappresentato localmente dal più alto numero di specie, rappresentano uno dei gruppi di maggiore interesse conservazionistico e gestionale e sono tra gli indicatori ecologici più appropriati per il monitoraggio della biodiversità. Essi sono, in quanto volatori, potenziali vittime delle pale in rotazione. Dalla lista delle specie presenti si nota la rilevante presenza di quelle prioritarie, secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE, di altre particolarmente protette, secondo la Convenzione di Berna, di altre ancora meritevoli di speciali misure di conservazione, secondo la Direttiva Uccelli 79/409/CEE, di quelle protette e particolarmente protette, secondo la Legge 157/92, e di quelle vulnerabili, in pericolo e in pericolo molto critico, secondo la Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia.

Lo studio dei flussi migratori è carente e riguarda erroneamente la penisola Salentina. Manca la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo.

Rumori e vibrazioni

Dalla relazione ambientale si evince che all'interno del campo eolico il limite di pressione acustica notturna si mantiene entro il limite di 45 dB (A) e l'immissione diurna si mantiene al di sotto di 55 dB(A) come previsto per la zona III (aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici) dal DPCM 14/11/97.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ed eventuali trasformatori saranno posizionati in cabina chiusa.

Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

Dati di progetto e sicurezza

Nella documentazione non è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi

rotanti in caso di rottura accidentale e la certificazione degli aerogeneratori.

Norme tecniche relative alle strade

Saranno realizzate stradelli di servizio e piazzole di montaggio. Non è previsto un sistema di regimazione delle acque cadute sul piano viabile. Gli stradelli saranno costituiti in parte dall'adeguamento di quelli esistenti.

Norme sulle linee elettriche

E' prevista la realizzazione di una sottostazione di trasformazione MT/AT. I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e la sottostazione saranno interrati alla profondità di 1,20 m; i tracciati dei cavi interreati seguiranno il percorso stradale esistente o la viabilità di servizio all'impianto eolico. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. Originariamente, il progetto prevedeva la realizzazione di una linea elettrica, interrata, di consegna alla rete nazionale della lunghezza di circa 8 km che dalla sottostazione di trasformazione AT/ET seguendo in gran parte, i percorsi della viabilità esistente. A seguito della comunicazione della società TERNA S.p.a. che ha definito una diversa soluzione tecnica per la connessione del parco eolico alla R.T.N., la LEVANTE S.r.l. ha provveduto alla progettazione delle nuove infrastrutture tecniche di connessione le quali, però, nella documentazione successivamente trasmessa, non risultano ben definite nel tracciato.

Pertinenze

Non sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche cadute sui piazzali. Non è previsto che le strutture di fondazione siano annegate per almeno 1 m sotto il profilo del suolo.

Le fasi di cantiere

Durante le fasi di scavo delle fondazioni non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali. Non è specificata la superficie delle aree occupate attorno alle torri durante le fasi di montaggio dell'impianto.

Dismissioni e ripristino dei luoghi

Non sono sufficientemente documentate le dismissioni degli impianti e il ripristino dei luoghi.

Misure di compensazione

Non sono previste misure di compensazione.

Atteso che:

- gli aerogeneratori n. 1, 4, 7, 9, 11, 13 e 14 distano meno di 100 m da versanti con pendenza superiore al 20%;
- gli aerogeneratori n. 4, 11, 13 e 14 sono localizzati in aree con vincolo idrogeologico, così come gran parte della linea AT di consegna alla rete elettrica nazionale;
- l'analisi della vegetazione ignora l'esistenza, nel sito di progetto e precisamente sui versanti dei valloni esposti ad O prossimi agli aerogeneratori, di popolamenti a dominanza di leccio, che costituiscono gli habitat comunitari *Foreste di Quercus ilex*, ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, e, inoltre, la presenza di pioppi e salici, nei pressi degli alvei degli stessi valloni, fa ritenere quasi certa la presenza di altri habitat comunitari, quelli denominati *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba*;
- gli aerogeneratori distano da 30 a 180 m dal margine delle formazioni arbustive e arboree di origine spontanea (boschi e macchie), in particolare dai suddetti habitat comunitari *Foreste di Quercus ilex*;
- da un punto di vista ecologico i margini di queste formazioni sono degli "ecotoni", cioè zone di transizione tra sistemi ecologici adiacenti. Questa definizione comprende due importanti concetti: l'ecotono non è una fascia statica dove due comunità vengono a contatto, ma piuttosto una zona dinamica che cambia nel tempo e che possiede proprietà proprie; l'ecotono e le sue caratteristiche sono considerate una parte integrante del paesaggio. Inoltre, un aspetto di notevole valenza naturalistico (elevata biodiversità) è che gli ecotoni possiedono una grande ricchezza di specie che frequentano questi ambienti per compiere diverse attività (sosta, riproduzione, alimentazione, ecc.);

- manca una corretta analisi delle rotte migratorie e la valutazione degli impatti sulla dinamica di popolazione di specie di avifauna di rilievo, anche in relazione alla vicinanza del sito di progetto con aree pSIC (pSIC Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore; pSIC Valle del Fortore - Lago di Occhito; pSIC Laghetti di San Martino in Pensilis) e l'IBA IT128 Laghi di Lesina e Varano;
- dall'analisi della letteratura esistente si rileva che l'area non è mai stata oggetto di studi in grado di valutare l'effettivo flusso migratorio nonostante che dai dati derivati dall'utilizzo venatorio del territorio si evince l'importanza faunistica dell'area;
- i valloni, presenti nel sito del progetto e le cui comunità vegetanti hanno un elevato valore naturalistico, si inseriscono in una matrice agricola a carattere estensivo e per questo costituiscono un catalizzatore per molte specie di avifauna protetta; in particolare il sito del progetto rientra nell'areale del lanario (*Falco biarmicus*) specie SPEC 1 nonché specie prioritaria ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, la cui nidificazione è accertata nel pSIC "Valle del Fortore-Lago di Occhito", distante meno 4 km dal sito del progetto;
- il sito del progetto non rientra all'interno delle attuali perimetrazioni di pSIC e ZPS e tuttavia presenta i requisiti ambientali per essere incluso in detti istituti di protezione, quali:
 - ✓ la presenza di specie prioritarie (specie * Direttiva Habitat 92/43/CEE) e di habitat comunitari (*Foreste di Quercus ilex*);
 - ✓ la presenza di specie di interesse comunitario, che richiedono la designazione di zone speciali di conservazione (specie II Direttiva Habitat 92/43/CEE), di specie meritevoli di misure speciali di conservazione (specie I Direttiva Uccelli 79/409/CEE) e di specie particolarmente protette secondo la Convenzione di Berna;
 - ✓ la continuità delle formazioni arbustive e arboree spontanee presenti con il pSIC "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore", in modo da facilitare la diffusione di

specie animali, svolgendo sul territorio l'importante funzione di rete ecologica;

- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di *“contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato”*. Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie *“in uno stato di conservazione soddisfacente”* tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: *“Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire...l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo”*. Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa *Santoña Marshes (Spagna) - Caso n. C-355/90 ECR I-4221 602-3 -*, che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito che deve essere protetto secondo i pertinenti criteri scientifici, non classificandolo come Zona di Protezione Speciale. Per analogia, i servizi della CE - DG Ambiente consigliano di utilizzare questo principio per questioni legate alla Direttiva 92/43/CEE. Stando così le cose, in base a quanto precisato, l'Italia in quanto Stato membro è invitata ad adoperarsi per evitare un degrado dei siti di Rete

Natura prima dell'adozione dell'elenco comunitario, al fine di evitare che vengano messi a repentaglio gli obiettivi della Direttiva Habitat. Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II (della sopramenzionata Direttiva) presenti nel sito. Le esigenze ecologiche di questi tipi di habitat naturali e delle specie comprendono tutti i parametri ecologici necessari per garantire il loro stato di conservazione soddisfacente,

si ritiene di dover assoggettare l'intervento proposto alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo alla realizzazione di un impianto eolico denominato Vento Caldo, in loc. Campo di Bove e Mezzarazza, nel comune di Chieuti (Fg), proposto dalla Levante S.r.l. - Via Leopoldo Micucci, 23 - Roma -, assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 aprile 2007, n. 177

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un raccordo tra le S.P. n. 74 Mesagne-San Pancrazio Salentino e n. 66 Erchie-San Pancrazio Salentino ed adeguamento delle predette strade provinciali - PropONENTE: Amministrazione Provinciale di Brindisi. -

L'anno 2007 addì 10 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7420 del 19.06.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un raccordo tra le S.P. n. 74 Mesagne-San Pancrazio Salentino e n. 66 Erchie-San Pancrazio Salentino e l' adeguamento delle predette strade provinciali, proposto dall'Amministrazione Provinciale - P.zza S. Teresa, 3 - Brindisi;
- con nota prot. n. 8630 del 14.07.2006 il Settore Ecologia invitava il comune di San Pancrazio

Salentino a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/01;

- con nota acquisita al prot. n. 10127 del 25.08.2006 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, con la specificazione che non erano pervenute osservazioni, nonché il parere favorevole alla realizzazione dell'opera espresso con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.06;
- con nota prot. n. 10843 del 19.09.2006 il Settore Ecologia richiedeva all'amministrazione proponente documentazione integrativa che veniva trasmessa con nota acquisita al prot. n. 12543 del 26.10.2006;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva quanto segue:

La soluzione progettuale prevede un tracciato che bypassa il centro abitato di San Pancrazio Salentino collegando la SP n. 74 alle SSPP n. 66 e n. 68 sino alla intersezione con la complanare della SS 7/ter nelle immediate vicinanze della zona industriale dello stesso comune. Le intersezioni con la viabilità esistente (SP n. 74, strada comunale S. Antonio, SP n. 68, complanare della SS 7/ter) sono risolte introducendo delle rotatorie. È prevista la realizzazione di una sola opera d'arte (sovrappasso) in corrispondenza dell'intersezione con la linea ferroviaria sud-est. Il raccordo stradale si sviluppa per una lunghezza totale di circa 4.847 m.

Sono previsti 5 lotti funzionali:

lotto	descrizione	lunghezza
1	SP n. 74 - s.c. Caretta	1.230 m
2	s.c. Caretta - s. S. Antonio	1.148 m
3	s. S. Antonio - SP n. 68	498 m
4	SP n. 68 - complanare SS 7/ter	1.971 m
5	Sovrappasso ferroviario	
Sviluppo totale		4.847 m

Si stimano scavi per 68.000 mc di materiale, demolizione di muretti a secco per 100 mc.

Il rilavato stradale necessiterà di 18.500 mc di materiale, mentre per la fondazione occorreranno 27.000 mc di misto granulare. Per gli strati di finitura della infrastruttura saranno necessari 9.450 mc di conglomerato bituminoso. Si dichiara che saranno effettuate le verifiche del caso per riutilizzare al massimo il materiale di scavo nella costruzione dei rilevati e che si opererà nel rispetto del recente regolamento regionale n. 6 del 12.6.2006 in materia di gestione dei materiali edili.

Si dichiara inoltre che non si prevedono impatti rilevanti attesa la base densità abitativa della zona e le dimensioni ridotte dei singoli cantieri. Le aree attraversate dalla infrastruttura in progetto sono utilizzate prevalentemente a seminativo, in piccole porzioni vi sono vigneti e uliveti. Il tracciato lambisce anche cave dismesse. Per circa 870 m il percorso della infrastruttura in progetto attraversa un'area ricompresa nella classificazione PUTT quale ATD - Parchi. A questo proposito il proponente dichiara che il tratto in questione corre per buona parte lungo viabilità esistente.

Sono prossimi poi alcune aree con vincolo PUTT - Boschi e diverse segnalazioni archeologiche che però non sembrano direttamente interessate dall'intervento.

- Considerato quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera purchè si osservino le seguenti condizioni:

✓ **in fase di cantiere**

- siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione delle infrastrutture vicine e dei terreni contigui;
- siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- come peraltro espressamente indicato, siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione dei materiali

derivanti da attività di scavo (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;

- la scelta di cave di prestito e discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
- la tempistica dei lavori deve essere concordata con le autorità competenti e puntare alla riduzione dei disagi per la circolazione garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa;
- siano realizzate le vasche di decantazione delle acque di cantiere;

- ✓ al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;

- ✓ i cigli dei rilevati, le aiuole e le eventuali area intercluse dai raccordi siano inerbite e sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza della viabilità siano arricchite con essenze vegetali autoctone;

- ✓ per quanto tecnicamente possibile deve essere garantita la permeabilità ecologica dell'opera realizzando opportuni cunicoli di attraversamento, in aggiunta alle opere che risolvono le intersezioni tra diverse infrastrutture e ai tombini già previsti per ragioni idrauliche. I cunicoli devono consentire l'attraversamento della infrastruttura stradale da parte della pic-

cola fauna (teriofauna) al fine di ridurre il rischio di incidenti e la cesura dell'ecosistema dell'area;

- **Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;**
- **Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;**
- **Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;**
- **Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;**
- **Vista la L.R. n. 11/2001;**
- **Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;**

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un raccordo tra le S.P. n. 74 Mesagne-San Pancrazio Salentino e n. 66 Erchie-San Pancrazio Salentino e l' adeguamento delle predette strade provinciali, proposto dall' Amministrazione Provinciale - P.zza S. Teresa, 3 - Brindisi -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- **il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;**
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
